



LA PRAXIS INQUISITIONUM

Uno strumento di lavoro nella biblioteca di un erudito siciliano fra XVII e XVIII secolo

FRANCESCO DI CHIARA

Ebe





€ 15,00

In questo libro si offre la trascrizione del manoscritto contenente la

Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali

Sancti Officii. Si tratta di un breve manuale per inquisitori, anonimo

e databile probabilmente intorno alla fine del secolo XVII, che ripor-

tava stralci della procedura utilizzata nell'Inquisizione spagnola.

L'opera faceva parte della biblioteca personale di Antonino Mongi-

tore. Storico ed erudito, operante prevalentemente nella prima metà

del XVIII secolo, Mongitore si può certamente considerare l'ultimo

Francesco Di Chiara è ricercatore in Storia del Diritto Medievale e

Moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università

di Palermo. Tra il 2013 e il 2014 è stato borsista presso il Max Planck

Institute di Francoforte. Ha partecipato come relatore a convegni

nazionali e internazionali, ha inoltre pubblicato numerosi saggi sulla

dottrina giuridica in età moderna e la monografia dal titolo Le raccol-

te di Decisiones. I Supremi Tribunali del Regnum Siciliae, Palermo 2017.

esponente della dottrina inquisitoriale siciliana.

Ebe

3

LA PRAXIS INQUISITIONUM UNO STRUMENTO DI LAVORO NELLA BIBLIOTECA DI UN ERUDITO SICILIANO FRA XVII E XVIII SECOLO

Francesco Di Chiara



Ebe - 3

La Praxis Inquisitionum: uno strumento di lavoro nella biblioteca di un erudito siciliano fra XVII e XVIII secolo Francesco Di Chiara

Direttrice: Beatrice Pasciuta

Comitato scientifico: Luca Loschiavo, Marta Madero, Silvia Di Paolo, Emanuele Conte, Isabel Trujillo

ISBN (a stampa): 978-88-5509-088-9 ISBN (online): 978-88-5509-090-2

© Copyright 2019 New Digital Frontiers srl Viale delle Scienze, Edificio 16 (c/o ARCA) 90128 Palermo www.newdigitalfrontiers.com

Indice

Una Praxis per un'Inquisizione al tramonto 1. Il processo inquisitorio e la dottrina: manuali e compendi, p. 9; 2. Il crepuscolo dell'Inquisizione in Sicilia, p. 14; 3. Una pratica inedita: la Praxis inquisitionum nella biblioteca di Antonino Mongitore, p.17	9
Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della Praxis	
Inquisitionum	23
1. Gli Illuminati, p. 25; 2. Le "casate due volte", p. 27; 3. I "lontani", p. 28; 4. I morti, p. 30; 5. Le streghe; p. 31; 6. Magari e indovini, p. 33; 7. Dogmatisti o maestri, p. 35; 8. I relassi, p. 36; 9. I Pertinaci et impenitenti, p. 38; 10. Delli bestemiatori, p. 39; 11. Proposizioni ereticali, p. 40; 12. Fatti ereticali, p. 43; 13. Volontarij confitenti, p. 44; 14. Ritrattanti la propria confessione, p. 46; 15. Riconciliati, rilassati per delitti, p. 47; 16. Particolari delitti, p. 48; 17. Di coloro che fanno qualche cosa in disonore del Santo Officio, p. 48; 18. Di coloro che sono d'Ordine Sacro si casano, p. 49; 19. Di coloro che non essendo sacerdoti dicono messa e confessano, p. 50; 20. Sollecitanti, p. 50; 21. Infedeli, Giudei o Mori non battezzati, p. 51; 22. Testimonij falsi in causa di fede, p. 52; 23. Delli inhabili, p. 53; 24. Fautori e Recettori di Eretici o impedienti che non si castighino, p. 53.	
Il manoscritto: descrizione e criteri di edizione	55
Praxis Inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus Tribunali Sancti Officii	59
Bibliografia	165

A Papà

Una Praxis per un'Inquisizione al tramonto

1. Il processo inquisitorio e la dottrina: manuali e compendi

Come ormai ampiamente messo in luce dalla storiografia giuridica, le *Pratiche* per gli inquisitori sono opere di importanza fondamentale, per la formazione di un vero e proprio diritto processuale comune per tutti i tribunali impegnati nella lotta contro l'eresia.¹

Fin dal XIII secolo, infatti, nell'assenza o lacunosità di una normativa chiara, esplicitamente rivolta a disciplinare il processo antiereticale, furono proprio i manuali, predisposti dalla scienza giuridica per agevolare la prassi forense, a colmare l'esigenza degli inquisitori di disporre di regole univoche.²

J. TEDESCHI, Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana, Milano 1997, p. 52, invita alla prudenza rispetto all'uniformità assoluta di questo diritto comune contenuto nelle singole pratiche per inquisitori, perché "troppo spesso, temo, gli studiosi hanno afferrato un manuale a caso e, senz'altre precauzioni, si sono illusi di avere in pugno la chiave sacrosanta della teoria e della pratica dell'Inquisizione," Sul ruolo svolto dalla consuetudine nella formazione di una prassi processuale comune all'interno dell'Inquisizione spagnola, si veda E. GACTO, La costumbre en el Derecho de la Inquisiciòn, in A. Iglesia Ferreiros (a cura di), El dret comù i Catalunya (Actes del IV Simposi Internacional. Barcelona, 27-28 de maig de 1994), Barcelona 1995, pp. 215-262.

Del ruolo di supplenza svolto dalla letteratura giuridica nella creazione del diritto inquisitoriale, a causa dell'assenza di una normativa unitaria, discorrono C. DELLA VENERIA, L'Inquisizione medievale ed il processo inquisitorio, Milano 1939, p. 97; e C. BOLAÑOS MEJÍAS, La literatura jurídica como fuente del derecho inquisitorial, in "Revista de la Inquisicion", (9) 2000, pp. 191-220. Per quanto riguarda la manualistica inquisitoriale nel periodo medievale, si veda A. DONDAINE, Le Manuel de L'Inquisiteur (1230-1330), in "Archivum Fratrum Praedicatorum", (17) 1947, pp. 85-194, ora in Les hérésies et l'Inquisition, XII-XII siècles: documents et études, Aldershot 1990.

Una Praxis per un'Inquisizione al tramonto

Il punto di arrivo della manualistica per inquisitori, nella prima fase della sua produzione, è costituito dal *Directorium Inquisitorum* dell'inquisitore domenicano Nicolau Eymerich.³ L'opera, incomparabile per mole ed erudizione con le altre coeve, fu redatta nel 1376, e da quel momento venne considerata, da parte degli stessi contemporanei, la guida più sicura e completa per districarsi nella procedura inquisitoriale.

Durante tutta l'età moderna, i manuali continuarono a guidare i singoli inquisitori nella conoscenza delle complesse regole da cui dipendevano l'avvio, la conduzione e la conclusione di quel particolare processo penale creato per la repressione dell'eresia.⁴ Questo compito fu svolto allo stesso modo all'interno delle Inquisizioni spagnola, portoghese e romana.⁵

L'opera fu stampata per la prima volta a Siviglia nell'anno 1500. Cfr. E. VAN DER VEKENE, Die gedruckten Ausgaben des 'Directorium inquisitorum' des Nicolaus Eymerich, in Gutenberg-Jahrbuch 1973, Mainz 1973, pp. 286-287.

F. TOMÁS Y VALIENTE, Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado, in B. Escandell Bonet- J. Pérez Villanueva (a cura di), Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, p. 60, individua nella procedura inquisitoriale un tipo particolare di processo penale formato dall'unione delle regole del diritto penale regio con il diritto penale canonico. Nello stesso senso, si veda M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, pp. 163-205, specie pp. 182-184 (ora anche in ID., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, pp.3-44); ID., L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, pp. 131-154, specie p. 135.

La letteratura scientifica sull'Inquisizione è davvero sterminata. In questa sede si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, l'imponente guida bibliografica di E. VAN DER VEKENE, Bibliotheca bio-bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis, Vaduz, I (1982), II (1983), III (1992), e gli oramai imprescindibili quattro volumi del Dizionario storico dell'Inquisizione, Pisa 2010 diretto da A. PROSPERI. Tra gli studi più recenti, si vedano, F. BÉTHENCOURT, L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVe-XIX siècle, Paris 1995; R. GARCÍA CÁRCEL, La leyenda negra. Historia y opinión, Madrid 1998; A. DEL COL - G. PAOLIN (a cura di), L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale, Trieste 2000; E. BRAMBILLA, Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo, Bologna 2000; A. PROSPERI, L'Inquisizione romana: letture e ricerche, Roma 2003; E. BRAMBILLA, La giustizia intollerante: Inquisizione e tribunali confessionali in Europa, secoli IV-XVIII, Roma 2006; A. DEL COL, L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006; J. TEDESCHI, Intellettuali in esilio: dall'Inquisizione romana al fascismo, Roma 2012; J.K. WICKERSHAM, Rituals of Prosecution: the Roman Inquisition and the prosecution of Philo-protestants in Sixteenth-century Italy, Toronto 2012; C.F. BLACK, Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura, Roma 2013; C.

L'età moderna è caratterizzata da una enorme produzione di Pratiche per inquisitori. Spesso legati tra loro da evidenti vincoli di dipendenza e di derivazione, i manuali compongono una sorta di rete nella quale le nuove opere solitamente apportano un semplice aggiornamento della disciplina contenuta nelle precedenti.

Il caso più eclatante, in tal senso, è costituito dalla riedizione del *Directorium Inquisitorum* di Eymerich fatta nel 1578 dal canonista Francisco Peña.⁶ L'opera, in cui veniva aggiornato e commentato il già celebre manuale di Eymerich, godette di una straordinaria fortuna e diffusione, testimoniati dalle numerose edizioni stampate tra il Cinque e il Seicento.⁷ Il successo della nuova edizione del *Directorium* era dovuto principalmente alla chiarezza espositiva del commentario che lo accompagnava e alla nuova struttura con cui l'opera veniva adesso proposta. Nella terza parte del *Directorium*, inoltre, venivano elencate sistematicamente tutte le fasi

MURPHY, God's Jury: the Inquisition and the Making of the Modern World, Boston-New York 2013; K. SULLIVAN, The inner lives of medieval inquisitors, Chicago-London 2013; M. FIRPO, La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553, Roma-Bari 2014. Espressamente dedicati all'Inquisizione spagnola, sono gli studi di H.C. LEA, A History of the Inquisition of Spain, 4 voll, Londra-New York, 1906-1907; B. LLORCA, La Inquisición Española, Santander 1953; A. S. TURBERVILLE, L'Inquisizione spagnola, Milano 1965; J. MARTÍNEZ MILLÁN, La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, 1984; J.A. ESCUDERO (a cura di), Profiles jurídicos de la Inquisición Española, Salamanca 1989; R.G. Cárcel, L'Inquisizione, trad. it. S. Baldi, Milano 1994; B. NE-TANYAU, The origins of the Inquisition in Fifiteenth Century Spain, New York 1995; J. PÈREZ, Breve storia dell'Inquisizione spagnola, trad. it. di L. Pugliese, Milano 2006; H. RAWLINGS, L'inquisizione spagnola, Bologna 2008; R. LÓPEZ VELA, Inquisizione spagnola, in Dizionario storico dell'Inquisizione, II, pp. 827-845. Sul tentativo di estendere l'Inquisizione spagnola nei territori italiani, che riuscì soltanto in Sicilia e in Sardegna, fallendo a Napoli e Milano, si rinvia a W. MONTER, Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge 1990, pp. 164-185; R. CANOSA, Storia dell'Inquisizione spagnola in Italia, Roma 1992. Mentre per l'Inquisizione in Portogallo, si vedano G. MARCOCCI, I custodi dell'ortodossia: inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma 2004; e E. CUNHA DE AZEVEDO MEA, Inquisizione portoghese, in Dizionario storico dell'Inquisizione, II, pp. 811-815.

- Directorium Inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici ...cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani, Romae 1578. Qui verrà utilizzata l'ed. Venetiiis 1595.
- Si veda A. BORROMEO, A proposito del 'Directorium inquisitorum' di Nicolàs Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche, in "Critica storica", (20) 1983, pp. 500-547. Sul celebre canonista Francisco Peña, che fu consigliere giuridico della diplomazia spagnola a Roma, oltre che uditore e poi decano della Rota romana, si veda V. LA-VENIA, Peña, Francisco, in Dizionario storico dell'Inquisizione, III, pp. 1186-1189.

della procedura secondo l'ordine proprio del processo, delineando in tal modo un *ordo* potenzialmente utilizzabile in ogni tribunale.⁸ Oltre al manuale di Eymerich, Peña cura le ristampe aggiornate di molti altri scritti significativi per il diritto processuale inquisitoriale, ristampati all'interno del vasto volume dei *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, De Iudiciis Criminalibus S. Inquisitionis*, pubblicato a Venezia nel 1584 come seconda parte dell'undicesimo tomo dei *Tractatus Universi Iuris*.⁹ Il celebre canonista spagnolo, dunque, aveva scelto la strada della 'continuità' con la dottrina precedente, inserendo le radicali novità giurisprudenziali del suo tempo sotto forma di un rassicurante commento o di un semplice aggiornamento alla luce di nuove e isolate norme pontificie.

Accanto alle riedizioni di opere precedenti, tra il XVI e il XVII secolo vedono la luce nuovi manuali, - quelli di Simancas, Farinacci, Carena, solo per citare i più noti e diffusi - che costituiscono altrettanti tasselli di un diritto procedurale comune alle Inquisizioni moderne.

Queste opere sono accomunate dall'elezione del processo inquisitoriale come tema principale delle trattazioni, dalla destinazione alla prassi giudiziaria, ma d'altro canto anche dall'approccio teorico tipico dei generi letterari della dottrina giuridica d'età moderna. Infatti, così come in altri generi letterari indirizzati alla prassi giudiziaria - i trattati o le raccolte di *decisiones* dei Supremi Tribunali, ad esempio - anche i manuali per inquisitori si caratterizzavano per la mole imponente e per il ricorso alla *communis opinio*: l'enorme numero di citazioni e allegazioni di *auctoritates*, indicate nei testi a supporto dell'orientamento degli autori, rendeva particolarmente complesso, per i fruitori di queste opere, rinvenire la disciplina processuale ricercata. La struttura classica del *tractatus*, in definitiva, rendeva questi testi poco adatti allo scopo pratico per il quale erano stati creati. ¹⁰

Per una dettagliata analisi della genesi e della struttura dell'opera, rinvio a A. ER-RERA, Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-X-VIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Bologna 2000, pp. 118 ss..

⁹ Cfr. G. COLLI, Bibliografia dei 'Tractatus' giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei 'Tractatus Universi Iuris', Venetiis 1584-1586, Roma 1992, pp. 97-103.

Sui generi letterari utilizzati dalla dottrina giuridica d'età moderna per le speculazioni sul processo, rinvio agli ancor basilari studi di M. ASCHERI, Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna, Bologna 1989, pp. 152-153; F. CALASSO, Medio Evo del diritto. I. Le fonti, Milano 1954, pp. 598-599; A. CAVANNA,

Ciò spiega la precoce comparsa, fin dalla fine del XVI secolo, di una serie di opere che pur essendo formalmente annoverate nel grande contenitore dei manuali per inquisitori, offrono del genere letterario un volto assai differente. Si tratta di succinti opuscoli, facilmente compulsabili dai giudici, che si limitano a descrivere i lineamenti essenziali della procedura inquisitoriale, semplificando quindi le più complesse e voluminose trattazioni dottrinali, riducendone i contenuti mediante l'estrapolazione degli elementi procedurali essenziali, e tralasciando quasi del tutto le chilometriche citazioni o allegazioni di *auctoritates*. ¹¹

Queste epitomi rimangono solitamente in forma manoscritta e di molte di esse sopravvivono spesso soltanto esemplari unici.¹²

Nell'alveo di queste opere rientra anche la *Introductio seu praxis inquisitorum*, redatta dallo stesso Francisco Peña. Singolarmente è proprio Peña ad accorgersi dell'esigenza di ridurre il dettato della sua edizione del *Directorium inquisitorum* per creare un manualetto semplice e di facile consultazione.¹³ Nel 1605, l'opera, sia pur incompleta, viene consegnata direttamente nelle mani del pontefice Paolo V, per poi circolare manoscritta nelle sedi periferiche dell'Inquisizione.¹⁴

Tra questi manuali, sintetici e poco inclini alle citazioni dottrinali un ruolo di primo piano assunse, fin dalla sua prima pubblicazione nel 1621, *Il Sacro Arsenale* di Eliseo Masini. ¹⁵ L'opera, redatta in italiano, fu ristampata e aggiornata per dieci volte fino al 1730, particolare

Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. I, Milano 1979, p. 221 ss; D. MAFFEI, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, Milano 1956, p. 36; G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, p. 20 ss.; R.C. VAN CAENEGEM, I sistemi giuridici europei, Bologna 2003, pp. 31 ss.

Per questa biforcazione dei manuali inquisitoriali in due generi letterari dalle caratteristiche differenti, a partire dal XVII secolo, rinvio ampiamente a ERRERA, Processus in causa fidei, cit., pp. 247 ss..

¹² Su queste pratiche manoscritte cfr. ivi, pp. 155-243.

¹³ Cfr. Borromeo, *A proposito del* 'Directorium inquisitorum', pp. 518-519.

L'opera, rimasta incompiuta, verrà arricchita dalle additiones di Prospero Farinacci; e poi pubblicata e commentata da Cesare Carena nel suo Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis, ed. Lione 1669, pp. 394-486. Sulle caratteristiche del testo si veda ERRERA, Processus in causa fidei, cit., pp. 250 ss..

E. Masini, Sacro Arsenale overo Prattica dell'Officio della Santa Inquisitione, Genova 1621.

questo che rivela lo straordinario successo di cui godette, per la chiarezza espositiva ma anche per la descrizione ordinata e particolaregiata della procedura inquisitoriale. ¹⁶

2. Il crepuscolo dell'Inquisizione in Sicilia

Inserita nell'alveo dell'Inquisizione spagnola, l'Inquisizione siciliana della piena età moderna rappresentava un luogo istituzionale dove la presenza verticistica della monarchia cedeva il passo alla protezione degli interessi dell'aristocrazia isolana, garantendo facili vendette e altrettanto facili impunità.¹⁷

Questa funzione 'politica' del tribunale del Santo Uffizio ne spiega la strenua difesa, nel passaggio al secolo dei Lumi, da parte di alcuni intellettuali siciliani, fieri oppositori delle nuove idee illuministe.

Personaggio simbolo di questa corrente tradizionalista, che utilizzava la storia come strumento di mantenimento dello *status quo*, è il canonico palermitano Antonino Mongitore.¹⁸

Sulle edizioni del Sacro Arsenale cfr. VAN DER VEKENE, Biblitheca bio-bibliografica, I, cit., pp. 45, 49, 54, 57, 61, 63-66. Di recente l'opera è stata ristampata sulla base di un'edizione bolognese del 1665 con il titolo: Fra Eliseo Masini, Il Manuale degli Inquisitori ovvero Pratica dell'Officio della Santa Inquisizione, Milano 1990.

Sull'Inquisizione siciliana, che fin dal 1500 operò per oltre due secoli come tribunale distrettuale dell'Inquisizione spagnola, si vedano i contributi di V. LA MANTIA, Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977; C. A. GARUFI, Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia, Palermo 1978; V. SCIUTI RUSSI, Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana nei secoli XVI e XVII, Napoli 1983, pp. 139-188; H. C. LEA, L'Inquisizione spagnola nel Regno di Sicilia, a cura di Vittorio Sciuti Russi, Napoli 1995; F. RENDA, L'Inquisizione in Sicilia. I fatti, le persone, Palermo 1997; M. S. MESSANA, Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna (1500-1782), Palermo 2002; M. LEONARDI, Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per magia e superstizione, Acireale-Roma 2005; M. RIVERO RODRÍGUEZ, La alteración del ritual como alteración del orden político: virreyes frente a inquisidores en Sicilia (1577-1596), in Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia, Roma 2008, pp. 207-231; M. TORRES ARCES, Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico. El tribunal de Sicilia en el siglo XVIII, in "Hispania Revista Española de Historia", (229) 2008, pp. 375-406; V. SCIUTI RUSSI, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre», Roma 2009; F. D'AVENIA, La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII), Roma 2015; V. LA MOTTA, Un antecedente storico dell'inquisizione spagnola: il modello siciliano, in "Revista Aequitas", (9) 2017, pp. 29-70.

Sulla vita e le opere di Antonino Mongitore, si rinvia a N. BAZZANO, Mongitore, Antonino, in Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 75, Roma 2011, versione

Attivo tra la fine del XVII secolo e la prima metà del XVIII, erudito dalla vasta produzione letteraria, autore di svariati componimenti in latino, italiano e siciliano, ¹⁹ Mongitore si può certamente considerare l'ultimo esponente della dottrina inquisitoriale siciliana.

La sua prima opera di rilievo fu la *Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus Siculis*, un corposo repertorio di autori e letterati siciliani, che, seppur non privo di macroscopici errori, gli garantì fama europea.²⁰

Nel 1717, a Palermo, Mongitore curò la redazione dei *Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia.*²¹ La raccolta degli atti del Parlamento fu realizzata su incarico della Deputazione del Regno e recava come premessa le *Memorie istoriche*. In queste, l'autore mostrando tutta la sua ostilità al nuovo re Vittorio Amedeo II di Savoia, asceso al trono dell'Isola dopo la guerra di successione spagnola, elaborò un autentico manifesto del baronaggio e del clero siciliano, in aperto contrasto con il centralismo sabaudo.²² Mongitore fornì una ricostruzione storica del diritto pubblico siciliano, esaltando sia il potere del Regno, che si esprimeva nell'assise parlamentare rispetto a quello del re, sia il carattere contrattuale del patrimonio normativo isolano, frutto di un accordo fra il Parlamento e il sovrano.²³

on line all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/antonino-mongitore_(Diziona-rio-Biografico)/. Sul ruolo politico dell'opera di Mongitore cfr. D. NOVARESE, Introduzione a Parlamenti generali ordinari e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 2001.

La maggior parte delle opere di Mongitore, riguardanti argomenti sacri e di interesse storico, soprattutto sulla città di Palermo, rimangono ancora oggi inedite e non studiate presso la Biblioteca comunale del capoluogo siciliano.

A. Mongitore, Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus Siculis, 2 voll., Palermo 1707-1714. Sull'opera, esemplata sulla Bibliotheca Neapolitana di Niccolò Toppi, si vedano i rilievi anche critici mossi da D. Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo 1859, pp. 6, 18, 116, 120-124.

²¹ Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, a cura di A. Romano.

V. SCIUTI RUSSI, Costituzionalismo siciliano e centralismo piemontese in conflitto: i Parlamenti del Regno di Sicilia nelle «Memorie istoriche» di A. Mongitore (1717), in Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secolo XV-XX), Atti del convegno internazionale, Perugia 1982, Rimini 1983, pp. 331-344.

Le argomentazioni proposte da Mongitore irritarono profondamente il governo sabaudo che tra il 1717 e il 1718 vietò la stampa e la vendita dell'opera. La sera del 2 luglio 1719, proprio quando si avviava a conclusione l'esperienza sabauda in Sicilia, gli esemplari dell'opera furono pubblicamente bruciati per volere del viceré

Una Praxis per un'Inquisizione al tramonto

Storico erudito, conservatore e reazionario, Mongitore fu, come accennato, personaggio di spicco dell'Inquisizione siciliana nella prima metà del Settecento. A lui, infatti, gli Inquisitori siciliani affidarono l'incarico di redigere la relazione del solenne *autodafe*, l'atto pubblico di fede celebratosi a Palermo nel 1724.²⁴

L'opera, che venne data alle stampe lo stesso anno, si apre con un elogio del tribunale inquisitoriale e del suo operato nel Regno, "da cui è stato sempre conservato nella purità della Cattolica Religione, da che fu in essa fondato; poiché egli invigilando alla sua custodia, non ha mai permesso, che sorgesse a contaminarlo pestifero fiato d'empia dottrina, opposto al candore della Santa Fede". 25 Tutta la trattazione è incentrata sulla descrizione del rogo che ebbe come protagonisti due religiosi accusati di eresia quietista, fra Romualdo e suor Gertrude, giustiziati dopo oltre un ventennio di reclusione e torture. Nella compiaciuta e minuziosa descrizione della cerimonia dell'autodafé, ultimo e anacronistico sussulto di una istituzione ormai giunta al suo epilogo, Mongitore si rivelava compiacente corifeo del nuovo regime politico. La cerimonia, infatti, più che un monito per eventuali eretici era piuttosto un momento di celebrazione del cambio dinastico sul trono dell'isola. L'imperatore Carlo VI d'Asburgo, re di Sicilia dal 1720, promotore e finanziatore del grande rogo, vedeva in questo atto pubblico un'occasione per sottolineare il ruolo della nuova dinastia regnante e il ripristino delle istituzioni siciliane dopo il travagliato decennio piemontese. Allo stesso tempo la cerimonia era vista dal partito filo inquisitoriale come un mezzo per ridare forza e legittimazione alla presenza dell'Inquisizione in Sicilia. ²⁶ L'opera del Mongitore fu ritenuta funzionale a questi scopi, e venne ricompensata con la nomina dell'autore a Qualificatore e Consultore del tribunale del Santo Uffizio.

Annibale Maffei. Su queste vicende, rinvio a D. NOVARESE, *Introduzione*, cit., pp. XIX-XI IX

A. MONGITORE, Atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo a 6 aprile 1724 dal tribunale del S. Uffizio di Sicilia, dedicato alla maestà c.c. di Carlo VI imperatore e III re di Sicilia, Palermo 1724. Cfr. LA MANTIA, Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia, cit., pp. 93, 131; RENDA, L'Inquisizione in Sicilia, cit., pp. 165-170.

²⁵ MONGITORE, Atto pubblico di fede, cit., p. 1.

²⁶ Sulla valenza simbolica della cerimonia del 1724 all'interno della lunga crisi settecentesca dell'Inquisizione siciliana, rinvio a SCIUTI RUSSI, *Inquisizione spagnola e* riformismo borbonico, cit., pp. 22-33.

L'atto pubblico di fede, celebrato nel 1724, era il colpo di coda di un'istituzione destinata all'inesorabile declino sia dal punto di vista dell'operatività, con i processi antiereticali che nel corso del Settecento diminuivano di anno in anno, sia da quello dalla percezione nella cultura europea dell'Inquisizione come un'istituzione anacronistica e oscura.²⁷ Da un punto di vista istituzionale, poi, con l'arrivo in Sicilia della dinastia borbonica, portatrice di una politica fortemente giurisdizionalistica e con la successiva scelta di rendere il Santo Uffizio isolano autonomo rispetto alla *Suprema* di Madrid, l'Inquisizione siciliana cessava di essere una struttura indissolubilmente integrata al governo della monarchia.²⁸ Il Tribunale perdeva così il suo ruolo di strumento dell'assolutismo, ora svolto dal ceto togato, e l'antico potere, connesso soprattutto alla difesa degli abusi e dei reati commessi dalla nobiltà isolana.²⁹

3. Una pratica inedita: la Praxis inquisitionum nella biblioteca di Antonino Mongitore

Nel 1766, la biblioteca del Senato palermitano riceve in dono da Francesco Serio la collezione libraria ereditata dallo zio Antonino Mongitore.³⁰

²⁸ Cfr. R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. "La fondazione ed il tempo eroico" della dinastia, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972, pp. 461-984; TORRES ARCES, Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico, cit., pp. 375-406.

RENDA, L'Inquisizione in Sicilia, cit., p.165, informa dell'unanime condanna dell'atto di fede del 1724 da parte degli intellettuali europei. Lo criticheranno, aspramente, nel tempo, Victor Hugo, Ernest Renan e il criminalista Francesco Carrara. Secondo il teologo massone dell'Università di Copenaghen, Friedrik Münter, sarebbe stato proprio il disappunto causato dalla lettura di alcune pagine dell'opera di Mongitore a rinsaldare nella seconda metà del XVIII secolo, nel viceré Caracciolo l'idea di abolire il Santo Uffizio siciliano; cfr. F. MÜNTER, Histoire de l'Inquisition de Sicile par M. Friedrik Münter, Paris 1798, p. 27 sul quale si rinvia a SCIUTI RUSSI, Riformismo settecentesco e inquisizione siciliana, cit., p.23 e ss..

Per lo stretto connubio tra Inquisizione e ceto baronale siciliano dagli anni di Filippo II in poi, rinvio a SCIUTI RUSSI, Astrea in Sicila, cit., pp. 139-188; ID., Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II, in "Rivista storica italiana", (101) 1999, pp. 34-67.

G. DI MARZO, I manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo / indicati e descritti dal can. Gaspare Rossi; [poi] indicati e descritti dall'ab. Gioacchino Di Marzo, Palermo 1873-1934, p 111. Francesco Serio e Mongitore, nato a Palermo nel 1707 e morto

Una Praxis per un'Inquisizione al tramonto

Tra i manoscritti posseduti dall'eminente canonico e storico palermitano, custoditi oggi presso la Biblioteca Comunale di Palermo, è conservata, alla segnatura 2 Qq. D. 20, un'operetta dedicata alla prassi giudiziaria dell'Inquisizione spagnola, intitolata *Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii*.

Già dal titolo, che rinvia immediatamente alla materia del processo inquisitoriale, la *Praxis inquisitorum* sembra potersi agevolmente inserire all'interno della composita galassia formata dalle pratiche o manuali per inquisitori.³¹

Dei due tipi di manuali per inquisitori sopra descritti, la *Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii,* rientra tra i compendi brevi e semplici creati per facilitare il lavoro dei giudici nel reperimento della norma procedurale da applicare. La *Praxis inquisitionum* si presenta, infatti, come un manoscritto di modeste dimensioni, dall'aspetto dimesso, anonimo, non datato e redatto in lingua italiana, nel cui contenuto le allegazioni dottrinali sono presenti ma non preponderanti rispetto al resto del testo.

Tuttavia, ad una lettura più attenta, il testo rivela spunti di interesse per certi versi sorprendenti. A differenza di molti dei manuali dello stesso genere, la *Praxis inquisitorum* ha la peculiarità di descrivere compiutamente solo i comportamenti ereticali, relegando la descrizione della procedura a qualche stralcio di secondo piano. Come si vedrà meglio più avanti, si ha l'impressione che l'autore abbia sele-

nel 1766, fu parroco della chiesa di San Giacomo alla Marina a Palermo. Socio di diverse Accademie svolse incarichi di rilievo nella Chiesa palermitana: giudice ed esaminatore sinodale, consultore e qualificatore dell'Inquisizione. Curò la riedizione dei *Parlamenti generali ordinarij et straordinari* (Palermo 1749). Su Francesco Serio si veda Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia*, I, p. 204 e F. STRANO, *Catalogo ragionato della biblioteca Ventimilliana esistente nella Regia Università degli Studi di Catania*, Catania 1830, p. 462.

Sui manuali per inquisitori si rinvia ampiamente a ERRERA, *Processus in causa fidei*, cit., e alla bibliografia ivi citata. Tra i molteplici studi che affrontano il tema del processo inquisitoriale si vedano, il recente volume di A. SANTANGELO CORDANI, «La pura verità». Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento, Milano 2017; oltre a R. CANOSA, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, I-V, Roma 1986-1990, pp. 225-246; e TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 93-123. Per quanto riguarda specificamente l'Inquisizione spagnola, si rinvia a J.M. GARCÌA MARÌN, *Proceso inquisitorial-proceso regio. Las garantìas del procesado*, in "Revista de la Inquisiciòn", (7) 1998, pp. 137-149.

18

zionato e tradotto in italiano dei brani provenienti da un'altra opera, creando così uno strumento di lavoro utile magari per se o per chi veniva a contatto con l'Inquisizione spagnola sia in veste di pratico che di studioso.

Mai data alle stampe, la *Praxis inquisitorum* conservata fra i manoscritti di Mongitore costituisce, molto probabilmente, un adattamento in lingua italiana di passi tratti da varie pratiche inquisitoriali di ambiente spagnolo. Si tratta di un mosaico di brevi descrizioni che più che a delineare la 'pratica' inquisitoriale, ossia il rito, la procedura adottata e da adottarsi, ad uso quindi degli operatori del tribunale dell'Inquisizione, si concentra sulla descrizione di alcuni comportamenti ereticali, particolarmente frequenti ovvero particolarmente insidiosi.

La *Praxis inquisitorum* era dunque uno strumento di lavoro, una guida aggiornata degli usi inquisitoriali spagnoli, che doveva essere di grande utilità per un personaggio come Mongitore.

Nonostante la perdurante crisi istituzionale e l'arrivo anche in Sicilia del rinnovamento portato dalle idee illuministe, l'Inquisizione isolana, anche nel Settecento, sembrava animarsi di inaspettata vitalità proprio nell'ambito della elaborazione dottrinale. In tal senso proprio la presenza della *Praxis Inquisitorum* nella biblioteca personale di Mongitore pare un tassello importante in questo mosaico. L'erudito canonico palermitano, nella sua veste di Qualificatore e Consultore del Santo Uffizio, doveva certamente avvertire l'esigenza di possedere un manualetto riportante stralci del rito inquisitoriale spagnolo praticato anche in Sicilia, rimaneggiato, e magari tradotto, per meglio venire incontro ai suoi interessi teorici e pratici.

La *Praxis Inquisitorum* della biblioteca di Mongitore è un testo particolarmente interessante in quanto si inserisce pienamente nel quadro di una ricca produzione dottrinale che vede la luce in Sicilia nella prima metà del secolo XVIII.

Nel 1700, infatti, vengono date alle stampe a Palermo, per ordine del Tribunale dell'Inquisizione siciliana, le anonime *Istruzioni del Santo Officio di questo Regno di Sicilia ed isole coadiacenti*. L'opera si presenta come un breve prontuario, che come attesta il frontespizio è destinato "per uso e commodo delli RR. Commissari del Regno". Nelle Istruzioni è descritta in lingua volgare e senza alcun riferimento a fonti dottrinali, la procedura che i giudici della fede dovranno utilizzare

al cospetto di rei che spontaneamente si presentino dinnanzi al tribunale per autoaccusarsi di eresia. Si tratta di un rito che solitamente si articolava in tre udienze, nelle quali il giudice doveva verificare il reale pentimento del reo al fine di riconciliarlo nel grembo della Chiesa.

Sempre alla prima metà del secolo XVIII, e precisamente al 1744, risale la pubblicazione a Palermo del *Metodo di procedere nel Tribunale del Santo Ufficio della Inquisizione di questo Regno di Sicilia.*³² L'opera, voluta dagli Inquisitori Giovanni Tadone e Pietro Galletti, è una traduzione in volgare dell'originale *Orden que comunemente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion.*³³ Si tratta di un breve compendio redatto in spagnolo e destinato soltanto ai tribunali inquisitoriali iberici, in cui l'autore, Pablo Garcia, descrive la prassi processuale avvalendosi ampiamente di formulari di facile consultazione per i giudici, e trascurando completamente le allegazioni dottrinali.

Infine, nel 1748 è Antonino Mongitore a curare la pubblicazione postuma dei Fragmenta juris, et praxis ad sacrum fidei tribunal spectantia, opera del Consultore e Qualificatore dell'Inquisizione siciliana Onofrio Giunta.³⁴ Nei sessanta brevi capitoli, scritti in latino e strutturati secondo lo schema della questio, l'autore risolve altrettanti interrogativi riguardanti non soltanto la procedura inquisitoriale ma anche aspetti sostanziali utili a definire la condotta ereticale. Così come nella Praxis Inquisitorum, anche nei Fragmenta juris l'autore fa ampio ricorso a citazioni dottrinali, restituendo solo dei frammenti, peraltro disordinati, della procedura adoperata nei tribunali antiereticali. Si tratta, anche in questo caso, di un compendio in cui vengono selezionati pezzi tratti da più ampie pratiche inquisitoriali di area spagnola. Se da una parte quindi le due opere assolvevano all'usuale compito di questo tipo di manuali, vale a dire quello di spiegare e facilitare la procedura inquisitoriale agli operatori dei tribunali antiereticali. Dall'altra, esse non recidevano il legame con le più complesse trattazioni teoriche Cinque-Seicentesche, evidenziando delle finalità legate

³² Cfr. M. S. MESSANA, *Inquisitori*, negromanti e streghe, cit., p. 218.

³³ P. GARCIA, Orden que comunemente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion acerca del processar en las causas que en el se tratan conforme à lo que esta proveydo por las instructiones antiguas y nuevas, Madrid 1591.

³⁴ O. GIUNTA, Fragmenta juris, et praxis ad sacrum fidei tribunal spectantia, opus postumum, Panormi 1748.

allo studio erudito e alla spiegazione del fenomeno inquisitoriale che rispecchiavano gli interessi non soltanto pratici di intellettuali come Antonino Mongitore che possedevano e utilizzavano questo genere di trattazioni. Ma nella Sicilia del XVIII secolo, queste opere rappresentano anche gli epigoni di una letteratura giuridica al servizio di un assetto politico e culturale che stava vivendo il suo lungo e inesorabile crepuscolo.

Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della Praxis Inquisitionum

Scorrendo l'indice dell'opera risalta immediatamente chiaro l'elemento che ne caratterizza la struttura, vale a dire la frammentarietà. Si susseguono, infatti, senza un apparente ordine, titoli che rimandano alla descrizione di condotte riconducibili al crimine di eresia ad altri nei quali vi è un immediato rinvio all'ambito processuale. A loro volta, i paragrafi all'interno di ciascun titolo risentono di questa mescolanza tra l'ambito sostanziale e quello procedurale. Nel testo, infatti, si alternano casi giurisprudenziali a passi dottrinali in una distribuzione che pare realmente casuale, e che non crea organicità nemmeno all'interno dei singoli titoli. Dalla struttura non traspare, quindi, un piano unitario e organico nell'opera, quantomeno nella sua traduzione. Pare infatti che il traduttore non si sia limitato a un'attività di traduzione del testo in lingua italiana, ma abbia effettuato una selezione di pezzi dell'opera originaria, scegliendo soltanto quelli che gli interessavano, formando un puzzle le cui tessere non collimano alla perfezione. Il risultato è talmente disomogeneo da far addirittura dubitare che le sue parti, completamente indipendenti l'una dall'altra, siano tratte tutte da una stessa opera di riferimento. Questo dubbio viene comunque dissipato dal carattere autoriale della *Praxis* originaria, che sia pur ridotta in brandelli ancora compare nella traduzione.

I paragrafi all'interno dei titoli non sembrano marcare delle distinzioni tematiche o delle classificazioni. A enfatizzare ancor più la disorganicità dell'opera vi è poi la presenza di lunghi titoli come ad esempio quello dedicato alle proposizioni ereticali che conta diciannove paragrafi a cui si alternano titoli come ad esempio riconciliati rilassati per delitti, talmente brevi da non essere nemmeno divisi in paragrafi.

L'autore è il vero *trait d'union* delle varie parti dell'opera. Questa, pur rimanendone incerta la paternità, è comunque il resoconto della prassi giurisprudenziale conosciuta dal suo autore. In tal senso, l'opera copre un ampio spettro temporale, riportando una casistica giurisprudenziale che dal 1546 arriva fino alla seconda metà del Diciassettesimo secolo e che coinvolge varie sedi inquisitoriali spagnole: Cordoba, Barcellona, Valladolid, Logroño, Maiorca, Santiago e soprattutto Saragozza. Proprio nell'Inquisizione della città aragonese dovette operare a cavallo degli anni quaranta del 1600 l'autore della *Praxis*,² dallo stesso luogo non a caso provengono molte delle controversie citate nel testo.³ Il maggior numero dei processi citati si concentra nella prima metà del Seicento;⁴ l'autore ne ha cognizione perché faceva parte delle Inquisizioni in cui i processi si erano celebrati⁵ oppure perché, come spesso rende noto nell'opera, conosceva gli incartamenti di "casi antichi"

La *Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii* è formata da ventiquattro titoli al loro interno suddivisi in paragrafi.

I titoli che formano l'opera sono i seguenti: Illuminati (8 paragrafi), Casate due volte (5 paragrafi), Lontani (6 paragrafi), Dei morti (6 paragrafi), Delle streghe (10 paragrafi), Magari et indovini (4 paragrafi), Dogmatisti o maestri (3 paragrafi), Relassi (3 paragrafi), Pertinaci et impenitenti (3 paragrafi), Delli bestemiatori (7 paragrafi), Proposizioni ereticali (19 paragrafi), Fatti ereticali (9 paragrafi), Volontarii confitenti (8 paragrafi), Ritrattanti la loro confessione (4 paragrafi), Riconciliati rilassati per delitti, Particolari delitti (2 paragrafi), Di coloro che fanno qualche cosa in disonore del Santo Officio (2 paragrafi), Di coloro che sono d'ordine sacro si casano (1 paragrafo), Di coloro che non essendo sacerdoti dicono messa e confessano (2 para-

² È lo stesso autore che trattando di un uso diffuso nell'Inquisizione di Saragozza rende noto nella *Praxis* (d'ora in avanti ms) che "quando io ero in quella dell'anno 1640" (ms. 11§ IX).

Delle ventidue controversie in cui l'autore cita la sede inquisitoriale di provenienza, quattordici provengono da Saragozza.

⁴ Tutti, tranne la prima controversia citata che si svolge nel 1546 a Cordoba ed un'altra svoltasi nel 1552 a Saragozza.

⁵ Oltre a Saragoza l'autore rende noto di aver seguito un caso a Barcellona, ms. 2 § IV.

⁶ In particolare per l'Inquisizione di Logroño, si veda ms. 22 § II.

grafi), Sollecitanti (14 paragrafi), Infedeli giudei o mori non battezzati (3 paragrafi), Testimonii falsi in causa di fede (6 paragrafi), Dell'inhabili (4 paragrafi), Fautori o recettatori di eretici o impedienti che non si castighino (7 paragrafi).

Vediamone in dettaglio il contenuto.

Gli Illuminati

Il primo titolo della *Praxis* è un'ampia pagina dedicata agli *Illuminati*. Nella descrizione delle caratteristiche di questa 'galassia' dell'eresia, l'autore della *Praxis* mette in evidenza l'aspetto della perversione morale e quello dell'inganno, entrambe le condotte perpetrate da uomini sapienti ai danni di soggetti ingenui e ignoranti.

Gli Illuminati, si legge nella *Praxis*, sono, solitamente confessori o comunque soggetti reputati dotti, utilizzano il proprio riconosciuto sapere, insegnando "sotto colore di santità e virtù qualche falsa dottrina indirizzata a cose oscene e di sensualità". I chierici o confessori, approfittando del credito vantato, come uomini dotti, ingannano le loro figlie spirituali per ottenere da queste favori di tipo sessuale e fanno credere loro che non di peccati si tratta, ma anzi di atti meritori, oppure che anche se peccati quelle condotte sono comunque scusate perché prevalente è l'ubbidienza dovuta al padre spirituale. La condanna per questi rei saranno le carceri *secrete* o pene più leggere se dimostreranno di non aver peccato nell'intento; asserendo di essere stati spinti da ignoranza o superficialità e non con la convinzione della veridicità delle teorie peccaminose che diffondevano. Se però vi è sospetto di eresia, dopo la condanna all'abiura del peccato si applicherà anche la confisca

Il fenomeno eretico degli Alumbrados (Illuminati) si diffonde, com'è noto, in molte regioni della Spagna sin dagli anni '20 del XVI secolo. I connotati di questa particolare condotta eretica sono assai ampi e ricomprendono, solitamente, misticismi e visioni di vario genere. La bibliografia sul tema è assai vasta ma in questa sede è sufficiente rinviare a A. HUERGA, Historia de los Alumbrados, 5 voll., Madrid 1978-1994.

⁶ Cfr. ms. 1.

L'autore cita anche un esempio di un tale che lui "trovò" il quale pure diffondeva false dottrine e proposizioni eretiche affermando che gliele aveva dettate Dio, a lui che prima neppure sapeva scrivere. In questo caso però era lo stesso finto Illuminato ad essere ingannato perché pazzo, e contro di lui non si poteva procedere (ms. 1).

dei beni e la sentenza verrà letta in pubblico.¹⁰ In caso di recidiva la condanna si inaspriva. L'autore della *Praxis*, a questo proposito, cita un caso, accaduto a Valladolid, in cui un chierico era rimasto pertinace nei suoi intendimenti ereticali e pertanto era stato condannato come eretico formale e consegnato al braccio secolare.

La consegna al braccio secolare, al quale faceva seguito la condanna alla pena capitale, era stata prevista dalla legislazione pontificia e teorizzata dalla dottrina prevalente. Francisco Peña, uno degli autori di riferimento della *Praxis*, nel suo commento al *Directorium Inquisitorum* di Eymeric, ne dava una descrizione esaustiva affermando che, in caso di pertinacia, l'estremo supplizio era inevitabile.¹¹

Solitamente – continua la *Praxis*– la condanna colpisce soltanto gli ingannatori. Le donne vengono invece ritenute incolpevoli e degne di misericordia e pietà, ¹²a meno che, lusingate dalle attenzioni ricevute, non abbiano cooperato negli atti criminosi fingendo ignoranza e semplicità. ¹³

Altra condotta rientrante nella categoria degli Illuminati è quella di coloro che fingono di esser santi o di avere apparizioni ed estasi al fine di ottenere dei vantaggi economici, approfittando del loro presunto rapporto privilegiato con Dio. L'autore propende per l'estrema severità nel punire questi comportamenti; negli esempi che egli dichiara di aver visto personalmente nelle inquisizioni di Saragozza, Lorena e Cordoba, tre inquisite vennero condannate alla abiura oltre a pene arbitrarie quali la frusta, ola reclusione in luoghi scelti dai giudici. 14

Ai chierici, i quali non possono peccare per ignoranza poiché più accorti nelle questioni di fede, può essere applicato un trattamento sanzionatorio ancora più duro, aggiungendo pene ulteriori, ad arbitrio del giudice.

EYMERICH-PEÑA, *Directorium Inquisitorum*, cit., pp. 268-273. Per la prima volta nell'opera viene menzionata la pena prevista per l'eresia, la consegna al braccio secolare, particolare interessante è dato dall'arrestarsi della narrazione proprio in questo punto. Il seguito è noto, il reo riconosciuto eretico subirà la condanna a morte eseguita dall'autorità secolare. Stranamente però l'autore della *Praxis*, solitamente molto attento alla descrizione dell'esecuzione delle pene, non menziona mai la fine della storia del reo riconosciuto eretico.

A sostegno di questa visione l'autore cita P. FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, Rome 1616. Qui verrà utilizzata l'ed. Lugduni 1621, pp. 31- 33.

Come sostenuto da T. SANCHEZ, Opus morale in praecepta Decalogi Decalogi reu. p. Thomae Sanchez, Madriti 1613, p. 84, in questi casi anche la donna ha colpa in quanto "nolui intelligere ut bene agere".

¹⁴ Cfr. ms. 1 § IV.

Vengono da ultimo citati molti esempi, riguardanti gli Illuminati, relativi ad episodi accaduti a Siviglia durante l'indulto del 1623. Emblematico il caso di un prete che "sotto mantello di spirito" aveva diffuso false e pericolose dottrine; e nonostante fosse morto, la sentenza di condanna venne letta in pubblico dinnanzi alla sua statua. L'autore spiega che si trattava di un'eccezione, in quanto solitamente nell'Inquisizione non si uscivano in pubblico le statue o le effigi dei morti tranne che per consegnarle all'autorità secolare o per riconciliarle. Ma in questo caso "fù conveniente di fare questa dimostrazione in tempo che in Siviglia, et in altre parti, vi erano per esperienza tanti gabba mondo". 15

2. Le "casate due volte"

Il secondo titolo dell'opera è dedicato alle persone casate due volte. Come spiega chiaramente l'autore, la condotta si verifica quando un reo già sposato si "casa" un'altra o più volte ancora. Durante l'istruttoria normalmente il reo dovrebbe essere carcerato, senza però confisca dei beni. La carcerazione è resa necessaria per evitare la fuga durante il periodo in cui bisogna verificare la sussistenza di entrambi i matrimoni. Si può ovviare allo stato di carcerazione se il reo si presenta ai giudici spontaneamente prima ancora di essere accusato: in questa circostanza anche l'eventuale pena sarà più leggera. L'autore precisa che, per godere di questo miglior trattamento processuale, il reo deve presentarsi ai giudici prima di essere accusato, non sarà invece sufficiente essersi presentato "raptu probationis", cioè mentre si sta fabricando il processo e pigliando le informazioni". 16Si tratta di una consuetudine diffusa e applicata in Spagna, tanto che l'autore non nasconde il suo stupore nel descrivere un caso verificatosi a Siviglia nel 1639 in cui l'uso venne disatteso e l'Inquisizione confermò al reo la pena ordinaria. 17 Questa consiste nell'abiura de levi, a cui si aggiungono cinque anni di galera e un numero imprecisato di frustate. Ad attenuare il rigore della pena ordinaria, oltre al presentarsi spon-

¹⁵ Cfr. ms. 1§ VIII.

¹⁶ Cfr. ms. 2.

¹⁷ Cfr. ms. 2§ IV.

taneamente prima di essere accusati, ¹⁸ può anche concorrere il rango sociale elevato del reo, che potrebbe per questo non subire le frustate e la galera. ¹⁹ Inoltre, secondo la dottrina di Simancas e Farinacci, "l'uomo di qualità" potrebbe anche vedere addolcita la sua sanzione in presenza di circostanze di fatto, quali l'assenza prolungata che gli potrebbe aver fatto erroneamente ritenere morta la prima moglie. ²⁰ Pene più leggere sono inoltre applicate alle donne che si casino due volte, perché si presume che esse pecchino solitamente per ignoranza e senza malizia. A tal proposito, l'autore cita l'esempio di un caso a cui pare aver assistito personalmente, in cui una donna si era sposata per due volte, perché così consigliata dal suo confessore. La donna quindi pecca per ignoranza, per aver dato credito al religioso e, per tale ragione, viene punita lievemente. ²¹

3. I "lontani"

I *lontani*, come spiega l'autore nell'introdurne il titolo, sono coloro contro i quali si è raggiunta, tramite testimonianze, una ragionevo-le presunzione di colpevolezza di eresia, ma non una prova piena.²² Citati a comparire o sottoposti a mandato di cattura, essi fuggono e si danno alla latitanza. In questi casi, l'inquisitore pubblica un editto con un termine di comparizione di trenta giorni, spirati inutilmente i quali, l'assente sarà considerato scomunicato. Trascorso un ulteriore

In tal senso, l'autore descrive un caso avvenuto a Barcellona da lui seguito, in cui un tale "casatosi due volte" e presentatosi al giudice prima di essere accusato, usufruisce di una pena, che su iniziativa del Consiglio dell'Inquisizione, viene ridotta. Infatti, dovrà scontare solo due anni di galera e non cinque, come previsto dalla pena ordinaria, e non dovrà subire le frustate (ms. 2 § IV).

Secondo l'autore, infatti, si possono applicare a tali rei privilegiati le più tenere pene del disterro o della sanzione pecuniaria.

D. SIMANCAS, De catholicis institutionibus liber, ad praecavendas & extirpandas haereses ad modum necessarius, tertio nunc editus, Valladolid 1572. Qui verrà utilizzata l'ed. Romae 1575 p. 91; FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 12-13.

²¹ Cfr. ms. 2§ II.

Sulla prova nel processo penale per tutto il Medioevo fino all'Età Moderna, e più in generale sul sistema probatorio in tale periodo, si vedano G. ALESSI, Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno, Napoli 1979, p. 3 ss.; F. CORDERO, Riti e Sapienza del diritto, Bari 1985, pp. 555-568.

anno dalla scomunica senza che sia avvenuta la costituzione in giudizio, il reo viene condannato come eretico contumace, senza la presenza di difensore o curatore, la sua statua viene consegnata al braccio secolare e i suoi beni confiscati.

In dottrina pare esservi disaccordo sul *dies a quo* della confisca. Secondo Farinacci questa doveva decorrere dal momento in cui era stata commesso il delitto di eresia,²³ mentre a parere di Simancas e Sanchez i beni dovevano essere confiscati dal primo giorno in cui il reo era dichiarato contumace.²⁴ Nella prassi giurisprudenziale pare prevalere la visione di Farinacci che infatti l'autore della *Praxis inquisitionum* vide praticata nel caso di un "assente e fuggitivo" verificatosi a Siviglia, e più volte all'interno del Consiglio dell'Inquisizione.²⁵ La delibera sulla confisca dei beni acquisisce subito la definitività della cosa passata in giudicato. Infatti, anche nel caso in cui il reo dichiarato eretico contumace si presenti e vengano accolte le sue difese, essendovi evidenti prove di innocenza, i suoi beni rimangono confiscati.²⁶

Il periodo di un anno tra la scomunica del reo assente e la sua condanna come eretico contumace, può essere ridotto in presenza di prove ancor più concludenti sulla sua colpevolezza. Ma, di converso, il periodo può essere anche dilatato se l'inquisito attesti un'infermità o altre cause legittime che gli impedirono di presentarsi dinnanzi al giudice. In simili circostanze può essere concessa una proroga fin tanto che non cessi il motivo dell'impedimento.²⁷ Quando si ha invece prova certa che l'assente si sia dato alla fuga,

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 257-267. Farinacci evidenzia la necessità della prova testimoniale che attesti il momento in cui il delitto di eresia venne commesso.

²⁴ Cfr. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 37; SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 341.

²⁵ Cfr. ms. 2§ V.

Sullla confisca dei beni nel tardo diritto comune, specialmente con riguardo ai reati di natura politica, si vedano i recenti studi di S. SALVI, La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXXIII (2010), pp. 199-235, e A. MONTI, Illegitimate Appropriation or just Punishment? The Confiscation of Property in ancien régime Criminal Law and Doctrine, in Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries, Bern 2012, pp.15-35.

L'autore cita un caso, che egli vide, in cui il Consiglio dell'Inquisizione aveva accordato una proroga di quattro mesi a degli inquisiti che non avevano potuto presentarsi al processo poiché si trovavano fuori dalla Spagna (ms. 3).

Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della paxis inquisitionum

i suoi beni vengono immediatamente sequestrati, con la possibilità di toglierli dal possesso sia dei parenti prossimi del fuggitivo che di terzi estranei.²⁸

In caso di morte del reo assente, ma prima della dichiarazione di contumacia, il processo si interrompe, a meno che non si abbia prova certa della sua colpevolezza e, come sostiene Simancas, non si sia vicini al decorrere dell'anno di assenza dell'inquisito dal processo.²⁹

4. I morti

Il principio appena enunciato guida tutta la disciplina descritta nel titolo *De i morti*. Se da una parte, infatti, l'esigenza della persecuzione dell'eresia impone che il processo non si fermi neanche dinnanzi alla morte dell'inquisito, dall'altra è chiaro anche agli inquisitori che il defunto ha certamente minori mezzi per difendersi dall'accusa rispetto ai vivi. Per continuare a procedere contro il morto, quindi, sono necessarie prove concordanti che lascino presumere la colpevolezza del reo. Si tratta di un principio generale su cui pare vi sia accordo in dottrina.³⁰ Il processo continuerà con la convocazione degli eredi del defunto e di tutti i terzi che abbiano un interesse nella difesa del reo e del suo patrimonio, che in caso di condanna verrà confiscato.³¹ In se-

L'autore cita un caso del 1620, in cui il Consiglio decise per il sequestro di beni che sebbene detenuti da terzi erano comunque ancora nella disponibilità di un reo fuggitivo. Immediatamente dopo viene invece riferito che gli inquisitori di Saragozza, pur avendo preso visione del caso precedente, spesso decidevano in simili situazioni di non sequestrare i beni detenuti da terzi.

D. SIMANCAS, Theorice et praxis haereseos, siue Enchiridion iudicum violatae religionis. Cui nunc primum accesserunt opuscula duo eiusdem argumenti, scilicet Annotationum in Zanchinum, cum animaduersionibus, in Campegium, liber singularis. De patre haeretico, liber singularis. Eodem auctore. ... Cum summarijs locupletissimis, nuperadiectis, Venetiis 1568. Qui verrà utilizzata l'ed. Venetiis 1573, fol.. 71r.

J. ROJAS, Singularia iuris in fauorem fidei, haeresis que detestationem, Tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus. E tpriuilegijs inquisitorum. Authore Ioanne a Roias, ...Cum annotationibus Francisci Pegnae ... Adiectis Quaestionibus 25. Coram iudicibus fisci sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada ...,Venetiis 1583, fol. 82r.

Il processo prosegue senza la convocazione degli eredi o dei difensori nel caso in cui il reo muoia dopo aver già confessato, o comunque dopo che già siano stati raccolti tutti gli elementi probatori idonei a dichiararlo eretico formale. L'autore

guito alla dichiarazione di colpevolezza, che dovrà scaturire da prove assolutamente chiare e piene, la statua del reo e le sue ossa, una volta esumate, verranno consegnati all'autorità secolare per essere bruciati e i beni verranno confiscati.

Una situazione particolare è quella del reo che si suicidi in carcere durante lo svolgimento del processo. In questo caso non si ammettono le difese a favore dell'inquisito e il suicidio è visto come un grave indizio di colpevolezza. L'autore cita comunque due casi, a cui egli aveva assistito personalmente, nei quali il suicidio non necessariamente coincise con la presunzione di eresia, poiché "non si presume com'eretico, con colui che si uccide; potendo avere altra caggione che lo discolpi, come un' humore melanconico ò pazzia."³²

5. Le streghe

Nel titolo *Delle streghe*, l'autore non descrive dettagliatamente la condotta ereticale della stregoneria, condannata ufficialmente da Papa Innocenzo VIII con la Bolla *Summis desiderantes affectibus*, del 1484,³³ ma utilizza una succinta illustrazione della procedura da applicare per la punizione di tale crimine. L'intento è chiaramente quello di sottolineare alcune linee guida che l'Inquisizione spagnola, all'inizio del XVII secolo, riteneva oramai imprescindibili nella lotta a un'eresia dai caratteri sempre più complessi.³⁴ L'autore stesso, infatti,

afferma, infatti di aver vista applicata questa disciplina "semplificata" molte volte nelle Inquisizioni di Lovanio e Lorena. Si veda ms. 4 § IV.

³² Cfr. ms. 4 § III.

Per il testo della Bolla di Innocenzo VIII si veda, Bullarium romanum novissimum, I, Romae 1638, p. 330. Sul contenuto e gli effetti dell'atto normativo si rinvia a G. BONOMO, Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all'Italia, Palermo 1985, pp. 165 e ss.; H. TREVOR-ROPER, La caccia alle streghe in Europa nel Cinquecento e nel Seicento, in Id., Protestantesimo e trasformazione sociale, trad. it., Roma-Bari 1975, pp. 133 e ss..

Per la persecuzione della stregoneria nell'ambito dell'Inquisizione spagnola sono imprescindibili i contributi di H.C. LEA, A History of the Inquisition of Spain, vol IV, cit. pp. 210 e ss; G. HENNINGSEN, The Witches' Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614), Reno 1980; J.P. DEDIEU, The Inquisition and popular culture in New Castile, in S. Haliczer (a cura di), Inquisition and Society in Early Modern Europe, Londra 1987, pp. 129-146; W. MONTER, Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge 1990, pp. 257 e ss.; C.M. TAUUSI-

nell'introdurre la narrazione avverte che "nelle cause di stregaria è necessario andare con molta circospitione per la gran varietà di opinioni che s'anno scritto, e molto più per lo scrivere".³⁵

Il riferimento ai processi contro le streghe celebratisi a Logroño dal 1608 al 1612 mette in luce un momento di svolta nel rapporto tra l'Inquisizione spagnola e la stregoneria. Proprio l'ondata repressiva evidenziatesi in questi processi causò la reazione da parte dei più alti esponenti della Chiesa e una frattura tra il vertice dell'Inquisizione che auspicava una politica più garantista e gli inquisitori locali che sempre più intensificavano la caccia alle streghe. L'esito di questo conflitto fu l'Istruzione emanata dal Consiglio alle inquisizioni locali nel 1614. Nell'emanare le linee guida nel svolgimento dei futuri processi per stregoneria, si raccomandava alle Inquisizioni locali cautela, clemenza verso gli inquisiti e scetticismo nei confronti delle accuse fondate soltanto sulle credenze popolari. Si tratta di un atteggiamento che da questo momento in poi avrebbe contraddistinto l'Inquisizione spagnola con le sue sentenze miti nei confronti delle presunte streghe.

Gli stralci di procedura riportati nella *Praxis inquisitionum* risentono evidentemente di questo clima garantista che pervade i processi per stregoneria. Così, sostiene l'autore che è necessario distinguere quelle che sono le illusioni e gli inganni causati dal demonio, che rimangono però meri vagheggiamenti equiparabili a sogni notturni, dalle pratiche rituali che prevedono elementi di magia e stregoneria nelle quali si rinnega la fede in Dio in favore di Satana, formando

ET, Ponzonaenlosojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI. Zaragoza 2000; O. DI SIMPLICIO, Stregoneria, Spagna, in A. Prosperi (a cura di), Dizionario Storico dell'Inquisizione, III, pp. 1533-1537.

³⁵ Cfr, ms. 5§ I.

Nei diciotto articoli delle Istruzioni del 29 marzo 1614, il Sant'Uffizio accoglie in pieno le critiche mosse contro la caccia alle streghe perpetrata soprattutto nella Spagna del nord all'inizio del Seicento. In particolare, l'inchiesta svolta su incarico della Suprema, dal licenciado Alfonso de Salazar y Frias, membro del Tribunale di Logroño e canonico di Jaen, aveva evidenziato in cinque rapporti che proprio gli inquisitori di Logroño nella loro caccia alle streghe avevano commesso una serie di gravissimi errori e avevano addirittura estorto confessioni e fabbricato prove false pur di suffragare le proprie indagini. Sull'Istruzione del 1614, si veda HENNINGSEN, The Witches' Advocate, cit., pp. 371-376.

delle pericolose sette.³⁷ Solo queste ultime costituiscono comportamenti ereticali, per l'accertamento dei quali è necessaria una prova maggiore rispetto a quella richiesta per gli altri delitti. 38 Uno volto tollerante è inoltre offerto dalla pur scarna descrizione delle pene da applicare nei casi di stregoneria. Da una parte, infatti, si menziona spesso la riconciliazione anche per rei maggiori di dodici anni, se donne, e di quattordici, se uomini, che reiterino più volte il delitto. Costoro non verranno abbandonati al braccio secolare e saranno puniti con pene lievi che non comprendono la confisca dei beni.³⁹ Le minori di dodici anni e i minori di quattordici sia pur capaci, andranno invece assolti dal delitto. Tutta la procedura pare retta dall'intreccio tra l'Istruzione del Consiglio del 1614 e le istruzioni emanate dalle Inquisizioni locali di Valladolid e Logroño. In generale, comunque in tutte le fasi del processo contro la stregoneria viene enfatizzata la presenza del Consiglio che sovraintende e autorizza tutti gli atti procedurali descritti.

6. Magari e indovini

Il titolo dei *Magari e indovini* è strettamente connesso al precedente dedicato alla stregoneria. Ma già dall'esordio, l'autore ne chiarisce la differenza: "vi è un'altra sorte di gente le quali usano alcune magarie, e cose superstitiose, che non arrivano ad essere eretici et apostati come le streghe". ⁴⁰ Il loro scopo è quello di ottenere denaro promettendo di guarire da malattie o di liberare da sortilegi, attraverso dei rituali magici. ⁴¹Si tratta di condotte che rimangono al

³⁷ Cfr. LEA, A History of the Inquisition, vol. IV, cit., p. 210.

Sugli indizi idonei a integrare la prova del delitto di stregoneria, l'autore cita ampiamente B. DA COMO, Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis ... et eiusdem Tractatus De strigi bus cum annotationibus Francisci Pegñae ... Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis, Romae 1584, pp. 147-148.

³⁹ L'autore sottolinea che a rigor di diritto i beni dovrebbero confiscarsi, ma nei "tempi recenti" oramai questa sanzione non si vede più applicata.

⁴⁰ Cfr. ms. 6.

Per la descrizione di questi rituali, l'autore si affida a A. DIANA, Resolutionum moralium pars quarta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter ... explicantur ... Prodit nunc primum ..., Ludguni 1636, pp. 392-393.

limite rispetto a quelle che integrano il crimine di eresia, mescolando, inoltre, violazioni della sfera del sacro e dell'ambito del profano. Sebbene il principio guida in simili casi postulerebbe l'impossibilità di intervenire da parte degli Inquisitori "nisi sapiant heresim manifestam", 42 nella prassi la giurisdizione inquisitoriale non pare incontrare limiti, purché che vi sia anche una sola una violazione che coinvolga l'ambito del sacro. La dottrina rappresentata, in questa circostanza, da Farinacci e Peña, fondata su alcune Bolle pontificie di Sisto V e Urbano VIII, giustificava la pervasività dell'intervento inquisitoriale, 43 che tra il 1612 e il 1631 si era ampliato fino a riguardare tutte le fattispecie criminose in qualche modo connesse con la superstizione e la magia. 44 Tra queste vi è anche l'astrologia, quando è esercitata per fare previsioni o indovinare eventi futuri o date. Se la condotta ha prodotto molti danni o si è prolungata nel tempo merita pene severe come l'abiurare in pubblico, l'esilio e anche una sanzione pecuniaria, sempre che le condizioni economiche del reo la consentano.

L'autore della *Praxis inquisitionum* cita i casi di due sacerdoti, entrambi presunti indovini, di cui uno divenne particolarmente famoso perché aveva indovinato la data e la modalità della morte del re di Francia; a conclusione del processo egli abiurò *de levi suspicione* e fu condannato all'esilio e alla sospensione dal suo ordine religioso. L'altro, "che non era tanto eminente", fu confinato in un monastero per un anno, sottoposto a una sanzione pecuniaria di cinquanta scudi e alla sottrazione di tutti i libri di astrologia in suo possesso, anche quelli dell'astrologia "permessa." ⁴⁵

Con squarci di tolleranza, che sono molto frequenti nella *Praxis*, l'autore espone delle cause attenuanti la severità delle pene solitamente applicate. Così, ad esempio, può essere sottoposto a un trattamento sanzionatorio meno grave chi si presenti dinnanzi al giudice

⁴² Cfr. ms. 6.

Sulla creazione dottrinale di questa vastissima giurisdizione si veda, FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 72-73; EYMERICH-PEÑA, Directorium Inquisitorum, cit., pp. 336-337.

L'autore della Praxis riconosce come unico limite al potere inquisitoriale il non poter duplicare le sanzioni ad un reo già condannato dal braccio secolare. Cfr. ms. 6 § I.

⁴⁵ Cfr. ms. 6 § I.

autoaccusandosi prima di essere catturato, oppure chi commetta il delitto senza particolare malizia, perché magari ignorava di perpetrare una condotta proibita dal Sant'Uffizio.⁴⁶

7. Dogmatisti o maestri

Nessuna clemenza invece traspare nel titolo dedicato a Dogmatisti o maestri. Fin da subito l'autore enuncia la pena a cui andranno incontro questi tipi di trasgressori, l'abbandono al braccio secolare. Si tratta del più grave tra i supplizi, che si applica agli eretici formali e per il quale solitamente non sono ammessi atti di clemenza. Dopo aver confessato e con l'ulteriore avallo di testimoni a suo carico, il dogmatista "dignus nulla venia est", un'affermazione che trova riscontro nel trattamento sanzionatorio oltre che nell'eminente pensiero di Rojas e Simancas.⁴⁷ Quasi a voler giustificare questa durezza di trattamento, l'autore definisce in termini succinti ma chiari la gravità della condotta del dogmatista, colui "che inventerà nuove eresie ò la palesa di nuovo portandola d'altre parti, insegnandola magistrevolmente di forte che cagioni gran danno con la sua dottrina...".48 L'unica concessione, che pare potersi accordare al dogmatista, riguarda la sfera spirituale. Prima di essere rilasciato al braccio secolare, infatti, potrà godere del conforto di un confessore, anche se non del sacramento dell'eucaristia.49

Un trattamento meno severo è invece riservato agli ebrei o musulmani convertiti al cristianesimo. Costoro, anche se rei di dogmatismo, potranno comunque evitare l'abbandono al braccio secolare, riconciliandosi con la Chiesa, se mostrino chiari segni di pentimento e una

Sul punto, l'autore si avvale dell'autorevole avallo dottrinale di J. AZOR, R.p. Ioannis Azorii Lorcitani, Societate Iesu ... Institutiones morales; in quibus vniuerse quaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breuiter tractantur. Nunc primum in Germania editæ ..., Lugduni 1625, pp. 889-890.

⁴⁷ Cfr. ROJAS, Singularia iuris, cit., p. 128-130; SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 57r-59v.

⁴⁸ Cfr. 7 § I. Si tratta dell'unica definizione di condotta ereticale che l'autore fornisce in tutta l'opera.

⁴⁹ Cfr. D. CÓVARRUVIAS Y LEYVA, Variarum ex Iure Pontificio, Regio, & Cæsareo Resolutionum Libri III, Salmanticae 1570, pp. 92-94.

Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della paxis inquisitionum

sincera conversione. Dovranno però ugualmente subire la condanna a una pena severa come il carcere o la reclusione nelle regie galere, al remo, per almeno cinque anni.

8. I relassi

Collegato al precedente, quantomeno per la sanzione applicata, è il titolo *relassi*, termine che forse l'autore usa nell'intento di fornire una traduzione del latino *relapsi*, effettuandone in realtà una libera traslitterazione.

I relapsi nell'errore, della cui disciplina si occupa il titolo, sono appunto i recidivi ai quali la Chiesa, vista la loro incorreggibilità, ritira la sua protezione, nella convinzione che la pietà, in tali casi, ostacoli l'opera di Dio. ⁵⁰ Il reo veniva pertanto 'abbandonato' al tribunale secolare, affinché venisse punito con pena temporale, che sia pur non menzionata nella *Praxis*, era la morte per combustione pubblicamente eseguita.⁵¹ La ricaduta nell'eresia era una fattispecie di devianza da esecrare e da stigmatizzare aspramente, per il disprezzo che implicava nei confronti dell'autorità ecclesiastica e inquisitoriale che aveva perdonato al colpevole la sua prima caduta. Per tale ragione, il reo deve essere consegnato al braccio secolare anche se confessi, supplichi misericordia e riveli sotto tortura il nome degli eventuali complici. I trattatisti, inoltre, sembrano concordare sulla differenza, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, della singola eresia dalla sua recidiva che ha natura distinta. Delle due figure, come autorevolmente sostenuto da Peña, soltanto alla prima può applicarsi la riconciliazione dopo l'abiura del peccato.⁵²

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 294, così definisce i recidivi nell'eresia, "dicatur relapsi, qui committunt in alium articulum separatum à primo quem abiuravit ... quando communicant haereticis in reibusibiprohibitis" (ms. 8).

Sul trattamentodelrecidivonell'eretica pravità, si veda J. WICKERSHAM, Relapso, in Dizionario storico dell'Inquisizione, III, cit., p. 1310. Più in generale, sulla recidiva nella criminalistica dell'età del tardo diritto comune si rinvia a M. SBRICCOLI, Periculum Pravitatis. Juristes et juges face à l'image du criminal méchant et endurci, in Le criminal endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle. Etudes réunies et présentées par F. Briegel et M.Porret, Genève 2006,pp. 25-41, ora anche in ID., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, pp. 279-295, e P. MARCHETTI, L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia, Ancona 2008, specie pp. 19-24.

⁵² Cfr. EYMERICH-PEÑA, Directorium Inquisitorum, cit., pp. 386-388.

Ma dopo aver enunciato enfaticamente i principi che reggono la dura repressione ai *relapsi* nell'errore, l'autore della *Praxis* apre degli squarci di tolleranza in una disciplina all'apparenza monolitica. Questi squarci sono le "seconde riconciliazioni", le quali possono essere concesse in vari casi e sempre ad opera del Consiglio, quale organo gerarchicamente superiore rispetto agli Inquisitori.⁵³ Innanzitutto, bisogna avere riguardo all'età dei rei recidivi. Questi infatti possono essere nuovamente riconciliati, e riaccolti dalla Chiesa, se al momento della ricaduta nell'eresia avevano meno di venticinque anni, oppure nei casi in cui alla prima riconciliazione fossero minori, le donne di dodici anni e gli uomini di quattordici.⁵⁴

La seconda riconciliazione può poi essere concessa in presenza della causa più citata nella *Praxis*- vale a dire l'essersi presentato il reo spontaneamente al giudice prima della cattura - per giustificareun qualsiasi atto di tolleranza da parte dell'Inquisizione. Nei casi dei *relapsi* l'autoaccusa vale se fatta nel primo o nel secondo processo, ovvero in entrambi. ⁵⁵ L'autore sottolinea che l'atto di clemenza è giustificato poiché il reo "hà fatto di tanta dimostranza di cercar rimedio per l'anima sua, senza aver riguardo al timore della pena nella quale hà incorso...". ⁵⁶

Così come per i *dogmatisti* anche per i *relapsi* condannati alla consegna al braccio secolare è concesso comunque il sacramento della confessione. Quasi a sancire un doppio binario tra il foro esterno per cui erano destinati a finire al rogo e quello interno in cui la salvezza

Si veda ms. 8, in cui l'autore cita un caso eccezionale da lui visto nell'inquisizione di Cuenca, dove la seconda riconciliazione venne concessa, ad alcuni mori valenziani, ad opera degli Inquisitori e senza consultare il Consiglio.

L'autore più volte, nel corso della narrazione, ribadisce la necessaria attenzione da parte del Consiglio all'età dei rei recidivi, nel concedere le seconde riconciliazioni, A maggior ragione nei casi in cui concorrano anche altri fattori, quali ad esempio un'abiura basata soltanto sulla confessione, quindi de levi suspicione, al momento della prima riconciliazione. La prova non piena nella prima condanna sommata alla minore età, divengono fattori capaci di orientare fortemente il Consiglio alla concessione della seconda riconciliazione.

Si veda, SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 442-443; EYMERI-CH-PEÑA, Directorium Inquisitorum, cit., pp. 410-413; ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 41r; FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.

⁵⁶ Cfr. ms. 8 § I.

Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della paxis inquisitionum

dell'anima era sempre possibile.⁵⁷ Infine, se i *relapsi* erano sacerdoti, prima di essere abbandonati al giudice temporale, dovevano essere degradati.⁵⁸

9. I Pertinaci et impenitenti

Sia pure menzionati in un titolo diverso, anche i *Pertinaci et impenitenti* soggiacciono all'estrema pena dell'abbandono al braccio secolare. Sono i rei che catturati con prova semipiena o anche confessi, rimangono ostinatamente convinti della giustezza della condotta ereticale che hanno attuato. Ed è proprio la perseveranza nei loro erronei intendimenti, contrari all'ortodossia cattolica, a rendere questi eretici meritevoli del peggiore dei supplizi. Come, infatti, ribadisce l'autore della *Praxis*, con crudezza inusuale, il pertinace "ha da essere brugiato vivo." ⁵⁹

Ma dopo la descrizione della durissima sorte che è prevista per gli ostinati nell'errore, l'autore mostra un'altra realtà nella quale la strada verso il rogo è lunga e incerta nella destinazione. La Chiesa, infatti, deve in ogni modo provare a recuperare l'eretico ostinato, per condurlo alla conversione. Ruolo centrale hanno i dotti e i teologi a cui gli Inquisitori affidano il reo catturato al fine di educarlo. In tal senso, se il pertinace è vittima di errore causato dagli inganni del demonio, gli educatori devono disvelare la verità. Il percorso può durare molto tempo e svolgersi magari obbligando il reo in carcere o in un convento. Nel corso della narrazione, l'autore cita tre casi molto simili capitati nel 1630, l'ultimo dei quali pare che fu visto da lui personalmente. Si tratta di tre protestanti, due inglesi e un francese, i quali obbligati

⁵⁷ Su questo tema e in generale sull'abbandono al braccio secolare si vedano le recenti riflessioni di Santangelo Cordani, «La pura verità» cit., pp. 193-203.

Sul tema si veda ERRERA, Processus in causa fidei, cit., pp. 236-237; F. KOBER, Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kirchlichen Rechtshistorisch-dogmatischdargestellt, Tübingen 1867.

⁵⁹ Cfr. ms. 9. L'autore cita ampiamente sul punto ROJAS, *Singularia iuris*, cit., foll. 130*v*-132*v*; e Simancas, *Enchiridion*, fol. 42*r*.

⁶⁰ Cfr. ms. 9§ I. L'autore cita il caso di un confessore, stimato per la sua fede integerrima, il quale si era convinto che fosse giusto e conforme ai dettami della Chiesa, dormire e avere intimità sessuale con donne. Errava nelle sue convinzioni, fu chiuso in un convento e educato nuovamente ai dettami dell'ortodossia.

a vivere secondo il cattolicesimo continuavano comunque a seguire i dettami della loro religione d'origine perché in quella erano stati educati. Gli Inquisitori iniziano un percorso lungo, con l'ausilio di educatori che impartiscono i dettami del cattolicesimo. E a poco a poco in ogni udienza verificano i progressi e i segni di ravvedimento dei rei, che alla fine si convertono, abiurano la loro eresia e vengono assolti.

Assimilati ai pertinaci, sono coloro che avendo già abiurato e dovendo scontare una penitenza, si rifiutano di compierla e, ad esempio, fuggono dal carcere. In simili casi la pena dovrebbe essere l'abbandono al braccio secolare, ma sottolinea l'autore che questa pena nei tempi recenti non si applica più in queste circostanze, preferendogli una sanzione ad arbitrio del giudice che spesso sceglie per costoro la galera da scontare per quattro o cinque anni.

10. Delli bestemiatori

Un trattamento sanzionatorio più mite è previsto per i bestemmiatori. Si percepisce chiaramente in tutta la narrazione che l'autore annovera questa tra le eresie 'minori'. Questa considerazione emerge chiaramente sia dall'analisi delle pene che da quella della procedura. Coloro che hanno pronunciato frasi blasfeme contro la religione cattolica sono infatti puniti con pene lievi e la procedura per giungere alla loro condanna è particolarmente snella e flessibile. Intanto per la cattura del bestemmiatore sono richieste due testimonianze concordanti a suo carico, o una se seguita dalla presentazione del reo *metu probationis*. Durante il processo potrà porsi come limite alla libertà di movimento del presunto bestemmiatore il perimetro della città oppure la casa di uno dei familiari. Se è persona di cui si

Sulle eresie considerate minori nell'ambito dell'Inquisizione spagnola, si vedano le riflessioni di Rawlings, L'Inquisizione spagnola, cit., pp. 133-157. Di notevole interesse è inoltre la rassegna di casi di eresia minore affrontati dal tribunale dell'Inquisizione di Toledo, tra il 1551 e il 1560, redatta da J.P. DEDIEU, The Archives of the Holy Office of Toledo as a Source for Historical Anthropology, in G. Henningsen-J. Tedeschi (a cura di), The Inquisition in Early Modern Europe, Dakalb 1986, pp. 180-181. Dedieu, attraverso i casi che menziona come esempi nel suo repertorio, raggruppa le eresie minori in tre categorie: la prima riguarda tutte quelle devianze che rientrano nell'ambito della blasfemia, la seconda categoria riguarda la bigamia e la terza prende in considerazione la semplice fornicazione.

tema la fuga, dovrebbe recludersi nelle carceri *secrete*, ma come sottolinea l'autore, si tratta di un rigore che "al presente non si prattica". ⁶² Quando la bestemmia è molto grave ed è udita da più persone si può applicare una sanzione pecuniaria congrua alla situazione economica del reo, e l'abiura *de levi suspicione* che deve comunque essere fatta "esponendo" il bestemmiatore al pubblico spettacolo in modo da rappresentare un utile monito per la collettività. Come sostiene Simancas, nei tempi recenti per questi atti blasfemi non si usa più frustare o la reclusione nelle galere, salvo che i rei siano persone considerate vili. ⁶³ Ed è sempre per merito della "benignità di questi tempi", come sostiene l'autore della *Praxis*, se i bestemmiatori possono addirittura non subire processo nel caso in cui si presentino prima che i testimoni abbiano deposto contro di loro o anche immediatamente dopo. ⁶⁴ Così la semplice dichiarazione autoaccusatoria del reo ne scuserà l'atto blasfemo, esponendo il colpevole ad una semplice reprimenda da parte degli Inquisitori.

Del tutto peculiare e di favore è anche il trattamento dei bestemmiatori *relapsi*, che più volte bestemmiano. Nonostante la ricaduta nell'errore, questi rei rimangono comunque lievemente sospetti di eresia, abiureranno quindi *de levi suspicione* e non *de vehementi*, verranno così sempre sottoposti a pene particolarmente miti. Pene più rigorose si applicano solamente se la bestemmia sia rivolta contro Dio o la Madonna piuttosto che contro i Santi.⁶⁵ Se infine il reo riesce a produrre più testimoni rispetto a quelli che lo hannoaccusato, i quali attestino che non pronunciò le bestemmie, deve essere immediatamente liberato.⁶⁶

11. Proposizioni ereticali

Il titolo dedicato alle *Proposizioni ereticali* riguarda quelle affermazioni blasfeme che potrebbero anche comprendere le bestemmie, ma

⁶² Cfr. ms. 10. Per la procedura da applicare ai bestemmiatori fin dalla cattura, particolarmente citato nella *Praxis* è FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 161.

⁶³ Cfr. SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 14r.

⁶⁴ Cfr. ms. 9.

⁶⁵ Si veda sul tema, SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p, 25.

⁶⁶ Cfr. I. F. RIPA, Repertoriom in omnia opera praestantissimi ivrisconsolti D. Ioannis Francisci Ripae Papiensis ordine elementario singulas quascunque tum verborum, tum rerum memorabili ummaterias, Venetiis 1569, p. 79.

che in generale implicano un'offesa all'ortodossia cattolica perpetrata sostenendo, ad esempio, che il proprio casato è di rango superiore a quello degli ecclesiastici o che non sia peccato intrattenere rapporti sconvenienti con meretrici. Quando vi sia prova, con almeno due testimoni che udirono simili affermazioni, il reo dovrà subire il processo. Fin da subito, l'autore lascia trasparire l'estrema tolleranza che nei tempi recenti, a lui vicini, vige nella prassi giudiziale inquisitoriale nei confronti di queste violazioni. Pur trattandosi, infatti, di proposizioni a contenuto ereticale, colui che le ha sostenute non dovrà essere punito come un eretico,ma con le stesse pene blande previste per i bestemmiatori. Questo perché, solitamente, colui che è artefice delle affermazioni blasfeme non è spinto da malizia ma da semplice ignoranza, "Onde non deve essere castigato con pena di eretico, ne tanpoco hà obbligatione di confessione d'aver errato di fede cattolica, e così non sarà rotato d'infamia...".67

Tanta tolleranza lascia il campo processuale quando dalle generiche proposizioni ereticali ci si addentra in affermazioni che attestano l'appartenenza del reo ad un'altra religione. Questi inquisiti -afferma l'autore della *Praxis*- prima negano la potestà del papa, le indulgenze, il culto delle immagini sacre e l'esistenza del purgatorio, per poi asserire invece gli elementi del culto ebraico, protestante o musulmano. Così ad esempio, sono proposizioni ereticali gravi "frà li giudei aver detto che il Messia non è ancora venuto, che la legge di Moisèè buona e meglio quella di Cristo, che si debba guardare il sabbato per festa; che li defunti si debbano sotterrare in terra vergine, che si devono involgere in un lenzolo nuovo, e si deve digiunare senza mangiare sino la mezza notte; digiuno della Regina Ester, et altre ceremonie della loro legge".⁶⁸

Si tratta di comportamenti il cui contrasto con l'ortodossia cattolica è ben più pericoloso delle "semplici" proposizioni ereticali, analizzate nella prima parte del titolo. La percezione di pericolosità e il con-

⁶⁷ Cfr. ms. 11 § I. L'autore ripropone il pensiero di Simancas, *De catholicis institutionibus*, pp. 115-126. È sempre Simancas a delineare i tre elementi che potrebbero trasformare un reo da semplice blasfemo in eretico da punire con l'abbandono al braccio secolare e poi al rogo. Questi sono, "falsa credulitas, error contra fidem, et pertinaciam". (SIMANCAS, *Enchiridion*, cit., foll. 5*r*-5*v*).

seguente innalzamento del livello di repressione hanno dei riscontri sia in termini di garanzie processuali riconosciute ai rei che per quel che concerne il loro trattamento sanzionatorio. Basta, ad esempio, un solo testimone a carico del reo per far scattare contro di lui la macchina inquisitoriale, con la cattura e la confisca dei beni.⁶⁹

In caso di mancata confessione o di confessione parziale, in cui il reo ammetta il fatto ma non l'intenzione maliziosa, ⁷⁰ il giudice può decidere di infliggere la tortura, e dopo l'abiura del reo la pena non è mai inferiore ai tre anni di galera. ⁷¹ Secondo l'autore, queste pene si applicano anche a coloro che si difendono affermando di non essere battezzati e che quindi non vi sia la competenza inquisitoriale per giudicarli.

I rei, i quali sostengano proposizioni ereticali, se recidivi o pertinaci, dovrebbero essere abbandonati al braccio secolare, secondo quanto previsto da una Istruzione di Siviglia del 1484. Ma come sottolinea l'autore, nella prassi inquisitoriale più recente, si cerca di evitare un simile rigore, applicando altre pene aggravate anche dalla confisca dei beni, che tranne che in Italia, è diffusissima nei territori in cui vige l'Inquisizione spagnola.

Nella maggior parte degli esempi riportati nella *Praxis* l'abbandono al braccio secolare, alla fine, viene evitato, adducendo fra le motivazioni, o che le proposizioni ereticali fossero state pronunciate in un tempo troppo lontano per essere ricordate e confessate dal reo nel processo, o, soprattutto che il reo fosse ignorante. Così nei casi di Saragozza, in cui l'autore era presente, una donna di quindici anni e molti forestieri vengono riconciliati perché non erano consapevoli che con le loro affermazioni andavano contro l'ortodossia cattolica.⁷²

⁶⁹ L'autore, sul tema dei testimoni necessari per provare l'accusa richiama spesso, A. BUTRIO, In sextum Decretalium volumen Commentaria, Venetiis 1575, pp. 49-50.

Nei molti casi provenienti dalle Inquisizioni di Lorena e Saragozza, cui nella Praxis si fa riferimento, l'elemento comune è l'ammissione del reo di aver compiuto digiuni o atti comunque riconducibili alle cerimonie ebraiche o musulmane ma senza la consapevolezza di agire in conformità delle dette religioni.

L'autore cita un caso a cui aveva assistito, nel quale si dovette arrivare alla condanna del reo come eretico formale e al conseguente abbandono al braccio secolare. Si trattava di un francese che affermava che la fornicazione non fosse peccato e siccome rimase pertinace nelle sue convinzioni, fu necessario l'estremo supplizio (ms. 11 § IV).

⁷² Cfr. ms. 11§ XVII.

12. Fatti ereticali

Il titolo costituisce un completamento del precedente. In questi "fatti", l'autore fa rientrare delle condotte molto simili alle proposizioni ereticali, ponendo però l'accento sulla partecipazione da parte dei rei alle cerimonie e ai riti di altre religioni come sintomo grave di eresia. Basta un unico testimone che attesti di aver visto il reo compiere tali condotte per avviare contro di lui il processo inquisitoriale, con la cattura e il sequestro dei beni. La procedura si attiva anche solo con un testimone solitamente quando il reo sia straniero, proveniente da nazione "infetta", dove cioè vi è una maggioranza di ebrei, protestanti o musulmani.⁷³ Se il reo confessi soltanto il fatto negando l'intenzione oppure se reiteri la condotta, merita di essere abbandonato al braccio secolare e la confisca dei beni.⁷⁴

L'autore, come sovente accade nella sua opera, dopo aver descritto l'iter che tradizionalmente era seguito nella prassi processuale dell'Inquisizione spagnola, si dedica a enunciare le modifiche, solitamente i temperamenti, intervenuti nella procedura in tempi recenti. In questa circostanza, ad esempio, smentendo quanto scritto poco prima, informa sulla rarità del rilascio al giudice secolare dei rei che avendo compiuto fatti ereticali, rimangono negativi o pertinaci. Si preferisce oramai applicar loro la tortura della corda, per riuscire ad ottenere una confessione completa, specialmente nei casi in cui come unica prova a carico del reo vi siano testimonianze singole, non perfettamente concordanti. Seguendo Farinacci, infatti, pare assodato in dottrina - e applicato nella prassi - che "ex pluribus imperfectis non sit una perfecta probatio in causis criminalibus". 75 Proprio sulla scorta dell'autorevolezza di Farinacci, l'autore della *Praxis* si esprime in termini quanto mai chiari sul tema, "io non condannerei giammai alla pena ordinaria di rilassatione a colui che non avesse tre testimonijcontesti ex loco, et tempore, e per lo meno con due contesti, et altri singolari con circostanze in forma, e d'essere di Natione infetta..."⁷⁶

⁷³ Si veda ms. 12.

⁷⁴ Cfr. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 37; ROJAS, De haereticis, cit., fol. 26v.

⁷⁵ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 303.

⁷⁶ Cfr. ms. 12 § V.

L'autore ribadisce poi con chiarezza il favore di cui godono i rei che confessano anche solo in parte. Si tratta di un assunto proprio della prassi processuale dell'Inquisizione spagnola, che prescinde dall'esplicito riconoscimento dottrinale. Ne deriva che anche il reo che confessi solo alcuni degli atti ereticali, negando gli altri contestatigli, possa evitare il rilascio al braccio secolare opponendo, ad esempio, la non ricordanza delle condotte perché lontane nel tempo; oppure confessando altri atti non ancora noti, o rivelando complici, purché vivi, non ancora catturati. In simili circostanze, l'Inquisitore può decidere per l'applicazione del tormento della corda o per altra pena straordinaria.

La narrazione sui fatti ereticali si conclude con la previsione rivolta al giudice secolare, che in caso di abbandono del reo, dovrà prontamente eseguire la sentenza degli inquisitori secondo le leggi del Regno, ma senza rivedere in alcun modo il processo.⁷⁷

13. Volontarij confitenti

Dopo averne seguito le tracce per tutta l'opera, come la causa di riduzione della pena più citata, l'autore dedica un titolo espressamente ai *Volontarij confitenti*. Costoro, prima ancora di essere accusati da testimoni, si recano dinnanzi agli inquisitori confessando "sirenamente" i delitti compiuti. È sia conveniente che ragionevole, come sostiene l'autore, usare con questi rei misericordia e pietà, come d'altronde previsto nel capitolo biblico dell'Esodo e da Sant'Agostino, nel riconoscimento di un principio di diritto naturale. La clemenza nei confronti di chi confessa spontaneamente è dovuta anche nei casi in cui questi lo faccia in maniera non del tutto disinteressata, perché ad esempio spinto dal *metus* di essere a sua volta accusato dai complici del delitto già catturati.

⁷⁷ Cfr. ms. 12 § IX.

⁷⁸ Cfr. ms. 13.

Riferendosi alla "legge vecchia", l'autore cita l'esempio del ladro, che normalmente una volta condannato è costretto a pagare cinque volte il valore della cosa rubata. Se invece si presenta e confessa spontaneamente dovrà restituire la cosa e pagare in più soltanto la quinta parte del suo valore (ms. 13).

I benefici della confessione spontanea sono estremamente significativi. Innanzitutto colui che si presenta dal giudice per confessare prima ancora che l'istruttoria nei suoi confronti sia cominciata non viene recluso in carcere o in altro luogo. I rei maggiori di quattordici anni, se uomini, e di dodici, se donne, che confessino il tanto che basta per provare la loro eresia possono godere della riconciliazione secreta, non fatta cioè al pubblico spettacolo, preservando così la loro buona fama. Dovranno però ugualmente subire la confisca dei beni. L'autore cita un caso, avvenuto a Saragozza, in cui un gruppo di volontarij confidenti ebrei avevano chiesto agli inquisitori di poter tramutare la confisca dei beni nel pagamento di una somma in denaro equivalente al valore dei beni, al fine di poter mantenere segreta la vicenda. Il tribunale, vista la deroga alla disciplina ordinaria, ascoltò il parere del Consiglio e infine accolse la richiesta, quantificando l'esatto valore dei beni.⁸⁰ Alcune volte i rei, non forestieri, minori di quindici anni possono riconciliarsi segretamente senza nemmeno subire la confisca dei beni, ma è necessaria la prova certa che non confessarono metu probationis; la decisione è comunque subordinata al responso del Consiglio, visto che in questi casi si contraddicono due Istruzioni impartite dall'Inquisizione di Siviglia. Questi minori, che durante tutto il processo hanno diritto all'assistenza di un curatore, sono comunque ritenuti giuridicamente capaci di abiurare e subiranno soltanto delle penitenze spirituali. Il tribunale inoltre assegnerà loro dei teologi che li istruiscano nella fede.

Negli esempi presenti nella *Praxis*, il trattamento di favore riservato a coloro che si autoaccusano sembra graduato alla volontarietà, o meglio all'*animus*, che spinge alla confessione. Più questa appare disinteressata, migliore sarà il trattamento sanzionatorio. In tal senso meno premiale è una confessione fatta *metu probationis*, provocata cioè dalla paura che qualcuno abbia già testimonino contro il reo. In un caso che l'autore seguì a Maiorca, un *moro* aveva confessato di aver compiuto riti musulmani negando comunque l'intenzione, vale a dire la consapevolezza di averli posti in essere in aderenza a un credo religioso. Vista la non completezza della confessione ma soprattutto il forte sospetto che il reo si fosse autoaccusato per timore

⁸⁰ Cfr. ms. 13.

che altri *mori*, suoi complici, avessero già testimoniato contro di lui, l'autore lo condanno all'abiura de *vehementi suspicione*, che comportava pene gravi.⁸¹

14. Ritrattanti la propria confessione

Sempre dedicato all'autoaccusa del reo, è il titolo dei *Ritrattanti la propria confessione*. Mentre nella fattispecie dei *volontarij confitenti*, si fotografa un'accezione positiva del mezzo probatorio - cioè il suo essere reso volontariamente - nella ritrattazione si focalizza l'attenzione sull' aspetto, per così dire, patologico della confessione. Coloro che ritrattano una confessione precedentemente resa ostacolano l'operato del giudice nell'accertamento della verità processuale e sono considerati uguali agli eretici impenitenti e devono, pertanto, subire l'aspra reazione sanzionatoria prevista nei casi più gravi di eresia.

L'autore della *Praxis* esprime questo principio in apertura del titolo: "quando uno ritratta la sua confessione quale avea giuridicamente fatta, tanto più se fu in differenti udienze, senza aver stato alla corda, è tenuto per impenitente, e così come tale, benche non abbia processo prova piena per testimonij ha da essere rilassato". ⁸² L'equiparazione dei *ritrattanti* agli impenitenti, e il conseguente abbandono al braccio secolare, è la posizione dottrinale dominante, sostenuta dai più autorevoli trattatisti - da Rojas a Farinacci – e corroborata dalla normativa espressa i reiterate *Istruzioni* emanate a Siviglia.

E tuttavia, come spesso capita nella *Praxis*, ad un principio fortemente repressivo, enunciato con enfasi all'inizio di un titolo, fa seguito la descrizione di una disciplina che ne costituisce il temperamento. Ecco dunque che nei casi di coloro che ritrattano la confessione, l'autore avverte che prima di abbandonare il soggetto al braccio secolare è necessario prestare molta attenzione alla persona del ritrattante e alle circostanze in cui sono avvenute sia la confessione che la ritrattazione. In tal senso, in tutta la casistica proposta, campeggia il rappor-

⁸¹ Cfr. ms. 13§ V. Quella di fare abiurare de vehementi anche coloro che confessano volontariamente, pare essere una consuetudine processuale molto seguita nell'Inquisizione romana, così come attesta Directorium Inquisitorum, pp. 410-413.

⁸² Cfr. ms. 14.

to tra la tortura, in particolare quella della corda, e la confessione poi ritrattata. In un caso citato è proprio la paura della corda a spingere il reo a effettuare una confessione poi ritrattata. E grazie al timore, che fa ritenere la confessione in qualche modo estorta, il reo non viene consegnato al giudice laico. 83 Stesso esito si ha in un processo avvenuto a Saragozza nel 1633, dove un francese, sottoposto alla corda, prima si autoaccusa di essere luterano e poi ritratta.⁸⁴ In questo, come in tutti gli altri casi citati, alla ritrattazione fa seguito la ripetizione della corda. Il reo francese la sopportò e fu condannato dal Consiglio, con pena straordinaria, all'abiura de vehementi e all'esilio perpetuo dal Regno. Solitamente la tortura della corda viene ripetuta più volte, pur di ottenere una nuova confessione, anche parziale, la quale salvi il reo dall'abbandono al braccio secolare. Quest'ultima sanzione, come con rammarico ammette l'autore, è praticata pochissimo nei confronti di coloro che ritrattano la confessione, preferendosi invece l'applicazione di pene straordinarie, decise dai giudici. L'autore esprime chiaramente il suo dissenso; a suo parere, infatti, il ritrattante "deve essere rilassato tamquamimpenitens, poiché negando nell'ultimo quello che avea confessato, del che stava bastante testimoniato per testimonij e confessione ricevuta, e con la retrazione si fa impenitente; dico che questo è il mio parere, e non d'altri".85

15. Riconciliati, rilassati per delitti

Questo titolo descrive una fattispecie particolare. Questi *reconciliati* e comunque *rilassati per deliti* sono soggetti che si trovano dinnanzi agli Inquisitori perché sospetti di eresia ma anche per altri delitti, che non rientrano nelle competenze giurisdizionali dell'Inquisizione ma che sono stati commessi per ostacolare l'accertamento dell'eresia da parte del Sant'Uffizio.

L'autore, nella succinta descrizione dedicata al tema, cita casi, da lui visti a Saragozza, nei quali questi rei, da una parte confessano il comportamento ereticale, abiurano e chiedendo misericordia, meri-

⁸³ Cfr. ms. 14.

⁸⁴ Cff. Ms. 14.

⁸⁵ Cfr. ms. 14 § I.

tando quindi la riconciliazione. Dall'altra, però, per impedire l'attività inquisitoria, essi avevano commesso ulteriori e gravissimi delitti, come l'uccisione del ministro dell'Inquisizione incaricato della loro cattura o del testimone che aveva deposto contro di loro. Gli Inquisitori quindi avevano deciso di consegnarli al braccio secolare, non per i crimini ereticali, per i quali erano stati riconciliati, ma affinché venissero giudicati e puniti per gli altri delitti.

16. Particolari delitti

Nell'altrettanto succinto titolo dedicato a *Particolari delitti*, vengono passate in rassegna, con poche parole, alcune specifiche condotte criminose che lambiscono l'eresia, pur non rientrando pienamente nel novero delle competenze dell'Inquisizione.

In una trattazione che pare il riassunto estrapolato da una più ampia descrizione, l'autore menziona dapprima il delitto del furto dell'eucaristia, che non è un'eresia e non va quindi punito come tale. Successivamente, invece, si fa riferimento a condotte che possono dar sospetto di eresia, tra queste rientra l'oltraggio alle immagini sacre. I rei di tale condotta, specialmente se provenienti da luoghi in cui prolifera quest'eresia, sono gravemente sospetti. Nel caso in cui non confessino, possono essere sottoposti a tortura. Se grazie a questa si addiviene alla confessione, verranno riconciliati con la condanna a una pena straordinaria e all'abiura de levi o de vehementi. I rei che invece rimangono pertinaci nell'eresia, saranno abbandonati al braccio secolare.

17. Di coloro che fanno qualche cosa in disonore del Santo Officio

Nel titolo *Di coloro che fanno qualche cosa in disonore del Santo Officio* viene rapidamente analizzata la condotta di quei rei che si fingono membri del Santo Uffizio, inquisitori, segretari o algozini. È un comportamento criminoso che merita castighi gravi ed esemplari, soprattutto quando è posto in essere per estorcere vantaggi di tipo economico. L'autore sostiene di aver visto molti casi del genere, nei quali la pena prevista era di abiurare pubblicamente, subire cento frustate

e scontare cinque anni di galera. A questo, la dottrina più comune, in questo caso rappresentata da Simancas, aggiungeva, ovviamente, la restituzione di quanto ottenuto grazie alla truffa ordita fingendosi membro dell'Inquisizione. Pene molto più lievi si applicano, invece, quando sia provato che la finzione non aveva procurato lucro per il reo e danno per altri.

L'autore cita un caso di tal genere accaduto a Logroño, in cui il reo era un giovane quattordicenne che si finse membro dell'Inquisizione. La condotta fu ritenuta inoffensiva al punto da non richiedere nemmeno una sentenza, ma soltanto una reprimenda da parte degli inquisitori. La sanzione fu talmente tenue che "al Conseglio parve molta pietà et indulgenza." ⁸⁷

18. Di coloro che sono d'ordine sacro si casano

All'interno del già trattato tema dei rei che si sposano più volte, si inserisce il caso particolare descritto in questo titolo. È lo stesso autore a far riferimento alla parte della sua opera che tratta dei "casati due volte", la cui disciplina si applica anche alla fattispecie in cui protagonista dei due matrimoni sia un chierico, tanto nel caso in cui si sposi nel secolo dopo aver preso gli ordini sacri, quanto nell'inverso caso in cui prima si sposi e poi si consacri alla Chiesa. Il chierico che incorra in una simile condotta perde i benefici e l'ufficio ecclesiastico, inoltre in quanto fortemente sospettato di essere luterano, potrà essere sottoposto a tortura e dovrà abiurare de vehementi. Ma tanta severità non si pratica più nei tempi in cui l'autore della *Praxis* scrive, infatti, oramai pare che si usi la sospensione del chierico, sposato nel secolo, dal suo ordine religioso e la reclusione in un convento per un breve periodo. ⁸⁸

⁸⁶ Si veda SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 376.

⁸⁷ Cfr. ms. 17 § II.

L'autore cita un caso accaduto a Logroño nel 1625 in cui si applicò questo regime sanzionatorio di favore per il reo. Mentre in un altro caso del 1608, il reo venne addirittura assolto. Si trattava di un chierico che aveva preso i voti dopo aver consumato matrimonio con una donna. Il vescovo ordinario del luogo aveva dichiarato il matrimonio viziato da violenza, mentre gli Inquisitori, non riconoscendo il vizio, avevano condannato il chierico ad abiurare pubblicamente de levi. Alla fine, il Consiglio, riconoscendo il vizio di volontà del matrimonio, decise di assolvere il reo (ms. 18 § I).

19. Di coloro che non essendo sacerdoti dicono messa e confessano

Una condotta che, se pienamente provata, merita l'abbandono al braccio secolare è quella *Di coloro che non essendo sacerdoti dicono messa e confessano*. Così enfaticamente, l'autore introduce il titolo dedicato a questo tipo di rei. A suffragare poi la conclusione appena espressa vengono citate bolle pontificie di Paolo IV, Paolo V, Urbano VIII e Gregorio XIII, selezionate sul tema dal trattatista Francisco Peña.⁸⁹

Quanto appena rilevato pare rimanere nella tradizione, e forse soltanto in quella dell'Inquisizione romana. L'autore sottolinea che in Spagna non si usa l'abbandono al braccio secolare per questo delitto. Solitamente, infatti, i rei sono puniti con la abiura *de levi*, a cui possono aggiungersi frustate, la galera e l'esilio. Il maggiore rigore viene, invece usato, quando il reo rimane convinto nelle sue intenzioni ereticali, e non si riduce.

Pene molto lievi, infine, si applicano a quei rei che agirono senza voler portare oltraggio all'ortodossia cattolica, ma soltanto per "burla". L'autore afferma di aver assistito all'esame di due casi in cui gli inquisiti erano accusati di essersi spacciati per confessori spinti soltanto da mera curiosità. ⁹⁰ A costoro non si applicherà la reclusione in galera e le frustate ma, solitamente, ad arbitrio del giudice, un periodo di esilio o una pena pecuniaria.

20. Sollecitanti

Nel titolo sui *sollecitanti*, l'autore descrive fin da subito la condotta incriminata, "il che farà quando stando in ginocchione, ò cominciando ad avvicinarsi l'avvertente, et il confessore, e doppo della assolutione le dice parole provocative, ò disonestà, ò fa qualche toccamento alla mano della penitente ò alla faccia, ò in altra parte scoperta mostrando la sua mala intentione.." ⁹¹ Si tratta, dunque di tutti quei

⁸⁹ EYMERICH-PEÑA, Directorium Inquisitorum, cit., p. 124.

⁹⁰ Cfr. ms. 19 § I.

⁹¹ Cfr. ms. 20.

comportamenti, atti osceni, indecenti o parole provocatorie, avvenuti prima, dopo o durante la confessione; e solitamente contro la volontà del penitente.⁹²

Già fin dal 1561, l'Inquisizione spagnola aveva acquistato giurisdizione sul reato di sollecitazione, ma come chiaramente riporta l'autore della *Praxis*, è grazie a Gregorio XV se nel 1622 tale giurisdizione diviene piena e senza limiti. Ai nuovi poteri certamente corrispose un nuovo vigore nella lotta alla sollecitazione, ma nella prassi processuale era scarsa la percentuale dei casi in cui per simile reato si celebrava un processo o si giungeva a una punizione. ⁹⁴

Nella *Praxis* questa realtà si palesa limpidamente. Guidato dalla dottrina di Paramo e Acugna, infatti, l'autore tratteggia uno scenario in cui, al fine di poter procedere contro i sollecitanti, erano necessari tre testimoni, e non i soliti due. Costoro dovevano poi essere ritenuti particolarmente affidabili, perché in un certo senso dovevano superare l'elevata credibilità di cui solitamente godevano i confessori. Inoltre l'autoaccusa da parte dei rei, prima che avesse inizio l'istruttoria, poteva anche non far cominciare il processo. In fine, anche se condannati, i sollecitanti subivano pene lievi, solitamente il divieto perpetuo di confessare donne, o un tempo di clausura in un convento, oppure l'esilio. Evidentemente si trattava di pene che non dovevano suscitare particolare "clamore", perché prioritario era l'interesse di difendere la credibilità del sacramento della confessione.

21. Infedeli, Giudei o Mori non battezzati

Molto breve è il titolo dedicato a *Infedeli, Giudei, o Mori non battez-zati*. Nello specifico si tratta di soggetti che si recano occasionalmente in Spagna "con licenze, per fare qualche negotij." Nel caso in cui

⁹⁵ Cfr. ms. 21.

Tra gli atti che possono dar luogo a sollecitazione, l'autore cita anche vari casi in cui i confessori frustavano le penitenti. (cfr. ms. pp. 101-102).

Sugli interventi pontifici rivolti ad estendere la giurisdizione inquisitoriale nella lotta alla sollecitazione si veda, S. HALIZGER, Sexuality in the Confessional. A Sacrament Profaned, Oxford 1996, p. 207.

Sulla percentuale minima di accuse di sollecitazione sporte da donne che poi giungevano a condanne si veda S.T. NALLE, God in La Mancha. Religious Reform and the People of Cuenca, 1500-1650, Baltimore 1992, pp. 123-124.

bestemmino o comunque commettano qualche altro atto in oltraggio all'ortodossia cattolica, non essendo battezzati, non possono essere puniti come eretici dagli inquisitori. Ma, come precisa l'autore, possono subire le pene imposte dal giudice temporale: queste possono andare dalle frustate fino alla galera o addirittura alla pena di morte nel caso in cui cerchino di convertire dei cattolici alla loro religione. Quando gli ebrei o i mori, pur non battezzati, siano nati e cresciuti in Spagna, qualora commettano atti ereticali, saranno giudicati dall'Inquisizione come se fossero battezzati.

22. Testimonij falsi in causa di fede

La falsa testimonianza nei processi inquisitori viene descritta e stigmatizzata al pari di tutte le analoghe condotte che ostacolano il giudicce nell'accertamento della verità. La pena richiamata da un'I-struzione del Consiglio del 1518 è quella del taglione, che in questo caso prevede di far sopportare al testimone mendace la condanna che aveva dovuto subire il reo, condannato a causa della falsa testimonianza. A questo si aggiungono solitamente il rimborso delle spese e il risarcimento del danno subiti dall'innocente. Nell'Inquisizione di Logroño, l'autore riporta di aver assistito a molti casi in cui i testimoni infedeli furono addirittura abbandonati al braccio secolare. Con maggiore severità, ma con analoghe modalità, erano puniti coloro che avevano indotto alla falsa testimonianza. L'inasprimento della pena, sottolinea l'autore, era richiesto anche in ragione della constatazione che spesso il testimone era persona semplice e senza malizia, e che per questo era stato convinto a testimoniare in maniera mendace.

Il testimone infedele poteva anche essere sottoposto a pena arbitraria, più lieve, se la falsità era provata solo per presunzioni, oppure se le dichiarazioni mendaci non riguardavano l'intera testimonianza ma solo tratti marginali di questa.

Da ultimo, l'autore riferisce sul modo per provare la falsità di una testimonianza, quando ve ne sia un fondato sospetto causato

⁹⁶ Cfr. FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 23-24; A. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio de secreto, Valentie 1534, col. LXX.

⁹⁷ Ms. 22.2.

dall'atteggiamento del reo, o da uno stato di inimicizia tra costui e i testimoni che lo hanno accusato. Secondo il metodo utilizzato dal Sant'Uffizio e spesso praticato con successo dallo stesso autore della *Praxis* – "Con questo mezzo mi hò trova/to molto bene, et hò cavato alla luce alcune falsità che/ erano impossibili à sapersi d'altra maniera" – per verificare l'attendibilità delle testimonianze sospette si usava convocare i testimoni in tribunale, con il pretesto della ratifica in processo delle testimonianze rese nella fase istruttoria. A questo punto, prima della rilettura del verbale, l'Inquisitore ritornava sui fatti dichiarati, li esaminava ancora una volta e sottoponeva il teste ad un nuovo interrogatorio, per testare la veridicità del racconto iniziale o per smascherare le eventuali falsità, facendolo cadere in errore o in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza.

23. Dell'inhabili

Nel brevissimo titolo, l'autore descrive in poche battute la situazione di inabilità sia di stare in processo che di essere titolari di uffici e benefici pubblici, o ecclesiasti in caso di chierici, che coinvolge i riconciliati nella fede e gli eredi degli eretici abbandonati al braccio secolare. Si tratta di inabilità che paiono assolute, ma, secondo l'autore, nell'Inquisizione spagnola si è a poco a poco diffusa la pratica di instaurare nei singoli casi dei procedimenti sommari che divengono più formali e approfonditi tutte le volte in cui venga richiesto di limitare le inabilità per poter ottenere benefici e uffici pubblici.⁹⁹

24. Fautori e Recettori di Eretici o impedienti che non si castighino

L'ultimo titolo dell'opera è dedicato ai soggetti che pur non esssendo colpevoli di eresia, sono stati fiancheggiatori di eretici.

Fin dall'esordio della breve trattazione, viene chiarito che gli autori di condotte che in qualche modo aiutano e favoriscono eretici

⁹⁸ Ms. 22.6

⁹⁹ La fonte di questa procedura è un'Istruzione di Vagliadolid del 1488.

Eresie e disciplina inquisitoriale: il contenuto della paxis inquisitionum

devono soggiacere alla pena prevista per questi ultimi, senza però subire la confisca dei beni. ¹⁰⁰ Ma come in tutta l'opera, ad una disciplina particolarmente severa, solitamente segue il suo temperamento. In questo caso possono evitare l'equiparazione con gli eretici, i rei che effettivamente li aiutarono ma perché parenti o intimi amici non essendo comunque a conoscenza della commissione dell'eresia. Per costoro, che sono "fautori delle persone e non delli delitti" la pena prevista è l'abiura *de levi* a cui si aggiungono l'esilio e una sanzione pecuniaria. ¹⁰¹ Non gode, invece, di alcuna scusante, il reo che per aiutare l'eretico abbia commesso un crimine gravissimo, ad esempio uccidendo l'ufficiale dell'Inquisizione incaricato di arrestare il suo protetto o il testimone che lo aveva accusato di eresia. In simili circostanze i rei aiutanti di eretici subiranno l'abbandono al braccio secolare, la confisca dei beni e l'inabilità per i discendenti.

Per la ricostruzione della disciplina, l'autore si affida a FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., pp. 25-26; e a EYMERICH-PEÑA, *Directorium inquisitorum*, cit., pp. 382-384.
 Cfr. ms. 24.

Il manoscritto: descrizione e criteri di edizione

Il manoscritto cartaceo, rilegato in volume di piccole dimensioni (mm. 166 x 117) e in buono stato di conservazione, è composto da centoventiquattro pagine di cui le centoventidue numerate sono occupate dal corpo del testo, mentre la prima e la seconda pagina recano rispettivamente il titolo e l'indice.¹

Il testo è scritto a tutta pagina, senza colonne, e ogni facciata è composta mediamente dalle venticinque alle ventinove righe. L'opera è divisa in titoli, a loro volta suddivisi in paragrafi.

Il manoscritto è tutto vergato in minuscola corsiva;² la grafia pare appartenere a un'unica mano e la continuità grafica è interrotta solamente dalle diverse tonalità di inchiostro utilizzate. Il *ductus* del copista risulta chiaro e ben leggibile, mai impreciso anche se a tratti veloce, le uniche difficoltà di comprensione sono causate dall'usura del tempo, che si rivela in alcune abrasioni nella carta o in tratti del testo in cui l'inchiostro risulta particolarmente sbiadito; soprattutto nel margine inferiore delle pagine.³

Il manoscritto reca nel frontespizio solamente il titolo dell'opera, *Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii*, che richiama immediatamente alla materia del processo, limitatamente alla procedura inquisitoriale.

Per l'esattezza le pagine del testo, pur essendo centoventidue, sono numerate dalla uno alla centoventi. Questo poiché il copista evidentemente per un errore materiale ripete per due volte nella sua numerazione le pagine centouno e centodue.

² Sia pur datato, per esempi di questo genere di scrittura dal XVI secolo in avanti, si veda V. FEDERICI, La scrittura delle cancellerie Italiane dal secolo XII al XVII, Roma 1934.

Esempi emblematici in tal senso sono presenti nel margine in basso di ms. 5§ 1 in cui saltano quasi del tutto le prime due parole; oppure ms. 6 § 1 in cui sempre nel margine in basso salta completamente la parte centrale della riga.

Non viene invece fatto alcun riferimento al nome dell'autore e alla data di pubblicazione dell'opera. Quest'ultima dovrebbe comunque essere successiva al 1679, che è la data più tarda citata nel testo. Superato il frontespizio con il titolo in latino, il resto dell'opera, indice compreso, è scritta in lingua italiana con l'eccezione di alcune parti, che arrivano a occupare intere pagine, in cui è usato il latino.⁴

L'aspetto grafico dell'opera è utile a rivelarne alcune importanti caratteristiche. Innanzitutto denuncia chiaramente il manoscritto come un apografo, il quale fa riferimento a un antigrafo presumibilmente in lingua spagnola e latina.

Si tratterebbe quindi di una traduzione nella quale comunque sono ancora presenti le tracce della lingua latina che, come visto, compare in più parti del manoscritto. I tratti in traduzione italiana non presentano fratture con il testo latino. L'opera infatti è destinata ad un utilizzo pratico e pertanto la traduzione in italiano delle parti in altra lingua romanza si spiega bene con le esigenze di una miglior comprensione del testo, esigenze che ovviamente non venivano in considerazione per le parti in latino.

La spia della derivazione da un antigrafo è fornita tra l'altro dalla scelta effettuata dall'autore di apporre dei puntini di sospensione, nel corso della narrazione, in luogo di parti del testo mancanti.⁵ Questo non sarebbe spiegabile se non ipotizzando un testo di riferimento, che copiato, o più verosimilmente tradotto, rimaneva tuttavia in alcune parole incomprensibile – o intraducibile - per l'autore dell'apografo.

L'idea che il manoscritto contenga una traduzione da un originario testo scritto in una lingua diversa è ulteriormente confermata da alcuni errori sia pur non frequenti, in cui incorre l'autore. All'interno di un *ductus* sostanzialmente corretto e preciso, infatti, si incontrano delle vistose cancellature di parole evidentemente sbagliate. Questi non sembrano comunque errori di trascrizione, tanto è vero che l'autore per correggerli non utilizza parole simili a quelle precedentemente cancellate ma vocaboli completamente differenti oppure, di converso, ripropone lo stesso termine prima cassato, ma in un al-

⁴ Come esempio si veda la parte finale dell'opera, in cui l'ultima pagina e mezza è scritta completamente in latino, ms. 24 § IV-VI.

⁵ Si vedano come esempi ms. 1 § 3, 53, 80, 83, 86, 94, 96, 108.

tro punto della riga.⁶ Nelle correzioni, quindi, pare esservi qualcosa in più rispetto all'attività del semplice copista che pone rimedio ad un'errata trascrizione; in queste rettifiche si può, piuttosto, riscontrare un'attività creativa che si concretizza in un ripensamento rispetto ad una precedente scelta di traduzione di una parola del testo.

L'aspetto grafico fornisce quindi degli indizi preziosi per comprendere quale sia la natura di questo testo.

L'edizione del manoscritto che qui si presenta è una trascrizione fedele del testo. La punteggiatura e l'uso delle maiuscole sono state ricondotte allo stile contemporaneo per facilitare la fruizione e la comprensione del testo. I capitoli e i paragrafi sono stati numerati. Le citazioni di fonti giuridiche e di dottrina sono state sciolte nell'apparato delle note.

Entrambe le modalità di correzione sono presenti ad esempio in ms. 1§ V. Nella prima parte della pagina la parola facea viene prima cancellata per poi essere aggiunta nella parte superiore della riga dopo due parole. È interessante notare che il vocabolo risulta ben contestualizzato in entrambe le posizioni del testo, quindi la rettifica pare chiaramente il frutto di un ripensamento da parte del traduttore. Nella seconda parte della stessa pagina compare invece una vistosa cancellatura di una parola, in questo caso il traduttore compie la scelta di sostituire il singolo vocabolo con i due termini: "una tale".

Praxis Inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus Tribunali Sancti Officii

INDICE

Illuminati, a foglio primo.

Casate due volte, a foglio 13.

Lontani, a foglio 19.

Dei morti, a foglio 24.

Streghe a foglio 30.

Magari et indovini, a foglio 35.

Dommatisti o Maestri, a foglio 43.

Relassi, a foglio 45.

Pertinaci et Impenitenti, a foglio 48.

Bestemiatori, a foglio 53.

Proposizioni ereticali, a foglio 58.

Fatti ereticali, a foglio 74.

Volontarii confitenti, a foglio 81.

Ritrattanti la loro confessione, a foglio 87.

Riconciliati, Rilassati, a foglio 92.

Particolari delitti, a foglio 94.

Coloro che disonorano il Santo Officio, a foglio 95.

Coloro d'ordine sacro che si casano, a foglio 97.

Coloro non sacerdoti dicon messa e confessano, a foglio 99.

Sollecitanti, a foglio 101.

Infedeli, Giudei e Mori non battezzati, a foglio 109.

Testimonii falsi in cose di fede, a foglio 111.

Delli Inabili, a foglio 124.

Fautori o recettatori di eretici o impedienti, a foglio 117.

1. ILLUMINATI

Quando vi è testificatione di due ò più testi/moni, che alcun confessore ò predicatore, / benche ordinariamente accade nelli con/fessori, li quali insegnano sotto colore/ di santità e virtù qualche falsa dot/ trina indirizzata a cose oscene e di/sensualità, e la coprono col mantello/ di mortificatione /spirituale. Come s'an/no trovati à nostri tempi alcuni insegnan/do alle loro figlie spirituali, che li toc/camanti disonesti et il do/rmire un'uomo con una donna non era peccato, anzi/ atti meritoij mentre che potendo passar/ innanti ad altri atti non lo faceano; e con/ciò teneano il piede e calpestavano il de/monio. Abusandosi della sentenza «qui/ potest transgredi et nonest transgressurus»./ Et un'altro che facea mettere la sua figlia/ spirituale à carne ignuda e le spalle al mu/ro, e restando questa in croce, si accosta/va colle sue parti vergognose à quella/ donna, e le dicea che entrando nel vaso/ non solamente non era peccato, anzi atto/ meritorio. Dicendole ancora, meglio si è l'/ubbidire del santificare, e questi erano peccati/che le scusava l'ubbedienza. E altre cose// (c.2) simili e false dottrine, che per altro sono senza/ nessuna difficoltà actioni peccaminose contra/ la nostra santa legge./ Altri ancora andavano dicendo che Dio/ gli avea rivetalo le sudette cose, e come tali/ si poteano liberamente fare senza scrupolo/ di peccato; essendo queste cose tutte incaminate/te à semplici toccamenti, e semplici sensua/lità. Et altri ancora diceano che le pollutioni/ non fussero peccati, avendoavuto sopra questi casi/ rivelationi certe di potersi fare./ Altri ancora, li quali insegnavano che/ si devono ubbidire e seguire li movimenti/ interni, così per fare ò per lasciar di fare/ qualche cosa./ Questa è una sorte di gente ingannata et/ illusa dal demonio, et io trovai uno che dicea, Dio/lo ispirava; senza lui saper scrivere ne avere/ giamai studiato, se non che solamente aveva appreso/ a leggere senza maestro, et ebbe, dicea, tanto im/pulso da Dio a suo piacere che scrivesse molte/foglie di carta con infinite eresie e spropositi/ dicendo che Dio gli avea rivelate et infuse/ quelle cose per riformare la chiesa romana./ Quali cose erano molto delicate et assai sot/tili, che parea impossibile saperle un uomo/ rustico et eremita com'egl'era. Se non che det/tategli dal demonio, mescolando certi spropositi e// (c.3) pazzie, del che se ne liberò come pazzo benche/ peraltro parlava concertatamente senz' essere/ pertinace et ostinato; anzi soggiungea che li/ suoi scritti erano mali e li bruugiassero, et anco/ la mano colla quale l'avea scritte; et altri/ che insegnano e dicono altre cose contenute/ nell'editto della fede.

1.1 § Primo.

Questi tali si mettono nelle carceri/ secrete, senza confiscatione de'beni; benche po/trebb' essere che questo tale passasse ad essere/ sospetto di eresia. In qual caso gli sta bene la/ confiscazione de' beni, mà se confessa d'avere/ insegnata qualche mala dottrina, come leggie/ro e semplice peccatore, senza aver tenuto er/rore alcuno nell'intendimento, ò per ignoranza/ ò per poco sapere; si egli no sono religiosi ò/ sacerdoti, si suole leggere la loro sentenza/ nella sala come sollecitanti e soggiacciano al/le medesime pene come sopra.

1.2 § Secondo.

Se però con questa mala dottri/na anno cagionato grave danno alla religio/ne cristiana, come successe nell'Inquisitione/ di Lorena; se gli aggravino le pene con farli/ uscire al publico spettacolo, condennandone/ alcuni in galera. E se sono chierici, quali possiedono// (c.4) facoltà, se gli impongono pene pecunia/rie ad arbitria.

1.3 § Terzo.

Se alcuno stà pertinace et ostina/to nella sua opinione, senza volersi ridurre/ alli teologi, che se gli assegnano per convincer/lo, e disputare con esso nella sala del tribuna/le, si differisce la causa alcuni mesi, acciòcche/col tempo si riducaad esser convinto. Come/successe in...¹, con un certo chierico, et/ in Vagliadolid con un religioso; poiche se/ lui sarà pertinace, et ostinato persevera, senza/ volersi ridurre, tenendo errore nel suo intendi/mento, è necessario trattarlo come eretico. E/ rilassarlo, come quelli che tengono gli errori che/ si riferiscono nel capitolo Quidam autem 392, questio 13 e la Clementina 3a de haereticis.2 E benche/ neghino l'intentione, sono come quelli dei qua/li dicea Del Rio «Non quia ita crederent, sed/ propter multa commoda, et delectabilia tempo/ralia, et per vanam gloriam»; ut refert Zimon / et Pigna in decret. 2a par. quest. 12 et com. 37³/ fol. mihi 1287. Ouesto continuamente persua/dea alle sue figlie spirituali che non era/ peccato aver toccamenti e baci e dormire con/ esse, purche non giungessero all'atto; assegnan / /(c.5)do per ragione «potuit transgredi, et non/ est transgressa; facere mala, et non/ fecit». Anche, che metteano il piede, e calpe/stavano il demonio. Stiede questi vacillante/ molte volte nell'intenzione; vario in molte/ audienze per convincersi e reducendosi ai giusti/ sentimenti de' teologi, et altre volte con perti/nacia, alla fine si convinse et uscì al publico/ spettacolo. Abiurando de vehementi, con l'asso/luzione a

Così nel testo.

² Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig 1879-81, [Clem. 5, 3.3].

³ N. EYMERICH - F. PEÑA, Directorium inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici ...cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani, Romae 1578. Qui verrà utilizzata l'ed. Venetiis 1595, pp. 268-273.

cautela; fù degradato verbalmente, / condannato cinque anni in galera, et anni dieci / disterrato, e privato perpetuamente di confessare.

1.4 § Quarto.

Intesi io da un tale che abiurò/ de vehementi, avendo di nuovo caduto, benche/ da parte delle sue relazioni si allegasse che/ fosse pazzo, per esser egli persona di gran sti/ma in virtù di lettere e religioso di religio/ne molto decorata. A questi tali se gli dona/ penitenza secreta, però tanto grave e grande,/ che giamai di lui si sappia notizia veruna;/ certamente dovette esser recluso ò murato.

1.5 § Quinto.

Altra sorte di gente si trova, et/ in questi tempi multissime, che similmente si/ possono chiamare Illuminati, quali sono alcuni/ ipocriti quali fingon di essere santi. Acciò per // (c.6) tali fossero stimati dagl'altri, affettano/ questi molte alienazioni de sensi e rivelazioni e ben/che sembrino di dare regali et insegnamenti, per/ esser ciò tanto pregiuditiale et in tanto discredi/to alla virtù; poiche il demonio per accreditare/ e mettere in reputazione l'umana malizia, tie/ne alcuni ministri di così fatta intenzione./ Perciò sarebbe conveniente castigarli con molto/rigore benche io una causa che n' èbbi, per aver/ si questa tale à me spontaneamente presentata, e/ nel tempo dell'editto di gratia, gli usai mise/ricordia. E perche si convinse e restò disin/ gannata, la consolai, assolvendola ad cautelam. Un'/altra che n' èbbi in Siragoza, la quale per ingan/nare alcune giovanette discalze, acciò gli donasse/ro l'abito; fingea molti favori, grazie e merce/ di che le facea Iddio. Con il qual mezzo tenea/ pure sospesi et ingannati à molti confesso-

ri. Uno/ de' quali era dotto e l'altro non molto sapiente,/ si lasciava levare dalle invasioni di quella e/ ne scrivea la sua vitain quella conformità ch'/ ella stessa le andava dittando, come se fosse una/ maestra. Alla fine fù colta in alcune bugie,/ per le quali si vennero à discoprire le di lei / furbarie. / / (c.7) Un'altra cosa vidi nell'inquisizione di / Lorena. Di certa donna, la quale fingea rive/lationi, miracoli et facea altri segni di san/tità, et in questa finzione perseverò molto tem/po. Sino che, posta ne' tormenti, confessò come/ tutto quello avea fatto con finzione per essere/ella tenuta santa. Domandò misericordia, uscì/al publico spettacolo, abiurò de levi; fù con/dennata alla frusta et esser azzottata e reclu/ sa in qualche parte ad arbitrio del giudice. Con/digiuni di pane et acqua; che non ricevesse la / santissima communione, se non il giorno di Pasqua,/ò in articolo di morte; che non si confessasse, / se non col confessore assegnatole dalla Inqui/sizione.

Un'altra vidi nell'Inquisitione di Cor/duba. Una tale Madalena Della Croce, l'anno/1546, essendo di anni cinque fù in/dotta dal demonio à dimostrare segni di san/tità, il quale comparendole sotto figura di/San Francesco le disse, che Dio gli avea dato/facoltà e potestà sopra di essa, acciò ella faces/se tutto quello che da lui gli fosse comandato,/ e che più gli piacesse. Et in questo perseverò/ da trè in quattr' anni, unitamente con visione / / (c.8) del suo angelo custode, cioè il demonio in forma / di angelo di luce, et altri miracoli che finse / con titoli falsi di santità: essendone autore il/ demonio. Fingendo di curar piaghe, infermi et/ indovinare molte cose, quali ella confessò nelle/ carceri; renunciando ogni altro patto col demonio. / Dimandò misericordia, uscì al publico spettacolo; / abiurò de vehementi; ebbe l'assolutione à cau/tela e fù per sempre rinchiusa in un monastero / del suo ordine, fuori la città di Corduba. Senza/ velo negro, tenendo l'ultimo luogo negli atti/ publici e funzioni per trè anni, e che non si/ communicasse se non in caso di morte.

1.6 § Sesto.

Altre persone le quali ingannano il/loro confessore. Vi sono alcune di queste che non vi/ anno colpa, mà per ignoranza e come gente sem/plice donano credito à i dettami de i loro confes/sori: tanto più se sono in stima di uomini dotti./ Et in tal caso (che suol esser meritorio) et essendo/ uomo dotto in conformità di quello dice Farinac.,/ De haereticis quest. 179. n. 20, 23 e 25.4 Meritano/ questi tali pietà e sono degne di misericordia, mà/ vi sono dell'altre che pare impossibile che non vi/ abbiano colpa, anzi non leggiera, e che molto si/ cooperano da canto loro. Lusingate dall'otio e dalla carn//(c.9)alità, e se vi apparisce ignoranza guesta è/ molto affettata «noluit intelligere, ut bene/ageret», Sanch. in Praelud. decalog., lib. 1° cap. 17/ n. 7, 5 quem citat Anton. Peccilus, De iur. person./ lib 5,6 fol. mihi 444./

Un' altro prete io conobbi, che sotto co/lore d'ubidienza e mortificazione, insegnava al/le sue figlie spirituali, qualmente era meritorio/ lo spogliarsi ignude alla sua presenza, e si/ disciplinassero. Et acconsentiva che si discipli/nassero tanti davanti, quanto di dietro, toccan/dosi e facendosi toccare le parti vergognose;/ che lo baciassero e dormissero nello stesso letto./ E mettendosi sopra di esse, dandole ad intendere che quante volte il membro non entrava nelle/ parti di dentro non era peccato, e ciò solo per ub/bidire, senza alcun consenso. Da canto loro, sa/rebbero come li martiri; et urinava così nella/ natura, come nella

⁴ P. FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, Rome, 1616. Qui verrà utilizzata l'ed. Lugduni 1621, pp. 31- 33.

⁵ T. SANCHEZ, Opus morale in praecepta Decalogi reu. p. Thomae Sanchez, Madriti 1613, p. 146.

⁶ A. RICCIULLI, *Tractatus de iure personarum extra ecclesiae gremium existentium. Libris nouem distinctus*, Romae 1622. Qui verrà utilizzata l'ed. Romae 1623, pp. 414-416.

bocca delle sudette. E fre/cava le loro parti vergognose, mettendogli il/ dito il dito nella natura, e lo stesso faceano/ altri agli altri somiglianti; dicendo che era per/ mortificarla e farle venire la tentazione del/la carne. Alle domande che se gli fecero so/pra l'intenzione, rispose che benche sapea che // (c.10) li toccamenti impudici e disonesti fossero peccati mor/tali, nulla di meno ne in esso, ne nelle sue figlie/ spirituali vi era peccato; à cagione che in questi/ atti non aveano dilettazione e che se aveano, ò/ acconsentivano al diletto, intanto lo faceano in/ quanto che non lo stimavano à peccato. Abiurò/ de levi, fù ripreso alla presenza di alcuni pa/rochi e religiosi; fù racchiuso in un convento/ per anni quattro. Gli altri in una cella senza/ dir messa, se non la Pasqua, e con due anni di/ disterro; privati totalmente di confessare, così/ uomini come donne, e digiuni rigorosi, et anche/ altre penitenze spirituali. Il primo morì nel/convento dov'era stato racchiuso dando buono esem/pio di virtù, di penitenza, e digiuni; et in tanto/ non si procedè contro alcuna delle dette figlie spiri/tuali, perche quasi tutte si fecero religiose discal/ze e capuccine. Se gli usò questa misericordia per es/sere ignoranti e semplici, e quello si presentò spon/taneamente senza testimonianza assieme con/ due delle sue dette figlie spirituali per conse/glio d'un certo confessore, col quale conferirono/ il tutto.

1.7 § Settimo.

In Siviglia, con l'occasione dell'In/dulto di gratia, che si promulgò l'anno 1623// (c.11) per quello che spetta à questa gente Illuminati,/ vi fù un' eremita imbroglione e trampero che/ se ne andava in estasi, e fingea co tali estasi/ come di essere favorito da Dio di molte gratie,/ e mercedi. Il quale, per quello che riferì di se/ stesso, benche

parlasse in terza persona, era in tan/to concetto e stima di santità, che entrando nelle/ case di signore molto principali le toccava la/ faccià, e le toccava il mento accarezzandole./ Dicendole che la sua carne non era più carne, e/ che quell'atto non era peccato. Di più, che Dio/ l'avea battezzato e portato al cielo, e posto nel/la fornace di Babillonia. Per lo che veniva ri/cevuto in ogni parte, sino da uomini molto gra/vi che lo celebravano per un santo, convitando/lo alle loro menze. Fù questi penitenziato de/ levi, publicamente frustato, azzottato e dister/rato./

Vi fù un'altra donna la quale fingea/ avere le piaghe nelle mani, ne piedi e nel/costato, con la corona di spine. / Un'altra monaca che fingea rivelazioni/ et estasi./ Un prete sotto mantello di spirito inse/gnava e dicea cose di falsa dottrina E benche fos / /(c.12)se morto si uscì al publico spettacolo la sua sta/tua et insegna, e gli fu letta la sua sentenza per/ disinganno di quelle persone le quali credeano/ quel tanto egli li avea insegnato, tenendolo per/ santo. E benche nell'Inquisizione non è solito/ di uscir al publico le statue et imagini de' mor/ ti; se non ò per rilassarli ò riconciliarli, fù con/ veniente di fare questa dimostrazione in tempo/ che in Siviglia, et in altre parti, vi erano per/esperienza tanti gabba mondo./ Uscirono una donna religiosa et alcuni / confessori, che simulavano santità. Ma in due/ di questi confessori si trovò cosa di poca considera/zione; benche il rumore che si sparse fosse con/tro di molti altri confessori, quali per altro era/no assai onesti e divoti.

1.8 § Ottavo.

Hò conosciuto alcuni confessori, in/ questo tempo, reputati per illuminati. Li quali, sa/pendo che le loro figlie spirituali, anno con essi/ ò altri atti disonesti e toccamenti impudici; li cele/brano

per santi, publicando false revelazioni et/ estasi. E perciò vengono molto à discreditare la / virtù e vigore delle vere rivelazioni et estasi. / Si processe per tanto contro degl'uni e dell'altre/come sopra si è riferito. // (c.13) Alcuni altri confessori vi furono, che teneano / con le loro figlie spirituali tratti disonesti, non/già nell'atto prossimo di confessarle ò nel confes/sionario, ne tampoco fingendo di confessarle. Li cele/bravano per santi, coprivano li loro toccamenti/ disonesti con dire che li stimavano come un padre/ à sua figlia, et un fratello la sua sorella. E/ per magiormente tenerle sogette, le facevano / fare un'atto d'ubidienza e di povertà. Il che/ per esser di sommo pregiudizio e danno notabile/ alla vera virtù d'ovviarsi, fù determinato dal/ la magior parte del Conseglio: formarle processo/ e racchiuder il religioso in carceri strette, ò pu/re in conventi del proprio ordine. Non si pro/cesse però contro le donne, seguì nell'anno 1640.

2. CASATE DUE VOLTE

Quando costa per prova bastante, che il reo vi/ vendo con la prima moglie ò vero si fosse casato/ la seconda ò più volte; si ponga in carcere se/creta, senza confiscazione ò sequestro. Prima/ però di procedere à detta carcerazione, s'anno/ d'approvare appieno ambi due li matrimoni./ non bastando la confessione del reo. Benche / / (c.14) per deliberare si potrebbe far di meno della prigio/nia delle secrete, sarebbe però bene, potendosi/fare senza timore della fuga, vedere le informa/zioni con le quali la donna ebbe la licenza dell'/ordinario del luogo. Se vi fù malitia ò non da/ parte del reo, perche essendo donna, può essere/ non vi abbia colpa alcuna; e se prima si presen/tò d'essere accusato; se gli dona la città per car/cere ò la casa di qualche familiare. Quando/però si è presentato

raptu probationis, cioè men/tre si sta fabricando il processo e pigliando le/informazioni; la pena ordinaria. Costando della/ malitia e legerezza, senza però ch'abbia erro/re nell'intendimento, di uscire al publico spetta/colo, ò in una chiesa col mitrone. Dove siano di/pinte le due mogli, ducento zotte et anni cinque/di galera, abiurando de levi, rimettendo all'ordina/rio quello che spetta in quanto al legame del ma/ trimonio. Pegn., in decret. 2. par. q. 9. n 56. com 81/ lra. E,⁷ dice che coloro che si sono accasate con/ più mogli sogliono giurare de vehementi, la/ qualcosa hò veduto pratticata in alcuni antichi/ processi. Però adesso non si usa in Spagna, sal/vo che in qualche caso dal quale ne resultasse/ alcun gran sospetto; poiche in questo tempo// (c.15) giamai succede, che la gente della nostra natione/ senta male del sacramento del matrimonio. E/ così come dice Simanc. De cathol. instit.tratt. / 40. n. 2. et 3,8 potius consuetudine receptum est/ de hoc crimine Inquisitires cognoscere, tam/ constituto quam reus in fide non abiurasset./ Ultra Inquisitores procedere non non posse. Et/ advertit: licet consulendo invaluerit, ea tamen/ abusi non debere; unde Albert. De agnoscn./ quest. 23 n. 69 et 70.9

2.1 § Primo.

Se non vi fù tanta malitia aven/do avuto il reo qualche credito di probabil[i]tà/ ò prosuntione, per aver passato molti anni che/ era lontano e

⁷ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 382

B. SIMANCAS, Iacobi Simancae Pacensis episcopi, De catholicis institutionibus liber, ad praecavendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus, Valladolid 1572. Oui verrà utilizzata l'ed. Romae 1575, p. 295.

A. ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus, Panhormum 1554. Qui verrà utilizzata l'ed. Romae 1571, foll. 104v-105r.

credea che fosse stata morta la/ prima moglie; non bastando à questo l'assenza/ di longo tempo. Nisi constet per certum numerum/ nunciorum c. in presentia De sponsalibus,¹0 et c./ Dominus De secundis nuptijs;¹1 Autentica Habita C./ de Repudijs.In luogo di esser azzottato e condan/nato in galera, si dona il disterro, magiormente/ se l'uomo è di qualità; Simanc. nel tratt. 12./ in 6,¹2 vide Farinac. quest. 178. n. 68 et 73.¹3

2.2 § Secundo.

Se la rea è femina si presume/ meno malitia. Essendo solita, che coloro quali pre/tendono casarsi con quella presentino fede// (c.16) testimoniale della morte del primo marito, ò alcuni testi/monij; onde costando che da parte di detta donna non/vi fù malitia, mà semplicità, dando credito alli/ testimonij. Conferma al Cap. In presentia de spon/salibus certo nuncio, ¹⁴ si sospende la causa. Et avendo/ alcuni indicij ò cagione in virtù delle quali si può/ presumere che abbia in parte cooperato alla mali/tia del marito, se le dona qualche pena legiera, / abiurando de levi e disterro. Se però costa di qual/che frode causata da lei, per indurre li testimonij/ ò per cavare qualche testimonianza falsa, se le/dona pena più grave./ E come che d'ordinario sogliono le donne in/clinare alle seconde nozze e secondo matrimonio,/ conviene che si castighi questo delitto in publico;/ per rimediarsi alla cohabitazione in questo malo/ stato./ Per imputare di malitia le donne, è di bene/ considerare e sapere, se avendo notitia che venis-

¹⁰ X 4, 1, 19.

¹¹ X 4, 21, 2.

¹² SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 91.

¹³ Farinacci, *Tractatus de haeresi*, cit., pp.12-13.

¹⁴ X 4, 1, 19.

se/ il primo marito, senza troppo scrupolizzare, si con/versò con il secondo senza presentarsi al Santo officio,/ ò vero all'ordinario, ò vero se per contrario subito/ scrupolizzò. E procurò il remedio per levarsi dall'adul/terio, nel quale prima stava à cagione dell'ignoranza/ Cap. Si virgo n. 5, 34. quest. 1,¹5 Cap. Dominus de secundis// (c.17) nuptijs,¹6 ibi sciens de vita secundi coniugis, te/ netur à secundo recedere, et dubitans, tenetur/ reddere debitum, tamen petere non potest./

Un caso mi successe di certa donna, la quale/ si discolpava con dire: che per conseglio del suo con/fessore si era casata col secondo marito. Poiche aven/do essa confessato e conferito col detto confessore qual/mente prima di casarsi col primo marito, hebbe/ prattica con un fratello cugino di detto suo primo / marito. Il qual confessore, senza far troppo rifles/sione, studio e diligenza, le avea comandato si/ separasse; e farne di ciò publica scrittura appres/so d'un notaro con testimonii, per la quale costas/se che di già erano separati, e così potevano entra/mbi casarsi con chiunque le fosse piaciuto. Et in/ virtù del contenuto si avea casato col secondo ma/rito ignorantemente, dando credito al suo confessore/ che era un religioso. E fù castigata legermente / con l'esilio.

2.3 § Terzo.

Quando colui che si è casato due/ volte è persona principale, privilegiata ò no/bile, in luogo di essere azzotato, et alcune vol/te degne d'essere condannate in galera, si suole/mcastigare col disterro ò pena pecuniaria, secondo/ le possibilità e circostanze del delitto, che tali// (c.18) possono

¹⁵ Decr. Grat. C. 34, q. 1-2 c. 5.

¹⁶ X 4, 21, 2.

essere che oblighi ad essere condennati, alcuni/ con pene leggere et altri con pene gravi. In qualsi/ voglia caso però in queste materie, sempre devono ab/iurare de levi et uscire al publico spettacolo; se non/ vi saranno alcune ragioni considerabili per le qua/lità delle persone, consultando ciò prima col Con/seglio.

2.4 § Quarto.

Quando colui che si è casato due volte/ viene à denunciarsi spontaneamente, e dice la veri/tà prima d' aversi preso le informazioni; si esami/nino li contesti e verificandosi li due matrimonij,/ viene ad esser viva la prima quando contrattò con/ la seconda. Assegnando il reo alcune ragioni rilevanti/ ad escusar il suo delitto, si è costumanza usargli/ misericordia e non prigionarlo in carceri secrete, e/ fatta la causa si allegerisce la pena di zotti e ga/lera con qualche disterro.

Benche nell'anno 1639, ven/ne da Siviglia un tale il quale era stato condennato/ per anni trè in galera, et il conseglio confermò la detta/condanna. Del che mi meravighiai perche non si rimet/tesse detta pena secondo la misericordia del conseglio, ma/ mi fù detto che la denuntia, e presentatione l'avea / fatto metu probationis, e di già la seconda moglie por/tava la fede del primo matrimonio./ Un altro caso seguì in Barcellona d'uno che// (c.19) si avea casato due volte. Nel qual caso perche non pro/cesse verificatione per testimonii di vista del primo/ matrimonio, fatto in Francia, e solamente costando/ per la verificatione della confessione estragiuditiale, / e di quelli che l'aveano veduto menare vita di ma/ritato; e dopo nelle carceri lo confessò. Essendo stato / condennato ad abiurare de levi e d'esser azzottato, / e condennato in galera, il conseglio gli rimesse la/pena delli azzotti, e di cinque anni di galera gliene/ relassò

due, e parve male che l'avessero catturato/ prima, senza aver proceduto la verificazione delli/ due matrimonij. Come viene prescritto.

2.5 § Quinto.

Quando qualche persona si casa con/ un'altra, la quale si è casata due volte, benche/ senza titolo di matrimonio, Farinac., quest. 178. n. 72./ de haereticis, ¹⁷dice esser caso spettante al Santo officio,/ e che si può procedere contra di cui si casa due/ volte, come sopra Benche non s' abbia mai veduto/ pratticare, anzi il contrario in un caso successo nell'/ anno 1636; benche non vi fù prova sufficiente che/ la donna sapesse che il marito fosse stato casato con altre mogli.

3. LONTANI

Quando si procede contra alcune persone che sono absenti// (c.20) absenti, e lontani testimoniati con prova non piena, / si affigge un' editto con termine di trenta giorni. / Et avvisandogli l'officiali li tabelloni per ogni die/ci giorni e passati questi non compariscono, si di/chiarano per scommunicati; e se dopò d' essere di/chiarati per tali un' anno si donano per contumaci, / Cap. cum contumacia de aereticis in 6° Farinaccio/ quest. 185 n. 95 fol. mihi 149.18 E l'atti si notifica/no nelli stati senza dargli difentione ne curatori,/ sententiandoli in tabelloni per eretici contumaci; / consegnando la loro statua al braccio secolare, con/ la confiscatione de' beni, dal giorno che costa per te/stimonij d'avere loro commesso il delitto d'eresia. / Conforme l'opinione di Farinacci de haereticis que. 190./ §. 12,19 per totum, tenens affirmativam a n. 21²⁰ cum sequen.,/ benche la contraria tiene Simanc.

¹⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 13.

¹⁸ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 143.

¹⁹ FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., pp. 257-267.

²⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 264.

trat. 8 n. 26²¹ et/ Sanch. Praesumpt. decalog. lib. 2 cap. 22 n. 35²² cum/ sequen., et altri quali cita Farinac. ubi supra a n. 1²³/ tengono che non si hà da contare se non dal primo/ giorno della contumacia, nella quale fu dichiarato/ per contumace./

In Siviglia si pratticò l'opinione di Farinaccio/nella causa di Paralingo, assente e fugitivo, e d'ordine/del Conseglio. La stessa opinione ho veduto pratticata nel/Santo Officio, e psssata per il conseglio; et il termine degli editti//(c.21) editti corrono dal giorno nel quale si leggerono/nel luogo del reo, e non dal giorno nel quale si/fece la verificatione alli figli o agli eredi. Vedi/Perrogia, de Institut. in adden. 2 tom. tratt. 6/resol. 7 n. 40, qui tenet negativam partem.

3.1 § Primo.

Quando però vi è prova bastante/ non è necessario aspettare l'anno come lo dice Simanc./ tratt. 46 n. 5²⁴, Farinac. quest. 85 n. 95²⁵fol mihi/ 149. Ma in accusarsi la contumacia si fà la cau/sa notificando l'accusa, et il resto dell'accitato/ nel luogo del reo, ne si ammetta difentione ne/ difensore in nessun caso, ma solamente scusato/re che venisse ad allegare infermità, ò vero al/tri consimili impedimenti legittimi, per li quali/ si può scusare il non aversi presentato il reo/ nel termine prefisso. Et in questo caso se gli dona/ proroga bastante, fino che fosse sbrigato dall'/ impedimento. Farinac. de haeret. quest 185 n. 101²⁶/ §7

²¹ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 37.

²² SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 341.

²³ FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 232.

²⁴ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 352.

Farinacci, Tractatus de haeresi, p. 143. In realtà si tratta della questio 185 e non della numero 85, così come indicata erroneamente nel testo.

²⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 144.

fol mihi 150, e nel n. 100 quest.9 dice/ che quando inquisitus est solus suspectus/ admittitur defensor, secus si de haeresis con/staret;²⁷ Pegna in decr. 3a par. com. 36 n. 139²⁸/ verum haec omnia. Anzi assignandosi cau/sa di scusa legittima, hò visto concedersi/ dal Conseglio altri quattro mesi di più à// (c.22) persone le quali erano fuori di Spagna. Et in questi/ tali è prova bastante anzi di quella che si cava/ dalla contumacia; pare che sia più sicura l'opi/nione di Farinaccio, dicto n. 22 quest. 190.²⁹ Et l'hò/ visto pratticare in quattro processi nel Santo Offi/cio, e parimente l'ho visto nel Conseglio contra/quello che tiene Simanc. d. tit. 9 n.26.³⁰

3.2 § Secondo.

Li beni di coloro che si assentano nel/ tempo che si hà da procedere alla cattura, si se/questrano, tenendo notizia che l'assenza e la fuga/ fu appostatamente à parte lontana, e non d'altra/ maniera. Sino à tanto che si veda s'egli no ritor/nano, essendo il principal intento d'havere la / persona nelle mani; benche la facoltà e beni sia/no di consideratione. E se la fuga fù certa si se/questrano li beni, magiormente se sono in potere/ della moglie o figli, benche fosse trasportata/ in potere d'altre persone; sapendosi però e costan/do che fosse del fugitivo, come lo determinò il/ Conseglio l'anno 1620./

In San Giacomo avendosi consultato que/sto caso, senza aver troppo considerato l'Istruzione/sesta di Toledo, dice che non si devono sequestra/re li beni che sono in potere di terza persona.

²⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 143.

²⁸ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 472.

²⁹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.235.

³⁰ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 37.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

3.3 § Terzo.

Se il reo assente contra il quale si// (c.23) si procedea in conformità del primo modo del/ Cap. Cum contumacia de hereticis in 6°, morì/ prima che passasse l'anno nel quale fù di/chiarato per scommunicato, come che non s'hà/ bastante prova, se prima non passa la contuma/cia, e questa cessò con la morte, non si può pro/cedere a rilassarlo; e si sospende di procedere/ più avanti nella causa. Farinac. quest. 197/ n. 103, § 3 et n. 99 et 100,315imanc. Enchiridion/ tract. 46 n. 3.32

3.4 § Quarto.

Il contrario però si deve pratti/care nel caso che poscia s'habbia prova suffi/ciente, e bastante,Simanc. Enchiridion tract. 46/ n. 5.³³ E perche contra d'un morto è necessaria/ più prova di quella che si ricerca di un assen/te ò vivo, conforme all'istruzione de Avola/ dell'anno 1498. Basterà che sia al quanto me/no contro di quello che morì cominciato già il/ processo come contumace, e tanto più se gli/ mancava poco tempo per passare l'anno,/ senza ch' egli avesse dato causa legittima ò/ pur mostrato di voler comparire; Farinac./ quest. 297 n. 101.³⁴

3.5 § Quinto.

Se il reo si presenta doppo/ d'essergli stata brugiata la sua statua, se// (c.24) gli dona di nuovo udienza e confessando e riconcili/ando e negando, si vedo-

³¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.

D. SIMANCAS, Iacobi Simancae, ... Theorice et praxis haereseos, siue Enchiridion iudicum violatae religionis. Cui nunc primum accesserunt opuscula duo eiusdem argumenti, scilicet Annotationum in Zanchinum, cum animaduersionibus, in Campegium, liber singularis. De patre haeretico, liber singularis. Eodem auctore. ... Cum summarijs locupletissimis, nuper adiectis, Venetiis 1568. Qui verrà utilizzata l'ed. Venetiis 1573, fol. 71r.

³³ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 71r-71v.

³⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.

no se le sue difese e se vi/ fà la giustitia. In quanto però alla confiscatione/ questa non si revoca, avendo già passato in cosa/ giudicata; salvo però se non costasse apertamente/ la sua innocenza; Simanc. De haeretic. cap. 13 tit. 2/ n. 20 et 21, lib. 1 cum sequen. de requisit. non/reis, et lib. 2 cap. eodem.³⁵

3.6

§ Sesto.

Quando qualche sacerdote è rilassato/ in assenza si fà la degradatione verbale; e se po/scia lo prende il giudice secolare, non s'ha da/ eseguire la sentenza, se prima non si porti al Santo/ Officio, per vedere se si riduce. E non redimendosi/ si fà la degradatione informa; vede Pegna in de/ cret. cons. 49 col. 3 par. 3 fol mihi 133.³⁶

4. DE I MORTI

Per procedere contra l'onore e la forma d'al/cun morto, come che non si può difendere e da/re sodisfatione alle persone che si hanno contro di/lui, è necessario che siano molto concludenti per/poterlo condannare; Instrut. de Avola 4 dell'an/no 1498, Farinac. quest. 197 n. 120 § 3³⁷ fol. mihi/350; Rohas De haereticis par. 2 n. 30 tract. 18 n. 12.³⁸/25./Anzi qualsivoglia sospetto quanto si voglia/grande, e vehemente che fosse si annienta e/disfà con la morte, ne si può imponere pena/veruna pecuniaria alli suoi eredi; Farinacci/quest. 197 n. 130,³⁹ benche dica che si possa prose/guire la causa, la quale s'avea incominciata/mentre

³⁵ SIMANCAS *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 98-99.

³⁶ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 532.

³⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 346.

J. ROJAS, Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, Tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus. Et priuilegijs inquisitorum. Authore Ioanne a Roias, ... Cum annotationibus Francisci Pegnae ... Adiectis Quaestionibus 25.coram iudicibus fisci sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada ..., Venetiis 1583, fol. 82r.

³⁹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 336.

era vivo; vede quae dixi supra cap 12/ de absentibus, Simanc. tract. 18 n. 13 De Catholica/ Institutione. 40

4.1 § Primo.

Havendo la prova necessaria per/condennare, la quale allora sarà quando s'han/no tre testimonij idonei, si supplirà con magior/ numero che deponghino de fatto; e ceremonie che/ inducono una violenta presuntione, che non/ possa aver scusa. Si procede etiandio citando/ li figli e li parenti, et interesse putantes e/comparendo alcuno si metta à difenderlo. Non/ passati li termini et accusata la tabellione,/ si nomina un difensore con cui si fanno gl'/atti, e si conclude la causa. E costando il delitto/ e non avendo difese rilevanti, si sententia/ che sia rilassata la sua statua, e condannata / la memoria e fama. Confiscati li beni dal/giorno nel quale costò aver commesso il delitto,/ e potendosi avere l'ossa si disotterrano, quante / / (c.26) volte però sono in tale caso che li possono/ disotterrare dagli altri, e si brugino insieme con/ la statua; Farinac. quest. 197 n. 94,41 tit 18 Siman. / n. 8, 9 de Cathol. Religione. 42

4.2 § Secondo.

Li figli e difensori si ammettino/ non però nel caso che il padre abbia morto perti/nace ò avendo confessato tutto quello che bastava/ per farlo eretico formale, secondo l'interrogatio/ne del Fiscale; Farinac detta quest. 197 n 106.⁴³

E così/ lo vidi pratticato con un reo il quale, dopo di/ aver confessato appieno, avea morto nella

⁴⁰ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p.130.

⁴¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 344.

⁴² SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 128-129.

⁴³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 345.

carcere;/ ò pure s'egli stesso s'uccidesse, come accadde/ una volta. E perche si dubitò del compagno facen/dosi prima la causa, questi si difese dicendo che/ di sua mano s'avea ucciso. E sostenne la corda,/ e così si liberò et il morto fù riconciliato nella/ sua statua.

4.3 § Terzo.

Quando alcuno s'uccide stando nel/le carceri preso con prova di eresia formale, che/ si cava evidentemente convinto dalla sua mala/ conscienza, si presume per tale; mà se tale non è, che/ il suo erede lo difende che per altra ragione s'/uccise Farinac. quest. 197 n. 9⁴⁴ fol mihi 356,/ Simanc. De Cathol. Institut.tract. 18 n 31.⁴⁵/

Quando si uccide alcuno nelle carceri,// (c.27) benche sia confitente, si procede contra la me/moria, e la fama. Nam iudas confessus fuit/ crimen et laqueo se suspendit; Pegna in decr./3a par. quest. 63 com. 92 pag 524⁴⁶ scit Pater/ Simanc. tit. 18 n 32.⁴⁷

In una Inquisitione nella/ quale mi trovai che si uccise un carcerato/ con una forbicetta, la quale avea domandato/ per rappezzarsi, il quale era prigione per cer/ta propositione in ordine all'adorazione di/ certe imagini. Il quale per esser cristiano/ vecchio, ne di natione infetta, si puotè pro/sumere che negasse l'adoratione e riverenza,/ quale si fa dalli cattolici à i santi. Onde/ per ordine del Conseglio, fù seppellito in chiesa./

Un altro casato due volte per punto/ d'onore si ferì con un coltello; benche non/ morì, e dopponella carcere con lo spuntone di/ un candeliere

⁴⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 332.

⁴⁵ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.134.

⁴⁶ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.

⁴⁷ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.134.

procurò di uccidersi, conficcan/doselo nel ventre. Dico questo perche non si/ presume com'eretico, con colui che si uccide;/ potendo avere altra caggione che lo discolpi,/ come un' humore melanconico ò pazzia./

Quando muore qualcuno nelle car/ceri, dopo d'aver confessato quello che basta/ per riconciliarlo, avendosi conclusa la causa,// (c.28) si sententia senza chiamare li suoi figli, uscendo/ la sua statua; dichiarandolo come eretico, et am/mettendolo alla reconciliatione per potergli cele/brare messe, e li benis'applichino al fisco./ Vede l'Istruzione 59 dell'ultima Simancha/ Enchirid. 63 n.12.48

4.4 § Quarto.

In Lovanio, Conca, e Lorena, hò/ veduto pratticarsi questo in molti processi. Li/ figli non / si chiamano quando il padre muore/ pertinace e confessando pienamenete. Enchirid./ de Simanc. tract. 63 n 12.49 Vide Pegna in Decret/ 3a par. quest. 63 n. 92 colum. 572 L.ran B.⁵⁰ Et pau/lo inferius dixit procedi contra defuncti memo/riam fuisset confessus et esset relapsus, uti/ tradi possit Curia Saeculari; et quando moritur/ prius quam sit finitus processus quamvis confes/sus sit, non plene satisfaciebat depositionibus/ et vivens non poterat admitti ad reconciliatio/nem, id notandum est filijs, interessentibus, ut/ si velint eum defendant. Pegna ubi supra col/ 533 l.ra B.⁵¹/ Si suspectus de ĥaeresi lite pendente in/carcere decedat, potest prosequi processus ut/ absolvatur vel ut suspectus declaretur, non tamen/ debet pena pecuniaria

⁴⁸ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 117v-118r.

⁴⁹ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 117v-118r.

⁵⁰ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.

⁵¹ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 602.

imponi haeredibus. Roxas // (c.29) de haeresis 2a par. n. $307;^{52}$ Sousa, lib. 2 cap. $10;^{53}$ Ca/rena, lib. 2 tract 9 n. $10;^{54}$ Farinac. de haeres.quest./ $193 \ \S \ 4 \ n \ 100.^{55}$

4.5 § Quinto.

Se negando muore nelle carceri/ si costuma sotterrarlo in un cortile, mettendovi/ qualche segnale, acciò che poscia proseguendosi la/ causa con gli eredi, assolvendolo e dichiarandolo/ libero, si possa disotterrare e levarsi il segnale/ e sotterrarlo in luogo sacro. Questi tali si soter/ ranno così in un cortile, quando la testimonianza / è d'eresia formale di giudaismo e somiglianti./ Non essendo però questo sospetto, si cavano in mo/rire fuori ò pure se muoiono si sepelliscono/ in luogo sacro.

4.6 § Sesto.

Quando hà confessato quello che/ basta per riconciliarlo, benche muoia prima di/ riconciliarsi, la causa definitivamente senza ha/versi potuto riconciliare per aver morto di sub/bito, come successe in Lorena, si può dopo che/ sia morto assolvere delle censure. E poscia uscen/do la sua statua, dichiararlo aver stato eretico,/ et assoluto dalle censure, confiscatione delli suoi/ beni, senza proceder ad altro con gl'interesse/ putantes perche la sentenza de riconciliando/ come disse

⁵² ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 121v.

A. SOUSA, Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi. Cum vera historia de origine S. Inquisitionis Lusitanae, & quaestione de testibus singularibus in causis fidei. Magnae Matri Virgini sanctissimae de Rosario dicati. Authore p.fr. Antonio de Sousa Vlyssiponensi Ordinis Praedicatorum ..., Lisbona 1630, foll. 156v-157v.

⁵⁴ C. CARENA, Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes diuisus, Cremonae 1641, pp.195-196.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 303.

Farinac. de haeret. quest. $185 \S 11 \text{ n. } 180^{56} \text{ // (c.30)}$ non pronunciatur contra eos, sed pro eis quia/ reconciliantur ecclesiae.

5. DELLE STREGHE

Nelle cause di stregaria è necessario andare/ con molta circospitione per la gran varietà di opi/ nioni che s'anno scritto, e molto più per lo scri/ vere. Si cava ciò dalla sperienza di questi/ tempi e particolarmente dalla gran complicità che/ vi fu nell'Inquisitione di Logorino dell'anno/ 1608 sino alli 1612. Et in questo tempo si brugia/rono molti che negarono et uno che confessò un/ gran maestro dommatista, mà pure di molti si/ brugiò la statua, avendo morto nelle carceri.

5.1 § Primo.

Negar non si può che non vi so/no molti inganni et illusioni, quali il demone/ come maestro di questa setta insegna, mercè/ che ne cava gran profitto, come si è la varietà / delle opinioni, mentre vi sono di coloro che si/ difendono che tutto è sogno, nulla di meno non/ possono negarmi questi tali. Benche tutto quello/ che fanno di notte sij sogno e dato caso, e non / concesso, che la forza e virtù della natura fan⁵⁷/ quello dormendo si sogni e passi // (c.31) per realtà di virtù. Non essendo però tale metto/ questo si annienta, atteso che poscia stando vigi/ lante, si confermano in quello tenendolo per cosa/ buona, compiacendosi nillo stesso. Lo trattano poi/ e communicano l'uno con l'altro, et ungendosi/ con proposito di andare, e tener assemblea col de/monio, et il fargli riverenza, e la malvagità e/ danni che fanno in servigio di quello. E quando ciò/ fanno di questo, come

⁵⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 152.

⁵⁷ Seguono tre puntini.

dicono coloro li quali più/ benignamente scrivono fa tali materie, come ap/ pare nella Lucerna Inquisitorum de § strigijs/ al num 9°.58

5.2 § Secondo.

Per gl' inganni che il demonio/ suole fare in questa propriamente sua setta, è/ necessaria magior prova di quella che si ricerca / in altri delitti. E così perche il demonio suole rap/presentar in quella assemblea le persone d'alcuni/ innocenti, gli basta la prova de' complici; la qua/le basta negli altri delitti conforme al Cap. In/ fidei favore De haeret.⁵⁹ se non vi concorrono altre/ circostanze de fatto che li più complici anno te/nuto, e che abbiano commesso di giorno, ò per altri/indicij delli quali tratta detto N.N..in Lucerna/ Inquisitorum ubi supra n 4.60 E similmente in tale/ caso, è necessario prima di effettuare la cattura / / (c.32) consultarla col Colleggio ò col suo Conseglio per/ meglio accertarla, conforme ad una delle Istruzio/ni, qual è la 15°, che unitamente ordina che/ si verifichino li danni che confesseranno aver/ fatto, acciochè costi de corpore occiso; Simancha/ Enchirid.tract. 11 n. 2, 3 et 5.61

5.3 § Terzo.

Confessando il reo con animo et/ intentione di credenza, pertinacia et apostasia,/ com'è d'ordinario di queste, domandando miseri/cordia e redimendosispontaneamente. Se le donne/ sono d'età

B. DA COMO, Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis ... et eiusdem Tractatus De strigibus cum annotationibus Francisci Pegñae ... Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis, Romae 1584, pp. 147-148.

⁵⁹ [Sext. 5.2.5].

⁶⁰ DA COMO, Lucerna inquisitorum, cit., pp. 144-145.

⁶¹ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 15r-15v.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

più di anni dodici e gl'uomini d'/anni quindici, si ammettono à reconciliazione/ secretamente senza confessione ne habito, consul/tandolo prima col Colleggio, secondo l'Istruzione/ 4° delle streghe.

5.4 § Quarto.

Se queste che sono state riconciliate,/ sono relasse senza aver riguardo all'abiuratione/ che fecero et alla dispositione del decreto; la prat/tica si è che si conciliano due ò più volte, essendo/ si spontaneamente presentata, consultandolo pri/ma col colleggio. La sudetta Instruzione del n. 613/ imponendogli alcune pene.

5.5 § Quinto.

Se avanti li Commissarij sponta/neamente confessano aver andato alle dette assem/blee, senza aver atto di apostasia, come in alcune// (c.33) accade per molte dimande e repliche, che l'anno/ fatto, si suole commettere l'assoluzione ad/ cauthelam alli commissarij. E vi è pure ordine/ per commetterli la reconciliatione secondo l'/Istruzione 14.

5.6 §Sesto.

Se sono alquanto meno dell'età di/ anni dodici le femine, e di quattordici gl' uomi/ni, benche siano un poco grandi, e confesseranno/gl' errori e li fatti di questa setta che anno com/messo nella minor età, non vi essendo dubbio che/ gli altri eretici ci sogliono abiurare gli errori/ commessi nella minor età, essendo di ciò capaci,/ secondo l'Istruzione 12 di Vagliadolid si prat/ticò l'assoluzione ad cauthelam, come nell'Is/truzione 14 di Logorino.

5.7 § Settimo.

Già hò veduto in questi tempi,/ essendo stati alcuni rei catturati con più di venti/ testimonij complici, li quali si testificavano lar/gamente di diversi fatti e cose molto particolari,/ a segno che comandò il Colleggio che se gli das/sero tormenti, et avendoli sostenuti, se gli donò/ pena estraordinaria, ma molto leggiera, e così/ conchiudere, si ricerca più prova di complici/ e fatti esteriori, secondo l'Istruzione 20 di/ Logorino.// (c.34)

5.8 § Ottavo.

Benche conforme al diritto, reconci/liandosi qualcheduno, è necessario che sia colla con/fiscatione de 'beni. Ciò non si prattica in questi/ tempi, avendoli qualche strega; et in San Gia/como vidi un caso molto antico d'un strigone,/ al quale comandò il Conseglio che non si confis/cassero li beni, benche fosse riconciliato; confi/scando dopo di essere catturato. Maleficia, seu in/cantationes ad bonum finem, an fieri possunt, et/ quando? Vide Albertin. De maleficio cum alijs/ authoribus, quos impugnat detto Albertinus ibi/ et Santus Thomas in 3° distinct. 24 quest. 3°.62

5.9 § Nono.

Invocantem demonem ad aliquan/tum luxuria, sed adveniens demon dicat invo/canti quod spueret in crucem, si invocans obe/diat absque cordis penitentia haereticus est; secus/si timore demonii absque voluntate faciat est pe/na extraordinaria puniendus; Farinac. Quest. 81/§4 n. 89.63 Maleficia seù invocationes demonis/ ad bonum finem an fieri possint, et quando?/ Vide Albertinus in rubr. De haeret in 6° quest. 10/ n. 10,64 leg.eorum Cod. De

⁶² THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIIa. q.3. a.3 arg. 1 in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae. Textum Leoninum, Venetijs 1580, col..46904.

⁶³ FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 71. Si tratta della *questio* 181 e non della numero 81 come indicato nel testo.

⁶⁴ ALBERTINI, *De agnoscendis assertionibus*, cit., foll. 27*v*-28*r*.

malefijs cum alijs au/thoritatibus, quos impugnat dictus Albertinus, et/ Sanctus Thomas in 3a distinct 24 quest 3 ad/ terciam partem⁶⁵.// (c.35)

5.10 § Decimo.

Quamvis Inquisitores possint agno/scere contra maleficia, quae vere à fide catholica/ non deviaverunt Deum, baptisimumque abnegan/tes ex consit. Innoc. 8i et Adriani 7i et Sixti / 5i, quas refert Farinac. In quest. 181 n. 10166 et/ prope finem dicat; verius esset magis receptum/ iudices saeculares numquam se intromittere in/ cognitione causarum sacrilegij et maleficij/ haeresim continentes; contrarium vidi usum/ receptum etiam saeculares iudices punire, nisi/ per Inquisitores constito de abnegatione re/petantur.

6. MAGARI ET INDOVINI

Vi è un'altra sorte di genti le quali usano/ alcune magarie, e cose superstitiose, che non arriva/no ad essere eretici et apostati come le streghe./ E questo lo fanno per cavar denari, e che siano in/ stima quali vadono gl'altri à cercare per cura/re infermità.

Dicono e fanno molte cose super/stitiose, e col tal mezzo tirano la gente ingannata/ et imbrogliata e gli dicono che sono affatturati,/ e che loro li sanno guarire; e per quest'effetto/ gli sogliono domandare qualche fascia et alcune// (c.36) goccie di cura in una scodella d'acqua.

Dicono che/ dentro vi vedono le persone, che l'anno ammagate;/ vide Dianam. Par. 4 tract. 8 De officio Sanctae Inquisi/tionis resol. 13 et 14,⁶⁷

⁶⁵ THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIIa. q.3. a.3, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.46905.

⁶⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 73.

⁶⁷ A. DIANA, Resolutionum moralium pars quarta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter ... explicantur ... Prodit nunc primum ..., Ludguni 1636, pp. 392-393.

quando quis abutitur sacra/mentis ad faciendas incantationes, vel sortilegia/ aut baptizando aliquem, ut dicitur in gloss.ver. sa/perent § Sane et accusatus est.

Meschiando cose/ sacre con le profane, dicendo alcune orationi/ frà le denti: una volta urtano. l'altra non, usa/ndo mille fattocchiarie, fingendo indovinare, et/ alcuni che abiurano de levi; e per esempio degl'/ altri, che eschino al publico spettacolo. E benche/ al § Sane nel cap. et accusatus de haeret. In Sexto,68/ si comanda che l'Inquisitori non s'intromettino/ à conoscere queste cose, nisi sapiant heresim mani/festam, si prattica però il contrario per quello che/ stà disposto nel Breve e Costitutione di Sisto 5° il/quale dall'anno 1612 si pubblicò dall'Inqui/sitione, perche comprende tutte le sorti di su/perstitioni et indovini. Vide Farinac. Quest. 181/ art. 10 usque ad finem;⁶⁹ Sanctum Thomam secun/de secunde quest. 91 art. 8⁷⁰; quia vinculos in ter/ra facere, illos que aliquibus signis munire et pu/erum in medio ponere, aut quid si male facere, / e perche paulo infra; praedicta faciens cadit in / / (c.37) haeresim suspicionem, non tamen debet iudicare/ haeresiam, maxime si id faciat semel, vel bis, / ex curiositate nec demoni se subiciat et sic/graviter peccat, et vigore Bulla Sixti 5i Santi / Officij Sancte Inquisitionis subiciatur. / Acciòche le superstitioni e sortilegij si/ conoschino dall'Inquisitione, è necessario che/ vi sij mescolanza di cose sacre con profane./ Pegna In decre. 2 par. quest. 42 cons. 62 col. 3 fol./ mihi 359 l.rae B et C.71 domentre, benche dall'/In-

^{68 [}Sext. 5.2.8].

⁶⁹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 72-73.

THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIa-IIae. q.91. a.2 ad 5, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.42972.

⁷¹ EYMERICH-PEÑA, *Directorium inquisitorum*, cit., pp. 336-337.

quisitori gli sia concessa per la detta costitutione/ ampia giurisditione, non per questo siegue che/ possano imporre somiglianti pene; parendo che/ bastantemente restino castigati con correzione, ha/vendogli fatto il processo. Et in cause più leg/ giere basta la sola delatione che fa da se/ stesso il reo. Vide Farinac. Direct. Ouest. 181/ in fine.⁷²

6.1 § Primo.

Contro gli astrologi giudiciarij, pa/rimente in virtù dell'istesso Breve e per le/ragioni contenute in quello e per li danni che/ occasionano, si pretende con qualche rigore/ procedere dall'anno 1612 à questa parte, per/ che solamente se gli permette la astrologia giu/diciaria e medicina; e così se facendo qualche// (c.38) figura e magiormente se specificano alcune cose/ particolari, cioè ciò che succederà, la tale e tale / cosa, morirà di tale e tale maniera, etc., se l'anno/ fatto allo spesso e cagionato molto danno, meritano/ uscire al publico spettacolo per esempio degl'altri, / e qualche disterro abiurando de levi; e se non è/ povero, pena pecuniaria, secondo la possibilità, e/ magiormente se hà giudicato figure in ragione di/furti e di cose perdute, dichiarando le persone/ che l'anno rubbato. Benche questi tali astrologi/dicono che non è certo, come lo dice la detta Costitutione./ Farinac. Molto à lungo De haeres. Quest. 181. § primo/praecipue n. 59,73 vide Simanc. De Cathol. Institut./ tit. 16 cum sequen.⁷⁴ Vide novam Urbani Con/stitutionem 1631, qui prohibet astrologiam iudicia/ riam, ampliando constitutionem Sixti quinti contra as/trologos iudiciarios, qui de statu Reipubblicae chri/stianae vel sedis apostolicae, seu vita romani

⁷² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 73.

⁷³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 64.

⁷⁴ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 108-126.

Pontifi/cis, aut eius consanguineorum, usque ad tertium gra/dum iudicia facere. Et qui illos consulere presum/pserit, et iniungit paenam relexationis.Vide Diana/ tract. 4 fol. 463⁷⁵; vide constit. 15° die 20 martij/ anni 1623, quam refert Diana tom. 4⁷⁶ fol. 493/ ubi praecipit maleficos, sacrilegos, brachiò saecula/ri tradi, quando ex maleficio non seguuta fuit// (c.39) et quando non, sed tantum infirmitas, divortia,/ impotentia generandi, seù animalibus frugibus, /seù alijs fructibus damnum notabile pervenerit,/ muro claudi, seu in carceribus perpetuis sanctae Inqui/sitionis Santi Officijs. Et apostatando demones invo/cantes praesumitur habere pactum expressum/ cum demone ad futura praesciendum. Sanctus /Thomas 2° secundae quest. 95 art. 477 subiun/gitur indivinationis Inquisitorum, ut in Bulla/Sixti quinti, et Sixti quarti, Farinac., quest. 181/n. 74 § 278 et cum distinctione, quando dicatur haere / ticus, vide n. 74 scilicet si invocantium ad id, quod/de sui natura facere non potest./ Adorantes demones, ut facilius asseguatur, quod ab eis petunt non male sentientes de fide, non/ sunt haeretici gravissimi tamen peccant Farinac. / d. quest. 181 n. 77, in dubio autem presumuntur erro/res in mente n. 79.79/ Invocantes demones, ut illis flectant animum/illius quam amant in amorem turpem, si vocant/ imperando nulla haeresis manifesta intervenit, / nisi invocent obsercrando; Pegna, Decret. Quest. 43/cons. 68 col. 4280 fol. Mihi 367 et Simanc., De cathol./ instit. Tit. 21

⁷⁵ DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 167.

⁷⁶ DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 197.

⁷⁷ THOMAS DE AQUINO, Summae theologiae, IIa-IIae. q.95. a.4, in Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae, cit., col.43070

⁷⁸ FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., pp. 67-68.

⁷⁹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 68-69.

⁸⁰ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 343-348.

n. 1381 addit possit requiri, non contra/ eos tamquam vehementer suspectos, quod non // (c.40) placet Pegna in manibus, qui non deprecativè, sed im/perativè invocant, ubi supra col. 482 fol. 368 et ado/rantes demones ut facilius quod ab eis petunt asse/quantur, non male sentientes de fide, licet non / sint haeretici etgravissimetamen peccant; in dubio/ praesumitur error in mente. Farinac. D. quest. 181 n./ 7983 et in praxi habuit monacum qui cum demone/ invocassetet reverentiam et adorationem ictu oculi/ fecisset, seque sponte detulisset, et iussit Supremi/ Senatus ad cauthelam fuit absolutus; vide Brevi/ di Sisto quinto dell'anno 1573 il quale comincia:/ "Dilecti filij", in cui si comanda di procedere contra/ coloro che diceano non esser eresia aspettare rispo/sta dalli demonij in Decret. Fol. Mihi 83./

Alcuni astrologi di questi che usano d'al/zar figure e giuditiali, non solo per l'ora della na/ scita, ma anche per quella delle interrogationi, quali/ individualmente specificano con cose particolari, come/ io vidi in due sacerdoti, l'uno famoso in questa/ professione, il quale indovinò la morte al Re di Fran/cia, et il modo, e la maniera, come l'haveano da ucci/dere, et altre cose somiglianti. Fù diterrato da/ tutta la Spagna, abiurò de levi e fù privato dal/beneficio e sospeso l'esercitio dell'ordine. L'altro che/ non era tanto eminente, fu confinato in un// (c.41) monastero per anno uno, abiurò de levie pagò/ cinquanta scudi, e gli furono tolti tutti li libri/ che havea, anche quelli dell'astrologia permes/ sa, accioche avesse mai più occasione, così nell'/ una come nell'altra, di applicarsi.

⁸¹ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 145.

⁸² EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 348.

⁸³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 69.

6.2 § Secondo.

Quando prima di catturarli si/ presentano, se gli perdona la prigionia delle car/ceri secrete e se gli dona quella delli familiari,/ ò la sua propria casa ò vero la città per carcere./ Quando però si conosce che non abbia tanta malitia/ e che abbia esercitato per poco tempo, senza aver/ saputo che fosse prohibita dal Santo Officio, assegnando/ qualche ragione di non aver ciò saputo; et in tal/ caso la penitenza è secreta, e nella sala, l'abiura/tione de levie pena pecuniaria secondo la propria/ possibilità e la gravezza del delitto, ò il disterro,/ con la reprentione acciò non la facci altra volta.

6.3 § Terzo.

Vi è un'altra sorte di superstitione/ come sono aspettare tal giorno per fare qualch'/ opera, per sortire un buon successo, la quale la/ reproba e condanna Cod. non observabis 26 quest./ 2 Troylus De sortibus n. 10,84 vide Azor. Lib. 9 In/ stitut. Moral. Cap. 2285 et 18 et 5. E quelli che si pro/ curano d'avere spiriti familiari, ò demonij lega/ti in anelli, fingendo che il demonio gli tiene in // (c.42) quelli anelli legati per legar à quelli. Vide Simanc., De/ cathol. Instit. N. 63 de superstit. N. 30 usque in finem.86/ Dove gli dona per molto sospette, e che come tali anno/ da essere gravemente castigati con pene di galera.

6.4 § Quarto.

Nell'anno 1640 vidi un processo di/ un' uomo nel quale testificavano come questo tale/ persuadendo

⁸⁴ T. MALVETIUS, *Tractatus de sortibus*, Bononia 1490, fol. 56.

⁸⁵ J. AZOR, R.p. Ioannis Azorii Lorcitani, Societate Iesu ... Institutiones morales; in quibus vniuerse quaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breuiter tractantur. Nunc primum in Germania editæ ..., Lugduni 1625, pp. 889-890.

⁸⁶ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 467-468.

à molte femmine che avessero con lui/prattica carnale, non consentendo quelle à questo, gli/dava alcuni pizziconi con grave dolore d'esse donne; e/ passando alcun tempo restavano ossesse. E dicendo e/ facendo cose non ordinarie, quando le scongiurava/no in latino, alcune rispondevano in latino, tutto/ che non l'avessero studiato, e buttavano per la boc/ca alcune cose che parevano impossibile naturalmente/ e dicevano che il reo le avea poste in quel modo. E fù tanto il danno che di questa maniera operando/ fece, che in poco tempo si trovarono spiritate più / di sessanta donne, in un luogo continente non più/ di cinquanta case, e quasi tutte quelle che erano di / buona vista et apparenza e giovanette di dodici, in/venti anni, et alcune quali erano belle et acconcia/te, e le dicea che l'avrebbe fatte più belle, e/ più acconciate, con certe parole che avrebbe detto, / e con alcunicerti pergamini e altre cose, le dicea/ et altre che avessero offerto al diavolo il primo figlio // (c.43) che avessero partorito, e le persuadea che avessero/ avuto prattica carnale con lui. Negò le più gravi, / e solo confessò che dava le carte pergamene e/ che procurava di goderle, e che si avea godute/ una di quelle; e negò di aver patto col demonio, / e che il tutto facea per tirarle con inganno alla / sua volontà. Se gli diedero tormenti nè confessò/ altro; onde si castigò con pena ordinaria, azzotte/ e galera con abiuratione de vehementi e dister/ro perpetuo dal distretto.

7. DOGMATISTI Ò MAESTRI

Quando il reo confessa esser dogmatista per bastan/ te prova di testimonij, e propria confessione dicendo:/ "Dico", precedendo la testificatione in scritto, hà da/ essere relasso in forma Roxas ses. 43;87 etsi de iure/ civili relaxandos esse non autem

⁸⁷ ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 128r-130r.

de iure cano/nico, maximè si pluresdecipit, qui dignus nul/la venia est. Simanc., Enchirid. tit. 39 n. 3 cap 11;88/ et etiam qui Regem aut eius uxorem, aut haeretica/re tentaverit n 10.

7.1 § Primo.

Ma per rilassare il dogmatizan/te si deve considerare quali sono propriamente/li dogmatisti. E sarà per appunto quello che // (c.44)/ inventerà nuove eresie ò la palesa di nuovo portandola/ad altre parti, insegnandola magistrevolmente di forte/ che cagioni gran danno con la sua dottrina, come lo fece/ Casalà. Benche à questo per relassarlo, à cagione che fù/ confitente e si ridusse domandando misericordia, dice/ Cant. in Quest. de haeret. in 6°89 che vi fu un Breve par/ticolare nell'Inquisitione di Vagliadolid l'anno 1618./ E dice di più, che per rilassare li dogmatisti, è necessario che/neghino l'intentione confessando il fatto, il quale per/altro è di già provato. Vide Farinac., quest. 178 n 16/ § 5.90

7.2 § Secondo.

Se il dogmatizare è trà persone in/fette, come sono li novamente fatti cristiani da/ giudei ò mori ò loro figli della loro legge ò set/ta, e nella loro confessione donano alcun segno di/ conversione, domandando perdono, si ammettono/ alla reconciliatione. Simanc. Enchirid. d. tract. 59.91/ Benche se gli aggrava la pena con carcere irre/missibile, et alcune volte essendo la persona a pro/posito per la galera, se gl'impone che serva in quel/le

⁸⁸ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 107v

⁸⁹ D. CANTERA, Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum, Salmanticae 1589, p. 367.

⁹⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 21.

⁹¹ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 57r-59v.

per il remo per li primi anni cinque più ò me/no. Et altre volte, essendo dogmista famoso, è con/veniente per esempio relassarlo, principalmente quan/do nella confessione delli delitti proprij ò altri/hà proceduto diminutamente.

7.3 (c.45)§ Terzo.

Quando qualcheduno di questi dog/matisti hà da essere rilassato, essendo confi/tente, se gli dona confessore che l'assolva se/cretamente; ma non però se gli concede il sacra/mento dell'eucaristia Canter. Q. de haereticis/ n. 1392 fol. 373, Covarr. lib. 2 variarum cap. 1 n. 1193/ Sembra tenga il contrario Simanc. tit. 63 n. 794/ et cap. super eo de haeret. in 6.95E così pare che/ sia rigore quello che si prattica contro quel/ tanto che tiene piamente Hernando De Castro/ nel tom. 1 trat. 6 disp. 6 punt. 2 n. 24 fol. 493.96

8. RELASSI

Quando il reo resta convinto per testimonij, si/rilascia, cioè reincidenti, hà da essere rilas/sato, cioè ha da essere consegnato alla giustitia/ secolare, benche sia confitente e domandi mi/sericordia, poiché nel peccato di eresia sola/mente si può ammettere a riconciliatione vide una/ volta Pegna in Decr. 2 par. quest. 58 cons. 33⁹⁷ fol./ mihi 413, cap. 3. 3° parte quest. 99 de hereticis⁹⁸,/ cap, super eo, cap, accusatus § 1 et 2 de heret./ in 6 In-

⁹² CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 372-373.

⁹³ D. COVARRUVIAS Y LEYVA, Variarum ex Iure Pontificio, Regio, & Cæsareo Resolutionum Libri III, Salmanticae 1570, pp. 92-94.

⁹⁴ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 462-463.

⁹⁵ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 221.

⁹⁶ F. DE CASTRO PALAO, R.P. Ferdinandi Castro Palao, ... Operis moralis, de virtutibus ..., Volume I, Venetiis 1590. Qui verrà utilizzata l'edizione Lugduni 1669, pp. 473-474.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 386-388.

⁹⁸ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum cit., pp. 646-647.

strutione di Mar. nell'anno 1561. Ro/xas sent. 41,99 Repert. Inquisit. verbo relapso; ¹⁰⁰ Farin. // (c.46) quest. 193 n. 32¹⁰¹ et quomodo dicatur relapsi, qui/ committunt in alium articulum separatum à / primo quem abiuravit; vide in isto § 1 et 2/ quando communicant haereticis in reibus ibi pro/hibitis./ Prima di rilassarlo, se non hà dichiarato/ li complici, con che vi è prova semiplena, con li/ quali hà commesso delitti, se gli dona la corda in/ caput alienum, acciò li dichiari. E benche dica/tutto quello che si pretende, non si deve ammette/re a reconciliatione, se non nel caso che sia minore/ d'età di anni 25, poiche con questo il Conseglio,/ come Superiore, suole usare misericordia, la qua/ le non lo possono fare l'Inquisitori, avendo sola/ mente il Breve per li minori valentiani, come/ lo dice Roxas ses. 41 n. 335.102 Benche nell'Inquisi/ tione di Conca lo vidi pratticare con alcuni mo/ri, li quali erano valentiani.

8.1 § Primo.

Accioche si doni la pena del relasso,/ è necessario che costi di reincidenza per testimonij/ ò almeno per uno, e che dopo catturato confessi. Ma/ segl'è stato una volta riconciliato viene à presen/tar si spontaneamente bastante per la cattura, meri/ ta quest'atto che hà fatto di tanta dimostranza di/ cercar rimedio per l'anima sua, senza aver// (47) riguardo al timore della pena nella quale/ hà incorso, secondo quello che avea abiurato,/ che se gli usi la seconda volta misericordia/ e sia riconciliato. Simanc., De cathol. instit./ tit. 57 n. 18 usque ad

⁹⁹ ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 125*r*-127*r*.

¹⁰⁰ Q. MANDOSIO, Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae, Venetiis 1575, pp. 674-678.

¹⁰¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 294.

¹⁰² ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 127r.

22;¹⁰³ melius Pegna 3a par./ com. 12 De sermone generali habendo¹⁰⁴ fol. mi/hi 441; vide Roxas sent. 41 n. 333;¹⁰⁵ Farinac., quest./ 193 n. 36 §1,¹⁰⁶ nisi sciret se accusandum n. 37.¹⁰⁷/ E questa misericordia è più di rigore che si usi/ con quelli, li quali la prima volta aveano sta/to riconciliati con l'editto di gratia, e nel presen/tarsi spontaneamente.

8.2 § Secondo.

Se il tale relasso convinto di/reincidenza per testimonii, avendo stato convinto/ la prima volta solamente per la sua confessione;/ benche in rigore deve essere rilassato, si deve/ avere molto riguardo all'età e capacità del reo./ Et al tempo della prima reconciliatione, atteso/ che quante volte accade, che gl'errori, quali / anno abiurato, se prima volta s'abbiano fatto/ in minore età, se donne di anni 12 e gl' uomi/ni di anni 14 conforme all'Istruzione 12a di / Vagliadolid, de los capaces. Pare che si debba usa / re con essi misericordia. ammettendole la second/ volta à riconciliatione consultando sempre// (c.48) però col Conseglio. Queste seconde reconciliationi/ vide Concheo, quest. de haeret. n. 58;108 e principalmente/ se egli è presentato prima di essere catturato, ben/ che fosse stato testimoniato, e pure se dopo di / essere catturato dona segni di pentimento.

8.3 § Terzo.

Quando si hà da rilassare qualche/duno che sia sacerdote, prius quam curiae saecolari/ tradetur,

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 442-443.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 410-413.

¹⁰⁵ ROJAS Singularia iuris, cit., foll. 126r-126v.

¹⁰⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.

¹⁰⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.

¹⁰⁸ CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 414-416.

degradandi sunt, et postea imponuntur/ insigna infamiae, Simanc. Enriques<sic!> tract. 88/ n. 8 et 11. 109/ Alli relassi et alli dogmatisti che sono/ condennati ad essere consegnati alli giudici secolari, ben/ che se gli dona il confessore, non si ammettono alla/ reconciliatione per il tribunale, benche siano confiten/ti. Concher. De haeret. n. 13 110 fol. 373, Sanchez In praecep./ decalog. lib. 1 cap. 27 n. 23 111 fol. 445 e tanto più se/ segli hà da dare il Santissimo Sacramento, per la qual/cosa lo dice nel cap. 8 §3 in fine. 112

9. PERTINACI ET IMPENITENTI

Quando qualche reo è stato convinto per testimonij/ con prova semiplena, in virtù della quale fù cattu/ rato d'aver¹¹³ qualche propositione // (c.49) qualificata per eresia formale, e confessandola ò pure/ aver fatto qualchi atto ereticale con pertinacia, ne/ si vuole ridurre ne sogettarsi à tenere e credere/ quello che la detta madre Chiesa insegna, stando/ protervo et ostinato nel difender il suo errore, se/gli devono assegnare persone dotte e qualificatori, / e se ciò non basta, dall'altro, benche non siano per/ procurare di convincerlo e di ridurlo alla ragione, / rifutando li suoi errori, portandolo alla presenza/ del Tribunale, et in diverse udienze. Simanc. Enchi/rid., tit. 33 n. 3. 114/ Le persone dotte anno dato occasione, come/ successe nell'anno 1630, che due luterani, uno/inglese e l'altro francese che scusassero la loro per/tinacia con dire che da piccoli si erano educati nella/loro religione pretesa e informata, e che non avea/no co-

¹⁰⁹ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 109r.

¹¹⁰ CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 372-373.

SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 240.

SANCHEZ, Opus morale, cit., p. 21.

¹¹³ Segue lacuna nel ms.

¹¹⁴ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 42r.

noscenza della nostra. Onde ò che si lasciassero / andare alla loro terra ò pure qui gli assegnassero/persone che sapessero così l'una, come l'altra legge./ E che disputassero alla loro presenza, et egli non/ averebbero abbracciata quella che gl'avesse parso/ migliore, atteso che non sapendo lettere, non pote/ vano disputare con li nostri dottori; con tutto que/ sto frequentarono sul principio à queste confe/renze alla nostra presenza, à segno che mostrarono// (c.50) di ridursi. Dopo in un'altra sala argomentarono/con ogn'uno da per se, e si vennero a convertire; al/ principio fummo con loro dandogli qualificatori,/ nel mezzo aspettassimo che li domandassero per/conoscere se lo desideravano E gli domandarono li/bri devoti a proposito e della dottrina, la quale di/ cuore in breve tempo appresero; conobbero che la pi/gliavano con affetto et andavano scrivendo nel loro/processo le volte che venivano ad istruirsi, e come/ si approfittavano. Onde non aspettammo che si conclu/desse la causa, se non che mentre li testimonij si ratifi/cavano si andassero bene istruendo; et apprendendo/ la dottrina così si deve pratticare, ma se dopo di/ aver fatte con qualcheduno di questi tali le sudette/ diligenze, tuttavia proseguirà nella sua ostinatione, / hà da essere rilassato. Enchirid di Simanc.ubi supra/ n. 1 cum seq., 115 et Roxas nella sent.45¹¹⁶ dice che hà da / essere brugiato vivo.

9.1 § Primo.

Se in qualche tempo si riducesse, do/ mandando e dando segni di penitenza, hà da essere/ ammesso à riconciliatione in forma ut supra. E tali segni/ può avere di disinganno, etali caggioni può as/ segnare per le quali era stato in quell'errore, che/

¹¹⁵ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 41r-42r.

¹¹⁶ ROJAS, Singularia iuris, cit., foll. 130v-132v.

obblighi ad usar con lui molta pietà, così non si hà/da dare carcere ma solo à tempo e tanto // (c.51) quanto sembrerà sufficiente per istruirsi bene.

9.2 § Secondo.

Suol essere alcuno ancora pertinace/ che meriti in rigore la detta pena; ma per essere/ di natura indomita e restando fortemente inga/stato con la sua opinione, possa ò da qualche ragio/ne intesa ò illuso ò ingannato dal demonio con/ qualche falsa rivelatione. E come tale, è bene di trat/ tenerlo à lungo tempo per vedere s'egli si libera/ da quell'inganno, e se tuttavia sarà in quello/ e dirà che non credea contro quello che tiene la/ santa madre Chiesa, segli potrà dare qualche pe/ nitenza straordinaria, col racchiuderlo in qual/ che convento dove l'istruischino e procurino di/ convincerlo.

Come successe di certo confessore tenu/to in stima di reputatione, il quale ultimamente/ si diede à difendere qualmente il dormire con una/ femina et aver con lei baci et altri trattamenti/ disonesti, non solo non era peccato, anzi atto me/ritorio. Atteso che non passando più innanzi cal/pestava il diavolo; come quello che potuit/ transgredi et non est trasgressurus; e così lo inse/gnava alle sue figlie spirituali.

Et un' altro uo/mo dotto vi fù, il quale difendea qualmente avea/ avuto rivelatione di poter avere polluzioni vo/lontarie e così non era peccato.//

9.3 (c.52) § Terzo.

Li riconciliati che non vogliono compire/ la penitenza impostagli, e spezzano le carceri; Simanc.,/ De haeret. tratt. 46 n. 13¹¹⁷ dice che se un penitente

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 355.

me/rita essere rilassato, non però in questo tempo, nel/quale più tosto si prattica quello che dice Concher, / quest. de haeret. n. 60.118 Cioè che se l'impone pena/ arbitraria, trovandosi il reo, il meglio si è che/ quante volte egli è à proposito per le galere con/dennarlo in quelle quattro ò cinque anni. Tanto più/ s'egli è penitente, di modo che non conplendo con/ quello che abiurò, torna a conversare con gl'eretici/ hà da essere rilassato, conforme quello che dice Can/cher. ubi supra; benche ciò si deve prima molto/ bene considerare./

Un inglese luterano e pertinace io hebbi, / il quale difendea li suoi errori et inculcandoli, s'/obbligò che avea da vivere nella nostra santa fede. Si/ difendea et iscusava con dire che dall'infantia si / era educato in quella setta, e non avea conoscenza/ d'altra legge; e che lo lasciassero ritornare alla sua/terra, dove avrebbe trattato con quelli della sua/ religione e similmente con quelli della nostra, et/ averebbe scelto quale era la migliore. Ultimamente / gli assegnammo qualificatori, che al principio al/ la nostra presenza e posciaquando si rimettea un // (c.53) poco apparentemente lo riprendeano e catechiz/zavano. Onde si convertì con gran dimostranza / e così l'assolvemmo ad cauthelam in secreto/ et immissimo al qualificatore che lo catechiz/zava, acciò lo confessasse e governasse sino à / tanto che, secondo il suo parere, potesse andare/ alla sua terra. Era l'età minore di anni 25/ e non avea...¹¹⁹ nell'anno 1630 così parve/bene al Conseglio, consulttando prima il tutto.

10. DELLI

Quando vi è testimonianza contra qualche persona, BESTEMIATORI di due testimonij almeno, et alcuna volta/d'un solo testimonio, presentandosi poscia il/reo metu

CANTERA, Quaestiones criminales, cit., pp. 418-420.

¹¹⁹ Così nel testo.

probationis, si determina senza con/sulta ne ordinario che sia chiamato e, tenendo/ la città per carcere. Si facci la sua causa e / qualche bestemia suol essere tanto svergogna/ta e scandalosa, ò così frequentata, che sia/ conveniente prigionarlo nelle carceri delli fa/miliari. E magiormente s'egli è persona di cui/ si può temere la fuga, si metta in carcere se/creta, benche ciò sia molto rigore che al pre/sente non si prattica.//

10.1 (c.54) § Primo.

Quando anno la città per carcere/ conchiudendo per prova, si suole dare licenza di/ andare alla sua casa per qualche tempo che si rati/fichino li testimonij, quando non si teme d'in/conveniente./ Si deve sententiare sempre con consulta/ dell'ordinario, e nella casa dell'udienza gli sia/ letta la sentenza, e parimente ripreso e l'assis/tenza dell'ordinario. Sempre si ricerca, ò che met/ta in suo luogo persona habile, et à proposito,/ e se ciò non fà fra il termine di otto giorni, / si può procedere senza d'esso, come parimente/ s'egli si trovi fuori dalla diocesi, o provincia./ Così dice Farinac. quest. 186 n. 6, 120 Clement. 1/ § Propter, De haeretic., 121 Acugna, De sollecit. quest. / 23 n. 30 et 35 in Adden. E se il delitto è alquan/to più grave, se gli da pena pecuniaria, avendo/ facoltà e beni; se le bestemie sono più gravi/ e scandalose che ascolti una messa in forma/ di penitente, et abiuri de levi. Benche in questi/ nostri tempi ciò non si usi, et alcune volte è so/lito farli uscire al publico spettacolo, magiormente/ quando vi è fatto; e così conviene per esempio/ degli altri. Essendo però la persona di poca / qualità, e tale e tale suol essere la bestemia / / (c.55) che meriti zotte;

¹²⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 161.

¹²¹ [Clem. 5. 3. 1, §1].

¹²² R. ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, Valladolid, 1620, fol. 181.

benche ne zotte ne galera/ oggi s'impongono, senza riflettere à quello/ che dice Pio quinto in un Moto Proprio, nel/ quale comanda, che tali pene s'imponghi/ no. Simanc. nell'Enchir. tract. 9 n. 2, ¹²³ benche/ non si usasse tanto rigore nel tempo di detto/ Simanca, com'egli lo dice in Cathalog. de/Cathol. institut. tract. 8 n. 10, ¹²⁴ Roxas cons. 12n. 176, ¹²⁵ / e rare volte si dona alli bestemiatori,/ salvo che non siano le persone molto vili./ Cancher.Q. de haeret. fol. 412 n. 54 et 55. ¹²⁶

10.2 § Secondo.

Quando si presentano senza es/sere testimoniati, non eschino al publico spetta/colo et alcune volte con la loro sola dichiaratione,/ senza formare più processo, sono ripresi, prin/cipalmente in visita. Et alcune altre volte presen/tandosi subito che l'anno testimoniato, se la/ bestemia non è molto grave, et egli no si sono/emendati alla riprentione di coloro che l'udiro/no, si lascia andare. Senza notarsi in Consulta/che sia ripreso con la sentenza ò senza senten/za, il che è conforme alla benignità di questi/ tempi, mentre che prima si osservava grandemente// (c.56) il rigore del dritto, benche non quello, che prescrive/ il cap 24 del Levitico Qui blasphemaverit no/men domini, morte morietur;¹²⁷ a l'istesso nell'Au/tentico Non luxurietur coll 6.¹²⁸

10.3 § Terzo.

Li bestemiatori benche molte volte/ tornano al bestemiare, giamai giungono ad esse/re più che

¹²³ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 14r.

¹²⁴ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 24.

¹²⁵ ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 101r.

¹²⁶ CANTERA, Ouæstiones criminales, cit., pp. 411-412.

^{127 [}Lev. 24. 16].

¹²⁸ [Auth. coll. 6.5=Nov.77.1].

levemente sospetti; e così levemente/ abiurando solamente de levi, ne si augumenta il/ sospetto, a segno che abiurino de vehementi.

10.4 §Quarto.

Li sospetti, aut sunt leves, aut vehe/mentes, aut violentae, aut quando oriuntur quaeli/bet ipsorum, vide Emeric., Direct inquisit. 2 parte/ quest. 55¹²⁹ et contra eum qui violenter est suspectus/ tamquam convinctum est procedendum. Emeric/ ubi supra n. 16,¹³⁰ fol. mihi 404.

10.5 § Quinto.

Se la bestema è contra Dio e nostra/ Signora Maria si castiga con dupplicato rigore/ di quello meriterebbe se fosse contro i Santi./ Simanc., De catholic instit tit. 8 n. 3¹³¹ lib. 2/ trat. 28 par. 7,¹³² propter blasphemos est pestis et/ fumos in Repubblica lib. 2 n. 5 2a par. tit. 28,133 vedasi/ il Concilio Lateranense sotto Leone X cap. 9 ubi/ maledicens Deo, aut Virgini Mariae si munus// (c.57) pubblicum gesserit, perdit emolumentum trium/mentium pro prima vice, et pro secunda, sed pro/ tertia officio privetur. Si autem reus fuerit/ clericus multatur in fructus amissione unius/ anni pro prima vice, et secunda. Si unum habe/ at beneficium, eo privetur, si duo habet prive/tur eo quod voluerit ordinarius; pro tertia au/tem omnibus privetur, et inhabilis reddatur/ ad alia beneficia; unde etiam motum pro/prium Pij quinti, ubi qui maledixerit Deo, et/eius Matri 25 ducatorum poena punitur pro se/cunda dup-

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 376-378.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 377.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 22-23.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 195-196.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 194-195.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

plicatur, pro tertia centum, et ignomi/nia notantur, et ex illo multabitur, et ubi / contra clericos et alios pauperes.

10.6 § Sesto.

Quando le parole sono scanda/lose, male sonanti, temerarie, ò pizzicano d'ere/sia, non si catturano quelli che le dicono, con/ sequestrargli li beni emergentis et ex communica /mus § damnati de hereticis perciò si ricerca/ che la propositione sia ereticale, e la persona/ sospetta; e se ella è di natione in cui tale ere/sia fiorì.

10.7 § Settimo.

Quando l'accusato prova in sua/ difesa più testimonij di quelli del fiscale, come/ in quel luogo, tempo, et occasione, non disse tali / (c.58) parole, delle quali l'aveano testimoniato, as/segnando ragioni de i sudetti, quali non poteano/ essere intese dall'allegati suoi testimonij, per/ avere stato sempre presenti in quell'occasione. / Et in tal caso si lascia andar libero; de cuius/ Ripa in L. in illa tit. de verborum significatione, ¹³⁴/ Felin. in cap. 3 loco de probationibus¹³⁵ quos refert/ Simanca tract. 13 n. 8, 136 ò si prova che era ubria/co cap. Inebriaverunt 15 quest 1. Simanca ubi/ supra cap 17.137

ERETICALI

11. PROPOSIZIONI Quando un reo è testimoniato da due testimonij di/ aver detto qualche propositione ereticale, e quali/ficata tale, come suole succedere in persone ignoranti, delle quali non vi è sospetto peraltro, cioè che aver / commercio con donna libera, ò pu-

I. F. RIPA, Repertorium in omnia opera praestantissimi ivrisconsulti D. Ioannis Francisci Ripae Papiensis: *Ordine elementario singulas quascunque tum verborum, tum rerum memorabilium materias, Venetiis 1569, p. 79.

F. SANDEUS, Commentaria super titulis de probationibus, de testibus, de testibus cogendis, de praesumtionibus, Papiae 1495, p. 123.

SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 97.

SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 115-126.

blica, pagando/ la non sia peccato, che lo stato delli casati è più/ perfetto di quello degl' ecclesiastici e religiosi,/ ò altre propositioni somiglianti senza malitia,/ e si emendano riprendendolo qualche persona,/ si suole dare la stessa pena delli bestemiatori,/ e qualche cosa di più, et imparticolare// (c.59) abiuratione de levi.

Benche con coloro che dico/no che lo stato delli casati è meglio di quello/ degl'ecclesiastici, ad esso si procede alquanto più/ mite che anticamente, quando si uguagliavano/ di coloro che erano in fornicatione. Vide Roxas/ in princ. n. 8 cum sequent. De haeret., ¹³⁸ adesso in/ questi tempi sempre si presume che gl'uomini/ bassi e vili peccano di ignoranza.

Particolarmente/ vedendo che sono permesse le meretrici, anziche/ pensano non essere peccato; altri più dediti al vitio/ delle donne, in quanto che le vedono così volontieri/ à loro desiderio, e così appena anno errore nel loro/ intendimento, non essendo eretico quello che erra per / ignoranza, onde non deve essere castigato con pe/na di eretico, ne tanpoco hà obbligatione di con/fessione d'aver errato di fede cattolica, e così/ non sarà notato d'infamia, come a lungo lo/ dice Simanca., De cathol. instit. tit. 28 n. 8.¹³⁹

11.1 § Primo.

Quando propositio dicatur sape/re manifestam haeresim, vide Farin. quest. 185 n./91, 140 Simanc. tit. 30 n. 14, 141 in quo differunt prop/positiones erroneae et temerariae Farinac. quest./ 178 n. 32; 142 et inter the-

ROJAS, De haereticis, cit., fol. 10v.

¹³⁹ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, p. 196.

¹⁴⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 142.

¹⁴¹ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, p. 224.

¹⁴² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 6.

ologos sic qualitates propo/sitionum tradi solent. Si haeresis definitur falsa sen/tentia vel error circa res fidei in homine christiano// (c.60) post ecclesia iudicium. Secunda propositio hae/retica illa est quae continet manifestam haeresim,/ quà oppositum illius constat in Sacra Scriptura,/ vel est definitum ab ecclesia. Tertia propositio/ erronea, quae opponitur propositioni deducta/ ex propijs fidei. Quarta propositio sapiens/ haeresim est, quae quamvis possit habere catho/licum sensum, circunstantijs verum proferen/tis prudenter indicamus haeresis speciem habere./ Idem est propositio suspecta de haeresi; de his/ vide Canum De locis cap. 1143; Turricrem. cap 4 Sum./ par. 2144 et 10145 Castro lib 1 n.18 de Iustitia. 146

11.2 § Secundo.

Quando quis putat propositionem/ erroneam, de qua accusatore sic temere ecclesiam,/ licet non sit haereticus puniendus est aliqua pena;/ Farinac., quest. 179 n. 5 § 1¹⁴⁷ et 2 n.14. licet non sit/ de praeceptis decalogi et articulis fidei fol mihi/ 32 n 8 et attendi debet an sit simplex, quae simpli/ citas quadrupliciter consideratur ut in n. 11¹⁴⁹ ubi supra/ qui dicit n 20¹⁵⁰ et 23. lin tali simplici esse posse ma/teria, quando credit praedicatori famoso, vel episcopo/ praedicanti, vel parentibus, ut in n. 25¹⁵² praesentim/ si non dum iudicis compete-

¹⁴³ M. CANO, De locis theologicis libri duodecim, Lovani 1564, pp.2-5.

¹⁴⁴ I. TURRECREMATA, Summa de Ecclesia, Rome 1489, foll. 376v-377r.

TURRECREMATA, Summa de Ecclesia, cit., foll. 383v-384r.

A. DE CASTRO, De iustu haereticorum punitione: libri tres, Salamanticae 1547. Qui verrà utilizzata l'edizione Lugduni 1556, foll. 95v- 98v.

¹⁴⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 29-30

¹⁴⁸ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 31.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 30.

¹⁵⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 31-32.

¹⁵¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 32.

¹⁵² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 33.

ret, qui propter subtili/tatem errat, et separatur ab ecclesia, minus scisma/ticus est, quam qui propter simplicitatem Farinac.// (c.61) quest. 179 in dubitando n. 16 sed exusatur, n. 17¹⁵³/ quod propter subtilitatem minus errat, et peccat/ n. 24¹⁵⁴ in dubitando, et ita tria requirentur ad con/tumaciam haeresim, 53¹⁵⁵ falsa credulitas, error con/tra fidem, et pertinaciam. Simanc., Enchirid tit./ 2 n 6.¹⁵⁶

11.3 § Terzo.

Se le propositioni sono malitiose,/ qualificate propositioni di Lutero, Calvino,/ Maometto e giudaiche, e le persone sospette;/ benche non vi sia più d'un testimonio, e sia / complice. Considera bene la testificatione et/ il modo di dire del testimonio, si cattura e mette/ in carceri secrete con sequestro delli beni. ¹⁵⁷/ Roxas, De haeret. n. 9, ¹⁵⁸ cum sequen.; Emeric., in direc./ 3 par. et de 3° modo term. processo ¹⁵⁹ fol. mihi/ 517, ibi Pegna fol. 159 e nel discorso della cau/sa conforme à quello che dichiara nell'udien/ze, e le difese che fà, non sodisfacendo, si suo/le notarsi nella Consulta, che se gli diano/ tormenti ad arbitrium. E principalmente se il/ testimonio è idoneo. Pegna De direct. quest 6/cum. 90 vol. 3 3a parte. ¹⁶¹

11.4 § Quarto.

Se il sol reo confessando il / detto niega l'intentione, senza assegnar alcuna/ ragione che sodi-

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 31.

¹⁵⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 31-32.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 37.

¹⁵⁶ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 5-6.

¹⁵⁷ Segue depennato Siman.

¹⁵⁸ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 10v.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 416.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 416.

¹⁶¹ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 539.

faccia, similmente se li donano // (c.62) tormenti. Roxas, sent. 32 n. 305; ¹⁶² Farinac., ques. 181 / n. 50 et 57^{163} mihi 71; Simanc.De Cathol. Instit. / tratt. 65 n. 52^{164} et titol. 13 n. 17 et 19; ¹⁶⁵ idem in Enchir. / tit. 29 n 10^{166} et 52 n 7. ¹⁶⁷

Magiormente se le propositioni ch'/egli dice sono di quelle che tengono coloro che sono/ della natione infetta; come sono li inglesi, scozzesi,/ irlandesi et anco francesi, et altre strarnieri con/ vicini a questi. Cioè di negare la potestà del papa,/ le indulgenze, l'adoratione delle sante imagini e/ l'invocatione de Santi, che non vi sia purgatorio et/ altri somiglianti.

Et io ne miei tempi ebbi un fran/cese, che dicendo non esser peccato la fornicatione sem/plice, venne à confessare la sua pertinacia et osti/ natione che lo dichiarò eretico luterano con gl'al/tri errori.

11.5 § Quinto.

E frà li giudei aver detto che il/ Messia non è ancora venuto, che la legge di Moisè/ è buona e meglio quella di Cristo, che si debba guar/dare il sabbato per festa, che li defunti si debbano/ sotterrare in terra vergine, che si devono involgere/ in un lenzolo nuovo, e si deve digiunare senza/ mangiare sino la mezza notte; digiuno della regina/ Ester, et altre ceremonie della loro legge.

11.6 § Sesto.

Li mori dicono che Mometto sia pro/feta, che si deve digiunare il digiuno di Ramadam/ e fare.

¹⁶² ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121r.

¹⁶³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 161, 163-164.

SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 506.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 98.

¹⁶⁶ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 36r.

¹⁶⁷ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 85v.

11.7 (c.63) § Settimo.

Se il reo supera e sopporta li tor/menti, non avendosi più prova, e purgando bas/tantemente l'indicij per li quali fù posto ne tor/menti; si suole sospendere la causa et insieme/assorverlo dell'istanza. Instruct. 14 delle Novis/sime.

11.8 § Ottavo.

Di tanta qualità può essere il tes/tiomonio, il quale benche sia d'uno, ò essendo di più/cose che prestino tanta gran prosuntione, che negan/do il reo la verità meriti abiurare de levi, ò de/vehementi, secondo l'Instrut. 54 delle Novissime,/ ut tenet Roxas ass. 32 n 304 usque ad 306. 168

E ben/che non abbia sodisfatto con la sua confessione,/ per essere soggetto incapace à potersegli dare tor/menti, come suole succedere in uno che sia rotto/ ò infermo ò vecchio, abiuri de vehementi in pu/blico e può avere tante circostanze, et indicij/ provati con testij che meriti tre ò 4 ò 5 anni di/ galera. Poiche in virtù di lettera d' accordo, si/ è determinato che giamai s'imponga meno/ d'anni tre di galera; et essendo ricchi s'impon/ ghino pene pecuniarie.

11.9 § Nono.

Quelli che abiurano de vehemen/ti, eschino con l'habito senza barra. Barbos./quest. 193 n. 91 e 92¹⁶⁹ Roxas n. 309.¹⁷⁰

Benche nell' / / (c.64) inquisitione di Saragoza non s'usa, quando io ero in quella / dell'anno 1640 in ciò ordinò il Conseglio che si mettesse / à questi tali l'abito di mezza barra. In San Giacomo /

ROJAS, *De haereticis*, cit., foll. 121*r*-121*v*.

A. BARBOSA, Repertorium juris civilis et canonici... opus posthumum... Editio novissima, Lugduni 1675, pp. 125-128.

¹⁷⁰ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121v.

fra molti processi, ne vidi uno nel quale un tale abiurò/ de vehementi, e comandò il Conseglio che stesse per anni/ quattro nella casa della penitenza. E portava l'abito della/ mezza barra, era giudeizante e confesso d'avere di/giunato, senza aver mangiato per tutto il giorno; sapen/do che questi digiuni erano secondo la legge mosaica,/ negando però l'intentione e l'apostasia. Benche in/ questa fù alquanto vario nel principio et alla corda si/ ritrattò, con dire che avea tenuto questo per più meri/torio, stando senza mangiare fino alla notte e che mai/ avea tenuta per buona la legge di Mosè, ne fatto que/sti digiuni con animo di osservare detta legge. Questo era/ discendente di Portogallo, legista e cristiano nuovo./

Un' altro somigliante hebbi in Lorena, e fu condanna/to in galera, confermando il Conseglio la sentenza.

11.10 § Decimo.

Se la prova di trè testimonij è bastante,/ benche secondo il dritto bastano due generalmente per tut/ti li casi, e specialmente per quello dell'eresia, come lo dice/ Ant. Butrio, in cap. Excommunicavimus et lib. 1 De haer./ n. 24 in fin.;¹⁷¹ Albertin. in cap. De heret. in 6 quest. 16 n./13 et sequent.,¹⁷² et altri li quali cita Farinac., De haeret. quest./188 n. 55.¹⁷³

Però come che manca adesso la difesa à cagione// (c.65) che non si dona publicatione di testimonij contesti per /lo meno per imponere la pena ordinaria, come lo di/ce Farinac. ubi supra n 56.174

A. BUTRIO, *In sextum Decretalium volumen Commentaria*, Venetiis 1575, pp. 49-50.

¹⁷² ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 48r.

¹⁷³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 205.

¹⁷⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 205-206.

E così provando con trè testi/monij, non presumendosi di aver detto le tali propo/sitioni e dicendo che così come l'avea dette le credea./ Un tal reo deve essere rilassato in vigore della deci/ sione di Rota in antiquis, la quale comincia, accu/ satus 871 de haeret. Boccin. decis 343;175 Roxas ass. 20¹⁷⁶ /et 30;¹⁷⁷ Pegna in decis.¹⁷⁸ tit.de duodecimo modo/term. proces. 3a par¹⁷⁹ fol mihi 365, ubi latè refert/quae consideranda sunt, ad hoc ut non praesumatur,/scordato, et Decis. de haeret quest 178 n 22¹⁸⁰ fol mi/hi 5. Cancher., in guest de haeret n. 16^{181} fol 421; et/n. 36^{182} ponit determinationem factam à Supremo Con/cilio valde arduam fol 423. Albertin., De agnoscen./quest. 24 n. 51¹⁸³ quando quis post¹⁸⁴ in furorem/ seù dementiam incidit, suspendi debet excusatio, / donec ad sanam mentem fuerit reversus; quia/ fortasse resipiscat, et satis furore punitus est. Leg./ Divus Marcus § 1 de offic. Praesid.;¹⁸⁵ Pegna in decret./3 par. com. 3 par. 12 De modis decem hereticorum¹⁸⁶/ fol. mihi 464; ibi si habet lucidos intervallos,/ ait Principem esse concludendum, ut in detta L. Divus.

11.11 § Undecimo.

Per pratticare il rigore del dritto/ e rilassare colui il quale avesse detto propositioni// (c.66) eretica-

¹⁷⁵ N. BOHIER, Decisiones Aureae in sacro Burdegalensium senatu olim discussarum, Venetiis 1576, pp. 844-845.

¹⁷⁶ ROJAS, *De haereticis*, cit., foll. 107*r*-109*v*.

¹⁷⁷ ROJAS, De haereticis, cit., foll. 116v-117r.

¹⁷⁸ Segue spazio bianco.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 521.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 5.

¹⁸¹ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 374.

¹⁸² CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 394-395.

ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 119v-120r.

¹⁸⁴ Segue spazio bianco.

¹⁸⁵ D. 1.18.14.

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 430-433.

li, si ricerca che la propositione ò propos/tioni siano di quelle le quali abbia obligatione/ di saperle colui che le dice, e che le nieghi, come à / dire: che non vi sia Purgatorio e che abbia tra/scorso poco tempo che l'abbia detto, à segno che non/si possa presumere di essere scordato. Come si presu/me in tempo d'anni dieci ò più ò meno ad arbi/trio del giudice; Farinac. et Pegna ubi supra. Non/ però nelli fatti gravi, ede consideratione che siano pro/vati del dritto con testimoji contesti, li quali non / patischino eccezione; e che dica il reo, che così l'hà/ creduto, e così deve credere. Farinac. in quest. 178 n. 22,187/ cita li dottori e le circostanze che mettono per rilas/ sare colui che sta negativo. Simanc. nell'Enchirid./ tit. 2 n. 6,188 ait tria requirantur ad faciendi consumatum/ haereticum, adest falsa credulitas, error contra fidem/ catholicam et pertinaciam. Albertin., De agnoscend./ quest. 2 n. 9 cum seq. 189.

11.12 § Duodecimo.

Se il reo sarà testimoniato di avere/ detto diverse propositioni ereticali, essendo di natione/ ubi viget similes errores, se confessa l'una, e nega l'/ altra grave, e tale che non si possa presumere di que/sta scordato, benche in rigore si rilassasse, conforme/ all'Instrutione di Siviglia dell'anno 1484 come diminu/to; però in questi nostri tempi non si prattica tanto // (c.67) rigore. E se gli dona tormenti, à questi tali à cag/gione che si può presumere che confessi quello che / basti per tenerlo per eretico consumato d'animo et/ intentione e pertinacia, e che per qualche paura; ò/ altro ri-

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 5.

¹⁸⁸ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 6r. Si tratta del n. 3 e non del 6, come erroneamente indicato nel testo.

¹⁸⁹ ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 6*r*-6*v*.

spetto di dire l'altre propositioni, non si/ presuma in lui più malitia; vide Cancher De/ haeret. quest. 1 n. 57¹⁹⁰ fol. 414 leg. Sic enim est ma/xima diminutio; ponitur ad torturam, sed debet/.

11.13 § Decimotertio.

Qualsivoglia dell'impedimenti/ in qualunque tempo che confessava la sua apostasia dimandando misericordia, hà da essere riconciliato con/ la confiscatione delli beni. L. ut officium de heret./ in 6¹⁹¹, c. penis de heret. 192 fol mihi 193 ad nostrum / §m final. De haeret., cap. Inter/clavas¹⁹⁴, cap. de Summa/ Trinitate, l. Hi qui sancta¹⁹⁵, et cap. De apostasia¹⁹⁶,/ Albertin de agnosc. quest. 3 n. 17¹⁹⁷ ei qui ad vitam/ parcitur nisi simulata confessione, et conversio/ne redeat, / fraudolenter se ipsos potius quam Iudi / ces fallentes, ut in Cap de offic.§ si vero vers. 198/ provisio de/ haeret. Lib. 6.199, Instit. 12a ex antiquis/ an.1484 hispal. Vide supplico cap. 3§1 Farin. / quest. 193 n. 38 et 39²⁰⁰ mette alium così, cioè, ben/che alcuno confessi, non per questo si ha da usare / con lui misericordia, anzi rilassarlo e nella// (c.68) quest. 190 n 131²⁰¹ dice che in Italia non si usa di con/fiscare li beni alli confidenti. Benche sia contro/ il dritto, quando li beni sono di chierici non/ si applicano al fisco, ma alla chiesa, come lo di/ce Alberto Gatto in prax. verbo Inquisitos fol mi/hi 181.

```
<sup>190</sup> CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 413-414.
```

¹⁹¹ [Sext. 5.2.12].

^{192 [}Sext. 5.2.17].

¹⁹³ Seguono tre puntini.

⁹⁴ [Sext. 5.2.5].

¹⁹⁵ [X 1.1.2].

¹⁹⁶ [X 5.9].

¹⁹⁷ ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 9r.

¹⁹⁸ [X 1.29.6].

^{199 [}Sext. 5.2].

²⁰⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.

²⁰¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 251.

Ma in Spagna tutti li beni delli clerici/ sono confiscati per il fisco. Sanchez nella summ./ tom. 1, lib. 3, cap. 20 n. 25²⁰² fol. 321 bona confiscantur/ in loco ubi sunt una tantum sententia, et perti/ inet ad fiscum, lo dice ancora Simanc, de Cathol./ Instit. 9a n. 90²⁰³ illius loci ubi bona reperiuntur, de/cisum fuit Papae quest. 76,204 Bald. in 1. cunctos populos / Cod. de Summa Trinitate et fide catt in fine.²⁰⁵/ Hoc licet verum sit in puncto iuris non observatur/ in tribunalibus Inquisitionum Hispaniae nisi tan/tum Inquisitoribus lusitanensis, in reliquis/ autem habentur bona tamquam iuris fisci, et ap/plicantur inquisitionis fisco, in qua fuit agita/tus processus. Bona mulieris hereticae, etiam con/fiscantur, quando mulier contrahens sciebat ma/ritum esse hereticum Cap. de haeret.14 de haeret.in/6°206 quae semper praesumitur agnoscere, l. ultima²⁰⁷; be/neficia clericorum a die commissi criminis ex decreto / Congregationis die 18 Iulis 1556 et quod non censerat/talia beneficia vacantia ordinarij, similis declaratio / / (c.69) die 29 octubris anni 1558 dice Farin. nella decis 51²⁰⁸/ nell'ultimo di quelle che mette nel fine delli con/ sigli, che non efficitur inhabilis ad beneficium/ il riconciliato, che hà beneficio; quod mihi vi/detur valde mirandum in Inquisitionibus Hispa/niae bona clericorum applicantur omnia fisco Regio,/ Simanc., De cathol. instit tit 9 n 90. /§ Decimoquarto²⁰⁹.

²⁰² SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 93.

²⁰³ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 45.

G. PAPE, Singularia, Lugduni 1519, fol. 3v.

²⁰⁵ BALDUS DE UBALDIS, Lectura super I-IX codicis, Venetiis 1485, ad C.1.1.

²⁰⁶ [Sext. 5.2.14].

²⁰⁷ [Sext. 5.13.8].

P. FARINACCI. Decisiones rotae 140. criminum materiam in praecedentibus praesertim consiliis pertractatam respicientes, Norimbergae 1682, pp. 62-63.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 45.

La reconciliatione di questi/ tali si hà da fare in publico spettacolo, quando/ si fà di prossimo, ò in chiesa, e nelli voti si declara/ la confiscatione dal giorno in cui cominciarono à am/mettere il delitto, e se confessò male ò tardi, se gli /dona l'abito e carcere perpetuo. Tardi s'intende/ quando dopo di aver dato la publicatione, e se pri/ ma della publicatione due anni, o uno, et anche/ mezzo si confessò nella prima udienza, e quando/ era alla corda, ò prima, essendo così, se gli aggiun/ge la carcere perpetua irremissibile.

Et essendo/ uomo sano, et à proposito per le galere, che/ serva in quelle senza soldo per li primi tre an/ni o quattro, o cinque, ne si può condennare nel/le galere meno di tre anni, et essendo abili per/ tre anni, vi hà da stare perpetuamente confor/me alle lettere accordate, se sono schiave dice/ Cancher., quest. de heret n. 13²¹⁰ che non si devono// (c.70) condennare à carcere perpetuo, ne in galera, ma si /devono azzottare; perche sarebbe condennare alli lo/ro padroni, salvo però in quelli casi ch'egli mette/ il citato libro, ò luogo, cioè quando vi fù gran ma/litia.

E così è di bene condennarli in galera, e così l'/hò visto pratticato, et in carcere perpetuo per alcuni/anni.

11.5 § Decimoquinto.

Li beni delli riconciliati e re/lassati non anno prescrittione di tempo di trenta o/ quarant'anni conforme all'Istrut. 20 di Siviglia,/ Simanc. De cath. Instit. cap. 9 n. 86.²¹¹; Cancher. in quest./ de haeret. n. 18²¹² fol. mihi 375 et n. 45²¹³ dove tratta delli/ beni vi è qualche schiavo, non è del fisco,

²¹⁰ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 372-373.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 45.

²¹² CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 375-376.

²¹³ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 401-402.

ma resta/ libero conforme all'Instrutione 24 di Siviglia. E li vassalli/ si liberano dal dominio delli loro Signori, e la chiesa dal/ ius patronatus. Cancher fol. 412 n 45,²¹⁴ Roxas, Singular. 117.²¹⁵

11.6 § Decimosesto.

Benche alcune propositioni siano formalmente ereticali, dette però da persone ignoranti/ di poca capacità e spirito, travagliati d'umor malin/conico, ò mancanti d'istruzione, per queste, e consimili/ cause, sempre che non possono giudicare, e presumere / che siano ereticali, ma se bene eretiche Farin quest. 189/ n. 14.²¹⁶ Bart. in l. Tutor§ Tutores tit de suspect tutorij²¹⁷/ dicit, potest condemnari tamquam haereticus pertinax, /qui Inquisitori ad aliquid asserenti non credit, et// (c.71) Albertin de angoscen. quest 3 n 11218 dichiara che s'intende/ che questo quando emenda, ò insegna à qualcuno le cose/ che sono di fede, ò che si purghi di qualche delitto, ò/ che facci à compiacimento la penitenza da lui imposta/ li per li suoi delitti, e così confessando di averli dette, e che sapea essere contra quello che tiene la Santa Chiesa./ Negando la penitenza, e dando qualche ragione natu/rale, in virtù della quale si mosse à dire, e credere/ dette propositioni, come una donna di 15 anni molto sem/plice, la quale io conobbi, che disse, non credea / che la nostra Santa Maria potesse restar vergine dopo di aver/ partorito, et un'altra disse, che la Santissima Trinità era una/ buona vecchia, e che non potea nostro Signore

²¹⁴ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 401-402.

²¹⁵ ROJAS, Singularia iuris, cit., fol. 93.

²¹⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 222.

²¹⁷ BARTOLUS A SAXOFERRATO, Commentaria in primam [secundam] Infortiati partem, Lugduni, 1552, foll.76v-77r.

²¹⁸ ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 8v.

Gesù Cristo/ fosse nell'ostia consacrata, e perche non potea capire in/ quella, e così si suole dare qualche penitenza leggiera,/ ò assorvele à cautela, ò abiurare de levi.

Et alcune volte / non essendo tanta l'ignoranza, potersi avere l'abiuratio/ne de vehementi per quelli che peccano d'ignoranza cras/sa; Vedasi Sanch. De praecep. decalog. lib. 2 cap.7 n. 19 fol./ 191 et n. 20²¹⁹. Siman. Enchir. tit. 13 n. 2,²²⁰ Farin. quest.189 n 14.221/ In San Giacomo vidi alcuni processi di certi carcerati fo/restieri per aver creduto alcune propositioni della setta di/ Lutero, li quali confessando che per tutta la loro vita non an/no avuto giamai notitia delle cose di nostra Santa fede, e che/da poco ch'erano venuti dalla loro terra nelle parti dove // (c.72) l'aveano fatto prigioni, per aver falsato il loro errore/ con sincerità, comandò il conseglio che fossero absoluti ad / cauthelam, et abiurando li loro errori. E questi subito si/ridussero senza avere pertinacia veruna, desiderando/ di essere istruiti nella fede.

Vidi un processo d'un/ inglese, il quale avendo venuto per soldato contra noi, il/ quale essendo carcerato per il medesimo delitto, comandò il/ Conseglio, che si sprigionasse, e si mettesse recluso in un/ convento per un'anno et ivi fosse istruito, il che egli/ mostrò di desiderare. E questo successe in tempo che non / vi era pace con l'inglesi, perche venne come soldato;/ quae requiruntur cognoscantur pertinacia, vide Ant./ de Santorell. de haeret. cap. 1 n 16. 17 et 18.²²²

²¹⁹ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 195.

²²⁰ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 17r-17v.

²²¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 222.

²²² A. SANTARELLI, *Tractatus de haresi*, Romae 1622, pp.12-13.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

11.7 § Decimosettimo.

Definitio haeretici secundum San/chez in princ. Dialogi lib. 2 cap. 1 n. 2²²³ fol 191 est error in/tellectus voluntatis contra aliquam fidem veritatem cum/ pertinacia, assertus ab eo qui fidem recepit et ibi 21/8 ait esse pertinacem, eum qui sentiens contra Ecclesiam/ paratus est ab ipsa corrigi, dummodo argumentis connvincatis, / aut à viro ducto, sed non ab ecclesia, ut Castro lib 1 cap. 3/ de iusta heret. Penit.²²⁴ et Cancher. quest. de heret. n. 5 fol./ 336 dicens haereticus est, qui post verum baptisimum accepit/ et fuit sufficienter instructus in fide catholica pertinaciter / errat, contra id quod scit, ab ecclesia Catholica pro fide teneri, / sicut oppositum veritatis asserens supra de ipsa veritate // (c.73) dubitans. Sanchez ubi supra n. 3²²⁵ fol 193 tiene che colui/ il quale senta che la chiesa una cosa non la tenendo, egli/ però crede il contrario con pertinacia, sia eretico: Siman. / tit.31 n.9 de cath. institut. 226

11.8 § Decimo ottavo.

Quando qualcheduno carcerato di/ coloro che hanno dette alcune delle propositioni delle sudette,/ pretende liberarsi con dire che non sia battezzato,/ alcuni dottori dicono che appartiene al fiscale di pro/ var questo, come Sanch. in praecept. decal. lib. 2 cap. 7 n./ultimo²²⁷ impugnando coloro che tengono l'opinione con/traria, frà le quali vi è Siman. De cathol. Instit. trat. 4/ n.5²²⁸ et Cancher. q. de haeret. n. 5²²⁹ fol 360. E questa se-

²²³ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 160.

DE CASTRO, De iustu haereticorum punitione, cit., foll. 11v-16r.

²²⁵ SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 160-161.

²²⁶ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 230.

²²⁷ SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 198-199.

²²⁸ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p.16.

²²⁹ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 366-367.

con/ da opinione pare che si deve tenere in virtù d'una di/chiaratione di Paolo 5° fatta à 14 aprile dell'an. 1566, in / cui dubitandosi che certi portughesi s'aveano difeso in / Italia con dire che non erano battezzati, comando sua/ Santità, senza troppo indugiare, che si procedesse contra/ quelli per ragione che se non erano battezzati non aver/ ebbero stati tolerati in Portugallo. E così dice Siman. ubi/ supra, idem esse pro baptizato haberi. Et in conformità di/ questo, hebbi io un moresco in Siragoza, il quale benche/ allegasse et costasse nel libro del battesimo della sua pa/rocchia, che fosse battezzato, tutto che per altro costava/ del battesimo d'altri suoi fatti li magiori, e minori, / fu riconciliato. E parve bene al Conseglio con esser questo / / (c.74) delli moreschi d'Aragona, poiche di questi moreschi e di/ quelli di Valentia si può dubitare, se in alcuni luoghi/ vivono fra cristiani, mentre fra di loro non vi erano più/cristiani vecchi, se non il paroco, la commare, e le guardie/ quali aveano pensiere di fargli sentire la messa.

11.9

§ Decimo nono.

Quello che naque trà catholici, e/ fù battezzato d'infedeli, torna in obbligatione che venendo/ frà cattolici può essere forzato a vivere da cattolico, benche/ fino à quell'ora non abbia stato istruito. Sanch. in praec./ decal. lib. 1 cap 7 n 17,²³⁰ et est communis resolutio inter Te/ologos late Anton. Santarel de haeret. cap. 1 n. 7 dub. 2 n. 12.²³¹

12. FATTI ERETICALI

Quando contra alcun reo vi è testimonianza di aver fat/ to ceremonie della legge mosaica ò di alcuna setta, essendo/ la persona sospetta per esse-

²³⁰ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 42.

²³¹ SANTRELLI, *Tractatus de haresi*, cit., pp.85-86.

re da parte et origine della leg/ge ò setta, benche non vi sia magior prova che di un testimonio,/come si è detto nel lib. 2 § 3, si determina che sia carcerato/ in carceri secrete con sequestro de suoi beni, e si facci la / causa.

12.1 § Primo.

Se confesserà il fatto per il quale fu testi/moniato ò altro somigliante, negando l'intentione, s'egli/è bastantemente testimoniato, e di più de fatti più volte// (c.75) reiterate à diversi, ò aversi dichiarato con alcune per/sone, qualmente facea le sudette cose con osservanza / della detta legge ò setta, e persuadea ad altri che l'/osservassero, dicendo che erano buone per potersi salva/re, e che la legge di Gesù Cristo non era buona, e cose si/mili, in rigore deve essere condennato, e rilassarsi con / la confiscatione de beni.Farinac., d. quest. de haeret 179 n. 54²³²/ fol. mihi 71. Roxas de haeret. 1 parte n. 136 cum sequen.²³³

12.2 § Secondo.

Li rilassati sempre escono al spettaco/lo publico della fede, ò nella chiesa, salvo che non sia/ d'alcuno fugitivo, nel qual caso conviene farsi prima che s'/ abbia à fare detto spettacolo.

12.3 § Terzo.

Benche anticamente si pratticasse il ri/gore di rilassare coloro li quali confessavano il fatto, ne/ gando l'intentione, tutto che la prova non avesse stata/ sufficiente, essendo nulla di meno di fatti più volte reitera/ ti. Così lo dice Roxas de haeret. 1 par. n, 136,²³⁴ Farin., quest. 176/ n. 54 cum se-

²³² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 37.

²³³ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 26v.

²³⁴ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 26v.

quen.²³⁵ Adesso però non si usa con tanto rigore,/ e del più ordinano dandogli la corda, acciò confessi l'/ intentione, Cancher. in quest. de haeret n. 69²³⁶ fol 419 e s'/ egli tiene la corda, e non s'hà purgato sufficientemente/ abiuri de levi ò vehementi; s'egli donano altre pene/ uti sup. cap. 2 § 2 benche li sospetti, e l'indizij che sono / in ordine al fatto siano più vehementi di quello in ordi/ne al detto, mentre che dimostrano magiormente depravato// (c.76)l'animo li fatti che li detti Roxas sess. 32 n. 305,²³⁷ Fari/nac., quest. 179 n 61.²³⁸

12.4 § Quarto.

Se la prova fu solo d'un testimonio, et/ il reo di natione sospetta, hà da esser tale che non patisca/ eccezione per potersegli dare la corda E benche sia complice,/ si roti per testimonio d'eccezione, considerando bene se quello/ ch'egli testifica è così tale della quale assegni si buona ragione/ che sodifacci per potersi tenere per verità, e più s'egli è paren/te. Vide pro utraque parte Farinac., quest. 185 n. 131 et 139²³⁹ et/ quae indicia sufficiant ad tormentum, et n. 144 et 142 et 143,²⁴⁰ Si/ manc., Enchirid.tit. 52 n. 13²⁴¹ cum seq. et n 34²⁴² ait levia indicia com/minatione purgari.

12.5 § Quinto.

Essendo dell'intutto negativo del fatto del quale/ vi è sufficiente prova, e di cosa così grave che

²³⁵ P. FARINACCI, Operum criminalium. Pars septima continens furti materiam, Noribergae 1646, p. 184.

²³⁶ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 428-431.

²³⁷ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 121r.

²³⁸ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 38.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 147-148.

²⁴⁰ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 148-149.

²⁴¹ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 86r.

²⁴² SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 89v.

non si possa presume/re d'essersi scordato; hà da essere rilassato, ut supra Farinac., quest./193 n. 100^{243} fol mihi 314.

La prova non basta che sia di testimonij/ singolari, atteso che ex pluribus imperfectis non sit una perfecta/ probatio in causis criminalibus, come peraltro si fà nelle civili./ E così io non condannerei giamai alla pena ordinaria di rilas/satione à colui che non avesse trè testimonij contesti ex loco, et tem/pore, e per lo meno con due contesti, et altri singolari con cir/costanze in forma, e d'essere di natione infetta, come sono li cri/stiani nuovi della natione ebraica di Portugallo.

Trattandosi di/ causa di giudaismo, nulla guardando che anticamente con testimonij/ singolari si dava la pena ordinaria con trè ò quattro testimonij;// (c.77) poiche secondo la benignità de nostri tempi, basta per darsi/la corda, benche per altri tanti potevano essere li testimonij, e/ di così particolari, che si potea praticare il rigore antico. E tenendo la corda avendo molti testimonij singolari, si può da/re pena estraordinaria grave, di abiuratione de vehementi con/ pena della metà de' beni./ Et avendo prova semiplena contra di altri complici, si dà / la corda in caput alienum; Roxas sess.34 n. 315 et 316,244 Simanc./ Enchir. tit.12 n. 23. Ma se egli confessa se gli da la corda in/ caput alienum, ut in detta sess. 34 ma in caput proprium per/ la diminutione, se allora ò in qualsiasi tempo confesserà prima/ di essere consegnato al braccio secolare, deve esser ammesso/ alla reconciliatione. Così lo dice Pegna ubi supra fol. mihi 286 lettera / C, Cancher. fol mihi de haeret. in quam cap. 16 n. 4²⁴⁵ et idem Pegna,/ quest.

²⁴³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.303.

²⁴⁴ ROJAS, De haereticis, cit., foll. 122v-123r.

²⁴⁵ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 366.

12 com. 37, 2 par.²⁴⁶ fol. mihi 289, mette il caso del Dolcino/ eretico, il quale benche confessò haver detto, fatto e predica/to molti errori per alcune commodità ò delettatione, e non per/ che così li credea, fù rilassato; Farinac., quest. 193 n 38 et 39²⁴⁷ met/te alcuni casi, nelli quali non s'usa misericordia con li confi/tenti. Ma nelle nostre Inquisitioni di Spagna non si prattica/ tal rigore, ma però vi è Breve che comanda di eseguirlo.

12.6 § Sesto.

Quando vi è prova di diversi fatti, confessando l'/uni e negando gli altri di tale gravità e qualità che non si pre/sume di essersi scordato, in rigore deve essere rilassato Roxas/2a par. sess. 21 n. 233²⁴⁸ Instit. Hispalesis 161. In fatti gravi e // (c.78) segnalati, ne i quali non si può presumere scordanza, vide/ Farin. de haeret. quest. 196 n. 13 et 18,²⁴⁹ e questo s'intende tutto,/ che unitamente abbia confessato l'intentione e credulità e / pertinacia.

Ma se vi è qualche presuntione di scordanza, di/chiarando altri casi e complici, de i quali non si è avuta / prova, e se sono vivi et in parte nella quale si può procede/re contro di essi, e principalmente se sono parenti non sarà poca / pena dargli la corda come diminuto; Roxas, sess.23 par. 2 n./ 24 et 25,250 Farin., quest. 181 n. 34 et 35.251 E perche in questi tem/pi si và con molta consideratione in ordine di dare la corda al/li diminuti, non essendo di cose gravi; si suole lasciare

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 270-273.

²⁴⁷ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 295.

²⁴⁸ ROJAS, De haereticis, cit., fol. 109r.

²⁴⁹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 329-330.

ROJAS, *De haereticis*, cit., foll. 111*r*-112*r*.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 58.

di/ darla, perche avendo confessato quello che lo fà eretico forma/le, non si presume taciturnità e maturità nelle cose mi/nori Roxas sess. 22²⁵² e così si lascia ad arbitrio, perche si tro/va per esperienza, che per non scoprire li suoi parenti con/ li quali fecero altre cose, le negano anche alla corda. Vide/ Farinac. d. quest 185 n. 135 § 8 et n. 136²⁵³ ubi decretum Pauli / 5i et Pij 5i anno 1640, havendosi da una inquisitione sen/tentiata una giudea à rilassarsi per negativa convinta per/ sei testimonij.

Li quattro contesti complici netti e molto strettamente/ congiunti, quasi tutti, usò il Conseglio tanta pietà, che coman/dò segli dassero li nomi della publicatione acciò si vedesse come/ la testimoniano li suoi parenti et eredi, che si convinces/ se, come fece.

Benche al principio dissero che mentivano et ha/vendoli sententiati a riconciliatione, à carcere perpetua // (c.79) irremissibilmente, e cento zotte. La magior parte del Conseglio/ gli levò le zotte, poiche alla reconciliatione non si devono/ dare zotte, quando non vi sono altri delitti atroci e revoca/tioni. E furono cinque voti da una parte e quattro dall'altra,/ che fù molto benigna; ma fù più l'altra di dargli la publi/catione con li nomi, e poscia pare sugettione e cosa nuova/ contro il versicolo provisole essere al'Istruzione che l'ordi/ ne era dargli la corda in caput alienum, e quando confesserà/ si ammetterà à reconciliatione.

12.7 § Settimo.

Se il reo contra tutte le cose fatte delle qua/li è stato testimoniato, e niega quelli degl'altri complici,

²⁵² ROJAS, *De haereticis*, cit., foll. 110*r*-111*r*.

²⁵³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.148.

con che/ vi è prova bastante che l'abbia commesso, e publicato, solo/ dichiara alcuni morti assenti, ò di già castigati, di sorte tale/ che chiaramente si conosce malitia, in rigore ha da essere/ rilassato e prima torturato in caput alienum; Farin., quest./187 n 133 § 8²⁵⁴ fol mihi 279 et vide Simanc. tit. 1 §12.²⁵⁵

12.8 § Ottavo.

Quando la denunciatione non è di cose tan/to gravi; la prova non è bastante de complici, l'ammetta/ à riconciliatione dandogli prima la corda in caput alienum./ E non si dice propriamente caput alienum, nec in proprium pro/pter maxima determinatione, ò si sentenza alla corda, co/me diminuto, e dopo si torna a sententiare alla reconciliatione./ Cacher., quest. de haeret. n. 51²⁵⁶ fol 414 ibi si non est maxima/ deminutio ut refert vidisse torqueri seum iussu Concilij Supre/mi in simili casu.

Benche conforme alla pietà di questi // (c.80) tempi, magiormente avendosi altra prova contra complices/non si suole dare la corda Roxas sess. 20²⁵⁷ e così se la pro/va non è più che semiplena contra complices si dona la /corda Farin., quest. 183§ 8 n. 133.²⁵⁸

12.9 § Nono.

A quelli che il Santo Officio condanna ad es/sere rilassati, si deve brugiare dalla giustitia secolare./ Villadiego contra haer.cap. 15²⁵⁹ ubi si quis in sua

FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p.147; in realtà è la *questio* 185.

²⁵⁵ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 4.

²⁵⁶ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 409.

²⁵⁷ ROJAS, De haereticis, cit., foll. 107r-109v.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p.148.

²⁵⁹ G. VILLADIEGO, Contra eretica pravitatem, Romae 1485, p. 120.

non manserit/ mittatur foras, sicut palmas et arescet et colligit/ eum, in ignem mittatur et ardet. Il giudice secolare/ eseguisce la sua sentenza conforme alle leggi del Regno,/ e l'ordini che ha, senza vedere più processo, e si deve/ votare qualmente alcun giudice.

Come successe in San Gia/como, si trovi attualmente nella chiesa dove /è il rilassato, comandò il Conseglio che uscisse fuori il giu/ dice secolare per dare la sua sentenza, vide l'immunità/ publica qui abiuravit de vehementi publici, et etiam qui fu/it reconciliatus non est inhabilis ad beneficia etiam cathedra/lia secundum Farin. Decis. 51 lib. 1 d. cap.²⁶⁰ et Seraphinus in addit./ in Acugna de Sollut. N. 9²⁶¹ fol. 181, Cancher. in quest. de haeret./ n. 61²⁶² fol. mihi 421, dice che si ricerca per dare la pena ordinaria/ che il fatto sia confermato, e che non basta la prova di due testi/monij e ceremonie di quattro che sogliono custodire, e custodi/re li mori nello scorticare delli..²⁶³ perche solo probatur/ pars ceremoniae et delicti.

Un'altra cosa riferisce d'un mo/ro, il quale confesso d'aver ucciso un'animale con le// (c.8) ceremonie di moro, a parole confessò che prima avea/morto. Benche confessò la ceremonia e l'intentione, non/ fù riconciliato ma condannato con pena straordinaria/ la quale confermò il Conseglio. Beneficia haereticorum/ à die commissi criminis vacant et resignare ea non pos/ sunt, et sunt reservata Summo Pontifici ex decreto Pij 5i/ fol. 29 an. 1555 quod refert Locatus in prax. fol.mihi 491.²⁶⁴

²⁶⁰ FARINACCI, Decisiones rotae, cit., pp. 62-63.

²⁶¹ ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, cit., fol. 181.

²⁶² CANTERA, Ouæstiones criminales, cit., p. 421.

²⁶³ Così nel testo.

²⁶⁴ U. LOCATI, *Praxis iudiciaria Inquisitorum*, Venetiis 1583, p. 125.

13. VOLONTARIJ CONFITENTI

Con li volontarij confitenti, che prima di essere testimoni/ati vengono à denunciarsi confessando sirenamente li suoi/ delitti, è cosa molto conveniente e ragionevole, che se gli/ usi pietà e misericordia.

Poiche nella legge vecchia à/ quello che era convinto di furto gli davano in pena di/ pagare cinque volte più, che non valea la cosa rubata;/ e se confessava spontaneamente solo pagava la cosa e/ la quinta parte di più come lo dice il cap. dell'Esodo/ et il cap. 5 de Numeri secondo l'opinione di Nicolò d'/ Assia. Et è opinione di Santo Agostino nel citato luogo, et / anco la legge naturale ce lo insegna nell'esempio di /Dacio, che porta Terentio, e fece l'editto de iure fisci./

E così presentandosi un reo spontaneamente, confessando/ appieno prima di essere testimoniato, benche si presuma / / (c.82) che lo facci per paura che altri complici catturati non/ lo testifichino; si prattica di non carcerarlo nelle carce/ri secrete ne tampoco in altra parte, salvo che per qual/che motivo, non convenga di metterlo in alcun luogo dove/ non possa essere pervertito, et affascinato. E tenendo ordi/nariamente la città per carcere, ò la sua casa, e si fà la causa, / s'egli è minore providendolo di curatore, se ratifica nelle/ sue confessioni avanti di quello e conchiuso, si sententia. Avendo confessato quello che lo dichiara, e lo fà eretico/ formale; essendo maggiore d'anni 14, e se è donna d'an/ni 12 che nella sala sia riconciliato con l'abito, e confi/scatione de beni, consultandosi prima col Conseglio per/ magiore sicurezza; essendo contra l'Istruzione non uscire/ in publico, e di subbito se gli toglie l'abito.

In San Gia/como vidi che alcuni giudeizanti di questi volontieri/ e spontanei, che per essere più secreto il fatto offerivano/ invece della confiscatione de beni somma poco più ò me/no di quello era la valuta di detti loro beni. Si consultò/ col Conseglio, il quale rispose che se gli lasciassero li beni/ senza venderli, dando quella quantità che parve al Tri/bunale.

13.1 § Primo.

Quando non vi sono più prove, ne si/ spera di prossimo che la dichiaratione del reo, benche d'alcu/ne congetture, e da quello che confessa si presume che sia/diminuto, si hà da ricevere la sua confessione come la // (c.83) farà secondo la dottrina di Bartolo in l. Aurelius § ibi/dem quest ... ²⁶⁵ n 2. ff. de liberis legatis ²⁶⁶ et Giul. Clar. par./55 n. 15 et 16 ²⁶⁷ acciò che quello confessi il delitto possa/ interpretare la sua confessione. Bald. in addit. Specul./ De pos. 5 col. et in cap. 1 n. 1 et n. 11 ²⁶⁸, Roxas in Enchirid./ par. 1 a n 149. ²⁶⁹

E così avendo confessato l'intentione con/ credenza e pertinacia, reducendosi, hà da esser ammes/ so à reconciliatione seccreta, come si hà detto, et alcune/ volte essendo minore, senz'habito e senza confiscatione/ di beni, quando si sà che non fù metu probationis, e che/ non vi furono espressi, consultando però prima col Conse/glio per essere contra il dritto, et istruzione 4 et 8 di/ Siviglia./ Ita in duobus causis consulto senatu mihi/ responsum fuit, et ut si in sententia declaratur fuisse/ disputatum ab Illustrissimo Inquisitori Generali in bonorum confiscatio/ne confiscantur. Se non è reo de i forestieri, poiche/ già vi è ordine

Se non è reo de i forestieri, poiche/ già vi è ordine del Conseglio per potersi fare senza/ l'abito e senza confiscatione lictera accordata a 22 di/ aprile et

²⁶⁵ Così nel testo.

²⁶⁶ BARTOLUS A SAXOFERRATO, Commentaria, cit., p.28.

G. CLARO, Practica criminalis. Venetiis 1571, p. 150.

²⁶⁸ BALDUS DE UBALDIS Additiones ad Duranti Speculum iudiciale, Romae 1474, fol. 101.

²⁶⁹ In realtà si tratta di ROJAS, *De haereticis*, cit., fol. 24r.

assoluti ad cauthelam, quando non aveano/ prima stati ristruiti, et avendo bastante notizia del/ la nostra santa fede.

Questi forestieri che si riconciliano, si/ fà con la sola loro confessione senza più udienza,/ accusatione, ne consulta; come lo notò il Conseglio in / una causa di Saragoza dove sogliono mettere accusationi// (c.84) e dopo sententiare con consulta.

Come l'osservai in una / Inquisitione la confessione fatta dal reo con prigionia non/ bastante, ò perche non vi fù prova, ò con presuntioni leg/gere, ò perche fù fatta per errore la prigionia. Si dubbi/ ta se in virtù di questa confessione possa essere condenna/to à farsi la sua causa, die quo scit patet in cap. 2 de ac/cusation. et ita pratticatum fuit in conc. Sanctae. Inquisitionis anni/ 1642 ut testatur Palus in suis votis fol 174 Hispalensis an/no 1652.

13.2 § Secondo.

Quando questi tali rei sono minori/ di an. 15 e magiori di an. 12, le femmine di anni 14 poco più/ confessando l'errore quale commesero prima delli detti anni/ 12 ò 14 senza troppo riguardo di quello che l'Istruzione/ 12 da Baldo dispone, che abiurino li errori quali ebbero/ durante la minore età essendone capaci, come lo sarebbe/ mancandogli anno uno, ò poco più.

Già in questi tempi/ si prattica l'assolutione ad cauthelam senz'altra pena/ che porti infamia, salvo però alcune penitenze spirituali/ raccomandandogli ad alcun teologho che li confessi e l'/ istruisci. Il che per essere contra detta Istrutione sarebbe bene / consultarlo col Conseglio, non essendo delli detti forestieri.

Que/sto stesso hò udito praticarsi anche con magiori con ordine/ del Conseglio, quando pure peccano di malemonia, e poca/ capacità e scrupolosi come al cap 1 § 16.

13.3 § Terzo.

Li confitenti spontanei benche abbiano successi// (c.85) qualche testimonianza non avendo errore nell'intendi/mento, cum quamvis sit orrendum opus exterius nullum/est quod sit vere haeresis cap. dixit Apostolus 24 ques. / 8 ibi qui errat et parati sunt corrigi, numquam inter/haereticos computandi cap. quicumque, De haeret. in 6,270 Castro/ de iusta haeret. punit.lib 1 et 5,²⁷¹ Thomas 22 questio 11 art./ 1. Roxas, de haere.t à n. 34 usque ad 40,272 Albertin. in rubr. / de haeret. in 6 quest. 1 n. 22²⁷³ quest. 13 n. 4²⁷⁴ ponit quicumque/ quae requiruntur, ut quis propriè dicatur haereticus. E/così nelli confitenti spontanei, li quali benche abbino/commesso qualsi sia delitto, dicendo che non ebbero er/ rore nell'intendimento, ò altro delle cose si ricercano per/dichiararli e farli eretici consumati e formali. Può/ essere che così sia, cioè che non abbiano avuto errore/ nell'intendimento, e se gli deve dare credito alle loro con/fissioni, repugnandoli si bene nel principio et aver/tendoli che non tralascino per paura di dire la verità.

13.4 § Quarto.

Così confessando spontaneamente alcuno di/ aver fatto ceremonie giudaiche, ò di qualche setta ò vero/ di aver rinegato in Algeri, negando l'intentione, et il/ resto che lo fà eretico, assegnando qualche pretesto,/ colore, e causa che lo spinse a far questo. Come è ordi/nariamente il rinegare in Algeri per poter uscire da quel/ paese. Et un altro caso io vidi, che un cristiano/ vecchio innamorandosi di una moresca per guadagnarla// (c.86) a suo gu-

²⁷⁰ [Sext. 5.2.2].

²⁷¹ DE CASTRO, De iusta haereticorum punitione, cit., foll. 3v-9r, 23v-29r.

²⁷² ROJAS, De haereticis, cit., foll. 13v-14r

²⁷³ ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., fol. 4r.

²⁷⁴ ALBERTINI, De agnoscendis assertionibus, cit., foll. 36r-37v.

sto domandandogli quella che facesse²⁷⁵/ la fece, questo fù assoluto à cautela in Saragoza, nell'/ anno 1618 per ordine del Conseglio.

13.5 § Quinto.

Benche ciò si siegua ordinariamente, io però/ ebbi un altro caso in Maiorca d'uno delli mori di caccia/ ti da Spagna, che avendo andato in Algeri e poscia cattura/to si presentò, e confessò alcuni atti di moro, quali à me / parvero essere molto volontarij. E l'uno era di aversi/ casato con una mora, negando sempre l'intentione, et/ esaminando li contesti quali aveano catturati con quello,/ mi parve che per paura di essere da quelli testimonia/to si avesse presentato. E lo sententiai che abiurasse de ve/hementi, avendolo trattenuto alcuni giorni, acciò dicesse/ la verità, communicandolo col Conseglio; gli parve bene/ che frà tanto venne egli à confessare intieramente quello che/ fù bastante per riconciliarlo.

Questi di farli abiurare/ de vehementi, benche siano spontanei si prattica allo/ spesso in Roma, e così lo nota Pegna in direct.quest. 34 n. 59.²⁷⁶

13.6 § Sesto.

Il clerico riconciliato la prima volta dice/ Farinac. in decis. 51²⁷⁷ la quale è di quelle che sono doppo li/ Consigli che non è inhabile per ritenere, et ottenere be/neficij.

13.7 § Settimo.

L'Inquisitori possono assolvere un/eretico occulto, così l'insegna Diana par. 1 tratt. 81 resol./35²⁷⁸ fol mihi 400.

²⁷⁵ Seguono tre puntini.

²⁷⁶ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 322-325.

²⁷⁷ FARINACCI, Decisiones rotae, cit., pp. 62-63.

²⁷⁸ DIANA, Resolutionum moralium, cit., pp.19-20.

13.8

(c.87) § Ottavo.

Nell'anno 1679, si trattò nel Conse/glio come un eretico luterano naturale di Amburgo/ dove vi era la libertà di conscienza fatto schiavo in/ Algeri rinegò, et approdando in Spagna, si presentò,/ ma non volle ridursi alla nostra santa fede, ma os/servare la sua setta. E procurò d'introdurlo per/ molti mezzi imaginabili e buoni termini, senza/ imprigionarlo, anzi con accarezzarlo e se non si vo/lesse convertire che uscisse da Spagna con pena di 200/ zotte, poiche solamente si permettono in Spagna li/ vassalli del re di Ispagna in virtù degli articoli/ della pace, non cagionando però scandalo.

14. RITRATTANTI LA LORO CONFESSIONE

Quando uno ritratta la sua confessione quale avea/giuridicamente fatta, tanto più se fù in differenti/udienze, senza aver stato alla corda e tenuto per/impenitente, e così come tale, benche non abbia/processo prova piena per testimonij ha da essere rilas/sato; in vigore di Roxas sess. 25,²⁷⁹ Farin., quest. 169/ n. 20 cum sequi.²⁸⁰ vide etiam quest. 187 n. 75²⁸¹ fol mihi/214 e nelle nostre Istruzioni di Siviglia cap. 15/ Cancher. in quest heret n 69 et 70.²⁸² Nam delictum per// (c.88) Confessionem plenariè constat, et per revocationem effi/citur reus impenitens et negativus Cap.absolvendi/Sproces de haeret²⁸³.

Benche prima s'abbia molto da / considerare qual sia il soggetto e le ragioni quali ad / dusse, così quando confessò, come quello che revocò la / confessione.

²⁷⁹ ROJAS, De haereticis, cit., foll. 112v- 114v.

²⁸⁰ FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 63.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 196-197.

²⁸² CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 428-433.

²⁸³ [X 5.7.16].

Poiche io ebbi un certo tale il quale ben/che molto prima di essere posto alla corda avesse confes/sato, poscia si ritrattò, senza dubio per paura della tor/tura, atteso l'apprentione ch'ebbe quando al fine/dell'accusa vidde il fiscale, ricercò che fosse esposto al/la tortura.

E così può essere che taluno sia cotanto/ pusillanimo e timido, che gli basti questa paura a scu/ sarlo, e così avendo considerato il tutto basti che se gli/ dia la corda, acciò si assenti nella verità.

Un' altro ca/so io ebbi in Siragoza l'an. 1633 d'un francese, il/ quale spontaneamente confessò d'aver stato luterano in/ Toledo, e riconciliato dopo esser carcerato, perche avea / detto che era luterano e che avea ritornato alle carceri/ in Madrid, benche senz'essere posto alla corda, confessò/ essere stato nelle carceri per forza, e nel discorso come/ avea stato luterano, e riconciliato in Toledo. Dopo di/ alcune udienze la revocò e ritrattò, dicendo, come tut/to quello che avea confessato, che mai era stato eretico/ma cattolico, anche nella sua terra, e luogo non vi era/no eretici, e così suo padre, come prima avea detto era // (c.89) cattolico, e così a lui avea insegnato, avendo stato sen/tentiato ad essere rilassato. Il Conseglio comandò che/ se gli desse la corda, et avendola tenuta, se gli donò/ pena straordinaria, abiuratione de vehementi, publica/vergogna e disterro perpetuo dal regno.

Nelle difese/ si trova qualmente nella sua terra non vi erano eretici/ e così suo padre com'egli erano cattolici, senza avere/ riguardo a quello dice Roxas nella sess. 25 n 265,²⁸⁴/ che colui il quale confessò alla corda, avendo rati/ficato passate le ore 24 che non abbia piena prova/ di testimonij hà da essere rilassato.

²⁸⁴ ROJAS, De haereticis, cit., fol.114v.

Ma ora non si/ prattica questo rigore, come lo dice nella quest de/ heret n 7 fol mihi 613 e Siman., trat. 13 n. 14²⁸⁵ ait/ haec verba, ultimae confessioni standum est, ut quis/ penitens habeatur, il che à mio parere è di colui/ che deve essere rilassato tamquam impenitens. Poiche ne/gando nell'ultimo quello che avea confessato, del/ che stava bastante testimoniato per testimonij e con/ fessione ricevuta, e con la retrazione si fà impeni/ tente; dico che questo è il mio parere, e non d'altri.

14.1 § Primo.

Ouando la confessione si fece alla / corda in ordine al modo come possa la cosa avendogli/ significato la sentenza, e passate le ore 24 quando/ la deve ratificare, la ritratta, se gli replica la cor/da una o due volte, salvo che non fosse sufficientemente / / (c.90) torturato in conformità della testimonianza, forze et / età del reo, et altre circostanze. Vide Pegna in direct.3 p./ tit. de tertio modo term. process. com. 79286 fol mihi 522,/ Simanc., De cathol. instit.tit. 65 n 80²⁸⁷ cum sequen., in/titut. 15 de Siviglia, Roxas sess. 31 n. 331²⁸⁸ ques. 185 n. 124 / Instit.15 di Toledo, fare la ratificatione passate le 24/ ore, dopo la confessione così fatta alla corda; poiche/ facendosi altrimente è valida, quia videtur eam fe/cisse metu tormentorum, ut in lib 1 D quest. et cap. 15 ques. / 6 Istrut. di Siviglia, e se gli dona la corda sufficiente/ ò replicata. Mai si ratifica passate le 24 ore, dicendo/ che quello che dichiarò fù per paura della corda e non per/essere così la verità, non si replica più la corda, poiche/ sarebbe un procedere in infinitum,

²⁸⁵ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 98.

²⁸⁶ EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit., p. 559.

SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 511.

²⁸⁸ ROJAS, De haereticis, cit., fol.120.

se ogni volta che si/ ritratta si avesse da replicare la corda. Onde se gli dà/ pena straordinaria, giudicando in conformità della prova/ che vi è, secondo la verisimilitudine dell'istessa, e da quello/ che si cava dalla confessione del reo, Instruct. 15 di/ Siviglia.

E questa pena suole essere abiuratione de ve/hementi, galere ò zotte, ò pena pecuniaria secondo la/possibilità del reo; avendo io veduto che il Conseglio hà/condannato alla metà delli beni, et un anno comandò in/Galitia il Conseglio che l'abito di mezza barra, quattr'/anni nelle carceri della penitenza almeno la portò. Però/non mi pare che dicesse la sentenza che stesse nelle carceri//(c.91) della penitenza quattr'anni, questo si che portò l'abito/ di mezza barra, fin tanto che ottenne la dispensatione, / benche non dichiarò il Consiglio, se questo avea da portar/l'abito nella carcere ò non. A me pare cosa nuova, che/non dovea portare l'abito più che nel tavolato.

14.2 §Secondo.

Se damentre il reo si trattiene nelle/ sopradette confessioni, e revocationi, sopragiungesse magior/ prova e tale che sia bastante per la pena ordinaria si deve/ esigere, sententiandolo di nuovo, benche la prova che so/pragiunge non sia più che d'un testimonio. E vidi in San Gia/como un processo, nel quale il Consiglio divenne che si re/ plicasse la 3a volta la corda.

14.3 § Terzo.

Se la retrattatione non è di tutto quello/ che hà confessato, ma d'alcune cose, benche sostantiali/ delle quali non era testimoniato, come che non hà ratifi/cato e nello resto dichiarando altre cose, e l'animo e l'in/tentione, e la pertinacia, assegnando altre cause, e ragioni,/ della sua retrattatione,

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

che sodifaccino, se non ne fà/ molto caso di quello che ritrattò, e così si ammette a recon/ciliatione ut supra.

Non però se la retrattatione la fà per non incol/ pare li complici, parenti ò amici, come suole succedere./ Et in questo caso deve esser rilassato, benche in questi tempi/ vi si usa benignità, e rare volte si rilassano, benche s'/ abbia prova piena avendo confessato di se stesso quello/ che basta a reconciliarlo, et altre cose fuori di quelle/ delle quali è testimoniato.

14.4 (c.92) § Quarto.

Quando il reo è vario nelle sue con/fessioni contradicendosi in alcune cose, ritrattando l'/altre, benche non siano gravi, vi sono pro utraque/parte opinioni, se questo è bastante indicio per dar/gli la corda, Peg. in direct. 3 p. quest. 61 n. 110 lettera B/ et D²⁸⁹ cum sequen.; e così se gli dona ad arbitrio; se la/cosa che varia ò ritratta è di sostanza, idem Pegna/ ubi supra lettera E et paulo inferius ponit causas, cum reus/ sepe vacillat, et ita indicio prudentiali relinquendum/ est, an delictum de quo est revocatio seu variatio con/siderabile sit, ad hoc ut quis pro diminuto habeatur. E/così in questi tempi per lo più se gli da la corda per la / diminutione accioche si assenti nella verità, come alli / diminuti, salvo però che di quello non sia testimonianza, e si/ conosca che quello ritrattò fù cosa che prima havea/ detto con poco fondamento.

RILASSATI PER **DELITTI**

15. RICONCILIATI Quando un reo è confitente per poter essere riconci/ liato, se unitamente hà delitto d'aver ucciso qualche/ officiale ò ministro, facendo resistenza nel volerlo cat/turare, ò in altra occasione impedendo la

EYMERICH-PEÑA, Directorium inquisitorum, cit. p. 592.

retta // (c.93) amministratione del Santo officio, ò pure aver ucciso/ a quello che depose e testimoniò contra di esso, ò suoi, / ò contra qualche reo. Questo tale reo, benche per il/peccato dell'eresia confessandolo e dimandando mise/ricordia merita la reconciliatione in forma ut supra, per/ l'uccisione fatta però hà da essere rilassato al bra/ chio secolare conforme al Breve di Pio 5° il quale/ comincia, si de progredendis, il che vidi praticato/ in Saragoza in alcuni processi contro certi moreschi./

E come che paresse il peccato di eresia, tengono/ concordato di non confiscarsi li beni delli moreschi,/ e solo applicavano dieciò o venti scudi per opere pie,/ a questi tali che aveano commesso simili omicidij/ li condannavano à qualche pena pecuniaria, una/ parte alla parte e l'altra al fisco, et uno fu di/ parere di confiscarsi li beni, ma il Conseglio non / l'approvò. Sarebbe di ciò la causa, perche in quel Re/gno conforme al foro non vi è confiscatione, se non/ per il crimen di lesae maiestatis.

Similmente nel processo / d'un soldato nobile, il quale per il delitto dell'eresia/ abiurò de vehementi, perche solamente era sospetto, et/ avendo ucciso un ministro che avea licenza di cat/turarlo, per la stessa sentenza fù condennato/ dal braccio secolare. Et il giudice secolare ubiden/ do il comando dell'inquisitori, et alla sentenza di // (c.94) relassatione, senza udir il processo, lo sentenziò.

DELITTI

16. PARTICOLARI Quello che rubba il Santissimo Sacremento non si tiene/ per eretico, ne si giudica tale, e così non si castiga come tale,/ Farin., ques. 168 n 75.290 Ma

FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 46.

quello che lo porta seco per difen/dersi da suoi nemici, come l'usavano in Catalogna, vi è/ ordine del Conseglio di procedersi contro questi tali, e dargli/ la pena ordinaria.

16.1 § Primo.

Quando un reo commette delitto in offesa/ dell'imagini sante, oltragiandole con opere e con parole/ et essendo di ciò appieno testimoniato, niega l'intentio/ne et il fatto, essendo di natione sospetta et infetta di que/sta eresia, hà da essere torturato. Siman. in Instit. 1 n 1²⁹¹/ dove dice che questi tali sono gravemente sospetti d'eresia,/ e così benche tenga la corda non avendosi purgato a/ sufficienza, se gli può dare pena estraordinaria con l'ab/iuratione de levi, ò de vehementi. E se confesserà il/fatto e l'intentione, e che hà sentito male della ve/neratione delle immagini sante con pertinacia, sarà/ riconciliato come supra; essendo pertinace senza volersi/ridurre, hà da essere rilassato Siman. de catol.²⁹²/ 33 in fin,²⁹³ Farin., quest. 178 n 53 § 2²⁹⁴ fol. // (c.95) mihi 11 Repert. Inquis. verbo ereticus²⁹⁵ fol 415 prius/ quam fieri debent ad eius convintionem quae in fra/cap. 11 de pertinacibus notavimus.

16.2 § Secondo.

Quello che mangia carne nelli/ giorni prohibiti e quello che di nuovo battezza/ al battezzato, credendo che si possa fare, e che la / chiesa non lo può proibire, concorrendo le cir/costanze, si presume eretico, il che dice Sanchez,/ in princ. deca-

²⁹¹ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 2.

²⁹² Segue spazio bianco.

²⁹³ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 256.

²⁹⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 11.

²⁹⁵ MANDOSIO, Repertorium inquisitorum, cit., pp. 402-419.

logi lib. 2 cap. 8 n 5²⁹⁶ acciò che si giu/dichi per eretico esterno, e nel n 16²⁹⁷ che alcuni/ peccano di omissione, non entrando nella chiesa/ ò non inginocchiandosi, quando s'alza il santissimo/ Sacramento.

17. DI COLORO CHE FANNO IN DISONORE

DEL SANTO

OFFICIO

Quando il reo hà detto ò fatto qualche cosa in / disonore del Santo Officio, fingendo essere ministro **QUALCHECOSA** di / quello, usando alcuni inganni, si deve molto

con/siderare il danno da che ciò resultò, ò potea resul/tare. Come se fingesse ò facesse Algozino, segretario, o Inquisitore, poiche tali cose può fare che meriti/ molti gravi et esemplari castighi; e se per questo / / (c.96) mezzo farà alcun danno fingendo di pigliare in/formazioni, e che lascerebbe di procedere più innan/ti, e li prenderebbe in amicitia, essendo così soli/to di procedere per ordinario. et hò veduto molti/ di questi tali uscire al publico spettacolo, e rice/vere cento zotte e cinque anni di galera Simanc. / de cathol. instit.tit. 47 n. 91 et 92²⁹⁸ enchir.tit.67 n. / 19²⁹⁹ e se li comanda di restituire quello che con co/lore dell'officio avea truffato L § qui se pro/ milite, 300 heret. ff. de falsis L 1,301 de accig L 1 de/ convit. L. penultima de crimine stellinatus³⁰² lib 2 / tit 7 par 7, Ioan Bela de delictis cap 13 n 17.

17.1

§ Primo.

Ma però se il farsi ministro non / fù che per liberarsi da qualche affanno et imba /razzo nel quale si

²⁹⁶ SANCHEZ, Opus Morale, cit., pp. 201-202.

SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 204.

²⁹⁸ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 376. Si tratta, in realtà, del titolo 46, e non del 47.

SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 125r. Si tratta in realtà del numero 15, e non del 19.

³⁰⁰ D 48.10.27, 2.

³⁰¹ D 48.10.1

³⁰² D 48.16.7, 1.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

trovava, e non cagionò alcun/ danno il fingersi ministro, se alzò verga, ò fece/ che si scrivessero cose di fede, se gli dona qualche/ disterro ò pena pecuniaria. E se solamente non fù/ più che dire d'esser ministro, se gli da pena mol/ to leggiera et in secreto Menoch. de arbitr. lib 2/sent. 4 cas. 306 n 14.

17.2

§ Secondo.

In Logronio vi fù un giovane di/ anni 14 che falsificò alcuni comandamenti per cattura/re alcuni familiari, e li lasciava andare dando/gli³⁰⁴ reali per ogni anno, incarendogli// (c.97) che si presentassero in tal caso dove stava il fiscale,/ a nome di cui andavano li detti comandamenti, e così/ per questo, come perche non facea firma ò sottoscri/zione, come anco per esser figlio di un familiare/e di gente nobile, fù disbrigato con la sola ripren/tione senza sentenza. Benche è verità che al Con/seglio parve molta pietà et indulgenza.

18. DI COLORO
CHE SONO
D'ORDINE
SACRO
SI CASANO

Quando vi è prova, e quando un religioso, benche/sia fratello converso, purche sia professo, ò altra/persona d'ordine sacro s'abbia casato, si procede con/tra di essi che si sono casati due volte, dandogli la/stessa pena ut supra in capitolo precedenti. E più al/quanto grave, secondo le circostanze che li rendono / sospetti di Luterani, non però li donano azzotte, ne / mitrone Cancher., in quest. de haeret n. 70³⁰⁵ fol. 433 et n. /71, ³⁰⁶ Simanc., Enchirid.tit.12 n. 2 et 3³⁰⁷ dice che li frati/ che si casano sono grandemente sospetti. E nel n 3 dice/

⁰⁰³ G. MENOCHIO, De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis. Libri duo, Lugduni 1605, p. 405.

³⁰⁴ Segue spazio bianco.

³⁰⁵ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 431-433.

CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 433-434.

³⁰⁷ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 16.

se sono clerici, omni beneficio et officio ecclesiastico/ privandos, etiam ab ordine, et ministerio cohercendos,/ Farinac., de haeret.quest. 183 n. 131 et 132³⁰⁸cum sequem.// (c.98) Dice Siman., De cathol. instit.tit. 40 n 14³⁰⁹ ubi supra / refert secundum Costitutionem Ioannis 22i ne/ matrimonio soluto in suspecto ordine ministrare/ nec ad superiores ordines provehi, nec ad aliquid/ beneficium vel officium ecclesiasticum debeat promoveri.

18.1 § Primo.

Li casati che senza licenza della/ moglie restando essa nel secolo si ordinano, anno/ la medesima pena Salsed. in prax.cap. 8 fol. 318.³¹⁰ E di/ tale natione possono essere che si conietturi opere/ luterani, e così possono astringersi, acciò con la / tortura confessino l'intentione; Farin. ubi supra/ n. 71. 76 et 77³¹¹et Cancher de heres n 71³¹² dice che/ se tuttavia colligitur maxima malitia et suspi/cio fidei, ha da abiurare de vehementi.

Ma in / questi tempi non si prattica tanto rigore e si so/spende questo tale dall'esercicio dall'ordine, e si/ ricchiude in qualche convento per qualche tempo./ Et in quanto alla nullità del sacramento si rimet/te all'ordinario./

Anche vidi pratticato questo in Logronio l'/anno 1625; ma nell'an 1608 avendosi data senten/za publicamente et abiuratione de levi contra uno/che si avea ordinato dopo aver consumato il/matrimonio, e vivendo la moglie, benche l'ordina/rio avesse ordinato, e dichiarato prima esser

³⁰⁸ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 119.

³⁰⁹ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 198-199.

³¹⁰ I. LOPEZ DE SALCEDO, Practica criminalis canonica, Maguntiae 1666, pp. 22-24.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 111-112.

³¹² CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 433-434.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

nullo / (c.99) il matrimonio per difetto di volontà e violenza; / il contrario provano l'Inquisitori, e conviene / sapere chi fù contratto senza violenza. Finalmente / il conseglio rivocò la sentenza dell'Inquisitori, et / assolvere il detto clerico.

19. DI COLORO CHE NON ESSENDO SACERDOTI DICONO MESSA E CONFESSANO Quando vi è prova piena che qualche persona/ abbia detto messa e confessato alcuno senza di/ essere sacerdote, in rigore può rilassarsi conforme/ al Breve di Paolo 4° à 20 maggio 15³¹³ et un' altro/ à 17 febbraio 1599. Rubrica contra abutentes sacramentis/ e Paolo 5° nell'an. 1555 e Clemente 8° q 5 5 di / decembre 1601 Urbano 8° à 13 marzo 1628 fol. 456. Iubent observari, omnes teneri etiam contra/minores 25 ann. dummodo 20 annos comple/verint; istas Constitutiones refert Pegna tom. 4 fol. / 456. Gregorij 13ij et fol 454 Clementis 8i et 456/ò si può dire che il consignarsi tal reo al braccio/ secolare si compiaccia in quella clausola subla/ta consegnarlo prima di portarlo in galera,/ poiche quando Sua Santità vuole che sia prima // (c.100) rilassato, chi sia abrugiato, già è solito dire, che/ si donino la pena delli relassi vide Farinac. ques. / 193, 314 Praxis Locati315 fol mihi 491 et 492, ma in/ Spagna non si pratica rilassare per questo delitto./ E solamente escono allo spettacolo et abiurano de/ levi. Non essendo religiosi ò di ordine sacro si/donano zotte e galera, se sono a proposito per quella / e se ne disterrano e si privano di poter ascendere/ ad altri ordini restando sospesi di quelli che anno, / et il rigore si praticherà nel caso che avesse qualche / errore e che non si volesse ridurre.

³¹³ Segue spazio bianco.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 289-311.

LOCATI, Praxis iudiciaria Inquisitorum, cit., pp. 125-126.

19.1 § Primo.

Quando però per burla, come io ne/ hò vedutodue casi, qualcheduno confessa ad un altro/ò per altra curiosità, dove non vi è tanta malitia/ la pena è leggiera, e se gli perdona la galera. Et / hò veduto taluno che non fù azzottato, con essere/ peraltro persona di poca qualità. Et essendo di qua/lità se gli può commettere ò in pena pecuniaria ò/ in disterro ad arbitrio, et avendo riguardo al danno/che di ciò ne segui.

19.2 § Secondo.

Se sono religiosi d'ordine sacro non se gli/donano zotte, benche dichino messa senz'essere sa/ cerdoti, ma bensì la galera, alcunche sia compro/ vato d'aver detto una volta la messa, segli con³¹⁶ verdetto più di due procurare di// (c.101) comprovarlo; vi è in ordine à questo lettera del Con/ seglio che così lo comanda.

20. SOLLECITANTI Ouando contra d'un confessore vi è testimonianza di/ tre testimonij ò almeno di due, purche un solo non basta / come tiene Acugna, quest. 4 de confessoris, Sollecit n. 27/ contra Cancher in q. et in cap. de plena probatione/ n. 47³¹⁷ pag. 113 quia femina licet admittitur in crimi/nibus occultis, numquam est omni exceptione maior. / Agugn. n. 30 cap. 4^{318} Farin. quest. 59 n. 16^{319} et in materiis,/ torturae quest. 37 n. 63³²⁰ qualificati con riformationi/ che si fa verbalmente della sua opinione, ò credito, co/me nell'atto della confessione, ò vicino à quel-

Segue spazio bianco.

CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 404.

ACUÑA, Tractatus de confesariis solicitantibus, cit., p.68.

FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 26.

FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 15.

lo. Pa/ramo De orig. Inquis.lib. 3 quest. 10 n 31³²¹ fol 884./ Agug ubi supra quest 50 n 6 il che farà quando stan/do in ginocchione ò cominciando ad avvicinarsi l'/avvertente, et il confessore, e doppo della/ assoluzione, le dice parole provocative ò disonestà/ ò fà qualche toccamento alla mano della penitente/ ò alla faccia, ò in altra parte scoperta mostrando/ la sua mala intentione.

Si sententia che sia car/cerato in carceri secrete, e se la testimonianza non // (c.102) da mala colpa non è tanto grave alcune volte si dona/ il convento per carcere, et anche la città; magiormente aven/dosi il reo presentato avanti di catturarlo, benche prima / di ciò fosse testimoniato iam ex una costitutione Gregorij/ 13ij anno 1622 posunt Inquisitores cognoscere contra/ sollecitantes, et in loco ubi confessiones sacramentales audi/untur, etiam ipsa confessione non secuta, sed sus/ spectum, hac uti Constitutione usque quo Urbanus 8° decla/ravit in Hispania de hoc crimine tantum posse cogno/scere Inquisitores et ita anno 1679 die 23 Iulij accepi/mus Decretum a Supremo Consilio, cum constitit con/ceditus nobis facultas ad puniendos confessores do/centes non teneri penitentarium denunciare, taliter, in/quisitorum, etiam in crimine haeresis ut in cap. de haeres. i/n 6³²² et in detta sess. 24 et 25. De reformat, a fortiori non /subicietur, ubi tantum est suspicio ut refert Ferdin./ de Castro tit. 4 disp. 9 par. 9 lib. 1³²³ fol 564 idem de/ nuncijs collegatis Pontifici, et alijs ministris ubi dis/tinguntur, quod non comprehenduntur.

Fatta la cau/sa, confessato il delitto, ò negato avendo trè testimoni/ perche non bastano due

L. PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, Matriti 1598, p. 848.
 [Sext. 5.2].

DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p. 564.

secondo Ant. Santarel., De / haeret. cap. 44 sub unico dubio n. 60³²⁴ se dalle difese / l'inimicitia delli testimonij il loro poco credito, e / qualità unitamente con la buona opinione che si ha del/confessore; si suole sententiare con consultori publici,// (c.103)³²⁵ solamente che abbiano ordine sacro, che nella sala/ dell'udienza in presenza delli superiori degli Or/dini e delli suoi compagni confessori e delli cura/ti, si legga la sua sentenza. Alla presenza di tutti li/ frati, e gli diano una disciplina circolare, e che/ tenga l'ultimo luogo in choro, in refettorio, priva/to di voce attiva e passiva per alcuni anni, digiuni/ in pane et acqua alcuni venerdì Acug quest 24/ n 10³²⁶ Ant Santarel. de haeret. cap. 44 dub. unico/ n 3.³²⁷

20.1 § Primo.

S'egli è religioso in luogo delle pene/ solite dare à religiosi sara relasso nella sua chie/sa per alcuni mesi, e che non possa uscire da quella/ se non per amministrar il santissimo sacramento, e l'estre/ma untione, ò che possa andar a dormire alla sua/ casa recta via, ò qualche pena pecuniaria. Cancher.,/ in quest. de haeret n. 65³28 fol 425 dice clericos depo/nendos esse in perpetuum Acugn. de sollecit quest / 24 n 7³29 quod autem praticavi numquam vidi, et / audivi, et minus aliquem relaxari propter hoc de/lictum, ut in Constitutione conceditur, et refert Ant./ De Sosa de sollecit. trat. 2cap. 18 n 10 et 14³30 deli/cta enormissima tali

SANTARELLI, *Tractatus de haeresi*, cit., pp. 446-460.

^{325 103:} nel manoscritto, per errore, 101. Da questa carta in avanti, dunque nel ms. la numerazione segue il salto di due carte. Si è deciso, per uniformità e maggior chiarezza nelle citazioni, di seguire la numerazione corretta.

ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp.261-262

SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 447-448.

³²⁸ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 425-426.

³²⁹ ACHUNA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 261.

³³⁰ SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 86r.

relaxatione digna, sed tortus mi/hi videtur praxi non esse receptam, sed constitutio/ posse fieri, est in celebrante rem sacram qui sacerdos/ non est cap. 19.

20.2 (c.104) § Secondo.

Giamai escano al publico spettacolo / per il danno e scandalo che se ne genererebbe e gelo/sia, in la quale alcuni sarebbero non li temendo / nelle loro mogli e figli con simili successi, conche / si verrebbe a cagionare qualche aborrimento al sacramento / della confessione.

E particolarmente in questi tempi nelli quali / si vanno spargendo tanti errori in ordine a questo sa/ cramento, e così non pare ragionevole quello che dice/ Cancher in quest de heret n 65³³¹ fol 426 che eschino/ al publico spettacolo e vadino in galera. Benche l'/andare in galera senza legersi la sentenza in publico/ si potrebbe eseguire, e magiore con alcuni per es/sere recidivi la meritano; e benche sia vero che à/ persone reincidenti mai s'impone abiuratione de ve/hementi, e solo de levi, conforme al cap. accusavimus/ non si tamen de haeret in 6°.332 Benche la Costitutione di / Papa dica, che si possa rilassare, ciò non vi si pratica, / è di bene puro che s'abbia tal facoltà per quella accioche / se taluno vi fosse che avesse commesso tanto grave delit/to che meriti ciò, si possa eseguire come dice fr. Ant./ Sousa de sollec tratt 2 cap 19 n 10³³³ e finalmente vedasi / quello che disse supra al cap 19.

20.3 § Terzo.

La sollecitudine suol essere aut per tacto/ aut verbo aut signa, aut lodandola bella. Acug concl. / 7

³³¹ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., pp. 425-426.

³³² [Sext. 5.2.8].

³³³ Sousa, Aphorismi inquisito rum, fol. 86r.

n 6 de confess. et sollecit. 334 come dice Peramo ubi supra n.//(c.105) 118. 335

E così io hò avute alcune cause di persone/ le quali anno state giudicate per sollecitanti e / castigati con qualche rigore, per aver azzottate le/ sue figlie spirituali fingendo di confessarle; dicen/do che meritavano più, et altre che facevano che/ quelle parimente l'azzottassero, vide Ant. Santarel. / ubi supra et Ant. De Sosa tratt. 1 cap. 10 n.7³³⁶ tenet requiri/ ut sollecitantes puniuntur peccatum mortali committi, / et ut teneantur filiae confessiones eos denunciare n./ 69 et 70 aut confessarius laudantiam mulieris pul/chritudinis, non esse sollecitantem. Et in n. 11 quamvis/dicat filiae confessionis velle se eam secum vivere / domumque eius adire, quando circumstantes otten/ ta occurrentes qualitate personarum, aliud non/ ostendunt quod antecedentibus, et consequentibus/ posset colligi, et in dubio meo videri salvari similes/ actus possunt.

20.4 § Quarto.

Actus proximus confessionis dicitur/ quando ad alios actus extraneos non recedit confessa/rius, licet per aliquid temporis spatium duret tratt./ sollecitationis Paramo ubi supra lib. 3 quest 10 n 47³³⁷ De/cius, Fulgosius, Alexander sollecit quest.5 n. 20 Ant. / Sosa cap. 18 n. 1³³⁸ ubi plures citat, et maxime De/cium, dicentes sic declaratum fuisse a Clemente 8° / in praxi decis. 39. 69 n 10.

ACHUNA, Tractatus de confessariis, cit., p.105.

PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 864.

³³⁶ SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 39v.

PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 850.

³³⁸ SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., fol. 50r.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

20.5 (c.106) § Quinto.

Quando la penitente sollecitando il/ suo confessore, e gli viene ad avere pratticacon quella,/ non è caso spettante all'Inquisitione, perche vi manca/ la scandalosa sollecitudine. E non si può dire solleci/tatione, ma sollecitato, et minime in libidine consen/sus, come molto bene lo dice Agug ubi supra n 5. 10 et 24 / in quest 11 n 4³³9 contra Paramo in quest 10 infra Ferdin./ De Castro tom. 1 punt. 6 n. 4³⁴0 fol. 226 cum non compre/hendi interprete, qui dum finguntur interpretis/ officio sollicitaret; tamen ego aliud sentio ex Bulla / Gregorij 15i sicut laico qui fingens se sacerdotem sol/lecitaverit, ut infra dictus De Castro n. 5 ut supra.

20.6 § Sesto.

Quando il confessore sollecitò la sua/ figlia spirituale nell'atto della confessione, ò pure vicino à/ quello à favore d'altra persona è caso d'Inquisitione come/ lo dice Agug de confes sollecit quest 17 n 5³4¹ e l'istesso se / la piglia per mezzanera acciò che tiri la sua volontà a / qualch'altra donna ò persona, idem Acug ubi supra n 7 / et 9³4², Ferd. De Castro tratt.6 disp. 5 tom. 1 fol 561 n 1 et 6.³43

20.7 § Settimo.

Quelli che sollecitano le sue figlie spirituali/ e tanto se giungono all'atto, è di giusto che si castighino/ con molto rigore, essendovi la dichiaratione di Paolo 5° il quale /levò il dubio che vi era avanti, se erano compresi li sol/lecitanti de

³³⁹ ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p.120.

DE CASTRO, Operis moralis, cit., p. 4.

ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p.176.

³⁴² ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 177.

DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., pp. 460-461.

mascoli, e per Gregorio 15°. lo porta Ant. De San/torel. de haeres. cap. 45 dub. 11 n 1 § 8.³⁴⁴

20.8 (c.107) § Ottavo.

Quando il sollecitante si presentò prima/ che fosse testimoniato di più che un testimonio dice d'altre/ persone, si esaminino e si fà la causa ut supra senza rac/chiuderlo, come comandò il Conseglio in certa causa, e/ la pena più leggiera si è l'abiuratione e la sospen/tione di confessare principalmente donne.

Se però egli si/ presentò prima d'essere testimoniato, e l'atti de le per/sone sollecitate sono molte, si esaminino, e costando/ si fa la causa per privarlo della confessione.

E se ne/gano le sollecitate, come io ho veduto in una causa,/ si sospende avvertendola e se solamente sollecitò una / persona, del che egli si accusò prima, e non ebbe più / de un atto senz'altro di grave, si riprende senz'/altra pena.

20.9 § Nono.

Se la prova non è più che di due tes/timonij, negando il reo, come che ordinariamente sono donne e/persone ordinarie, si procura e fatta diligenza di/fare che si verifichi la qualità delli testimonij, et il cre/dito che se gli deve dare, e non costando di cosa in/contrario, anzi donando, et assegnando qualche ragione/ò particolarità che muova a credere, e che dichino/la verità sodifacendosi il giudice, che tiene per bastan/te la prova. Piramo ubi supra n. 138³⁴⁵ et 158³⁴⁶ vide Decium/in l. faeminae n. 36 vers. Sed dato de reg. iur.³⁴⁷ benchè/il contrario tiene Agug

SANTARELLI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 465.

PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 870.

PARAMO, De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, cit., p. 875.

P. DECIUS, In titulo ff. De regulis iuris, Augustae Taurinorum 1558, p. 23.

ubi supra quest 23 n 4^{348} , fol mihi 110 // (c.108) vide adnotationes Seraph. d. quest. 23 n. 22 cum sequen. 349 / fol. mihi 118 che benche quattro testimonij si sembrano / poca prova, negando il reo, così se gli dona alcuna pe / na, non delle più rigorose.

E per il meno privarli di con/fessare donne e l'abiuratione de levi, come l'hò vedu/to pratticare con un certo religioso che l'aveano testi/moniato madre e figlia.

In questo delitto non si dona/ corda, perche sarebbe magiore la pena l'incerto per/ il certo, e confessando poscia che nessuna delle pene che/ segli danno; quando confessa è tanto grande come quello/ della corda.

Vide causam³⁵⁰ clerici, qui antequam/ fuisset testificatus nisi per tres de auditu tantum; sed/ taliter de aliquibus tortibus impudicis cum una sola/ confessionis tantum, praecipue de oculis in actu confes/sionis, simul ei dicens non esse peccatum et existimata/ postea dicta mulier contestavit, et in discordia Inquisitorum/ in hoc supremum Consilium, eum detrudi in carceres secre/tas et causa fieri, et tandem fuit damnatus, ut coram/ officialibus de Secreto legitur sententia, et sine abiura/ tione fuit privatus audire mulierum confessiones.

20.10 § Decimo.

Se li penitenti ò figlie spirituali solle/citano nella confessione il confessore dice Peramo ut supra in/ fine, che tingono obligatione à denunciarle. Ma Agug. ubi / supra quest. 11 n. 24³⁵¹ tiene il contrario e pare più conforme alla/ ragione, benche giamai ebbi veduto tale caso.

ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp. 241-242.

³⁴⁹ ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., pp. 246-247.

Nel testo seguono tre puntini di sospensione.

³⁵¹ ACUÑA, Tractatus de confessariis solicitantibus, cit., p. 135.

Ma// (c.109) sollecitandolo non ostante, se non solamente per tutti/ a fine per il peccato nefando, egli non consente, se non/ per il coito ordinario; benche Ferd De Castro disp. quest. 1 / trat. 6 n. 3³⁵² dice che si ha da denunciare il confessore, n. 4, / stante il contrario, e più conforme alla ragione, poi/che la donna non è sollecitata, ma il confessore, et/ ella cominciò à pervertirlo, e non questi quella, secon/do quello che si è detto nel § 5°.

20.11 § Undecimo.

In Logronio vidi un processo nel/ quale avendosi accusato un confessore di molti atti/ di sollecitatione in ordine alli de toccamenti e baci senza/ aver stato prima testimoniato, salvo che di testimonij/ de auditu, e poi che gli s'accettò testimone la penitente./

Comandò il Conseglio che si ritirasse in casa, e che si/ facesse la causa, e lo condannò di non poter più con/fessare donne in perpetuo senza fare la detta dichia/ratione, ciò dovette essere distinto, poiche non ho ve/duto giamai solecitatione senza abiuratione de levi.

20.12 § Duodecimo.

Quamvis Ordinarij videantur/ concessum per Bullam Gregorij 15i posse agnoscere de cri/mine hoc, sollecitationis ut asserit Santorel. de haeret./ cap. 24 dubio unico³⁵³ tamen non contrarius postea fu/it responsum, et retulit nobis inquisitor generalis an/no 1525 quod valde in consentaneum cum ta/les sollecitantes suspecti in fide sint ut eidem Santorel // (c.110) ubi supra n. 2 in fine et 14 partem vero anno 1633 con/cessit Supremum Concilium

DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., pp. 442-443.

³⁵³ SANTARELLI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 230-232.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

procedere Inquisitores virtu/te Bullae supradictae, quod antea non fuerat receptum/a Supremo Senatu Inquisitionis quia summus Pontifex/ committebat huius delicti punitiones Ordinarij in/ Hispanie Regnis ut patitur Inquisitor generalis.

20.13

§ Decimo tertio.

Mulieres sollecitantes in Sacramento / penitenciae, etiam si consenserit sollecitantes denunci / are tenetur, tacere tamen possunt quid cum illis pec / carunt, cum nemo suprasedere teneatur Cap. si quis ali / quando de penitentia distin. 1³⁵⁴ nec debent Inquisitores de / hoc casu interrogare idem Santorel. cap. 44 n. 12 li / cet aliqui qui nimis curiosi iam solent interrogare. / Vide Sosa tratt. 2 cap. 7.³⁵⁵

20.14

§ Decimo quarto.

Dubitatur an confessorius solleci/taverit, et probatio sufficiens non est ad capturam, iam/ usum receptum est per Supremum Senatum anno 1626/ admonere confessarium, tali tamen penitentia, ut ei/ non tamquam certum et probatus delictus proponatur,/ neque quam enim possunt Inquisitores corrigere; ut ait/ Sosa tit. 2 cap. 5 n. 4³⁵⁶ anche vedasi la Costitutione di Gregorio/ 15° an. 1581 e di Clemente 8° anno³⁵⁷ la quale è ri/ferita da Diana tom 4³⁵⁸ fol 187 et 188.

21. INFEDELI, GIUDEI Ò MORI NON BATTEZZATI

(c.111) Li giudei ò mori non battezzati, li quali vivendo nella / loro legge, come sogliono li mori shiain e giudei, li / quali vengono con licenze per fare qualche negotij, se / dicono bestemie ereticali

³⁵⁴ M. AZPLIQUETA, Commentarius de iobeleo et indulgentiis omnibus, in §. in Leuitico sub. cap. Si quis aliquando, de Poenit. dist. prima, Romae 1575, p. 178.

³⁵⁵ Così nel manoscritto.

³⁵⁶ SOUSA, Aphorismi inquisitorum, cit., foll. 141v-142r.

Nel manoscritto seguono tre puntini di sospensione.

DIANA, Resolutionum moralium, cit., p. 125.

et ingiurano à Dio nostro Signore/ et alli santi, et altre cose contra la nostra Santa legge e Chiesa, / e sacramenti benche de his qui foris sunt, nil ad nos. Que/sti s'intendono in ordine alle potenze spirituali e/ non procedere contra di essi come eretici. ma non in quan/to alle pene temporali; onde si procede, e si castigano se/condo la qualità del delitto e del danno e scandali che/ causano, li quali posson essere tanto gravi che me/riti zotte et anche galera, disterro e pena pecuniaria./ Farin. quest. 178 n. 133 § 6,359 Albertinus in rubr. de haeret./ in 6 quest. 8 n. 3^{360} e nel 27^{361} quest. 2 n. 5^{362} dice che possono l'In/quisitori procedere contra li giudei delinguenti contra legem/ suam; vide Cancher in quest de haer³⁶³ in fin fol 434.

21.1 § Primo.

E se persuadendo alli cristiani di farsi giu/dei, ò mori meritano pena di morte e confiscatione di beni, co/me lo dice Farin. quest. 178 n. 143,364 Albertin ubi supra 43³⁶⁵ n 394 / e li giudici che impediscono ad altri giudici, che neghino/battezzarsi, anche possono castigarsi dall'Inquisitori,/ la ragione che porta Cobat. in clem. 1 n 7 de haereticis.

21.2 (c.112) § Secundo.

Quelli che non essendo battezzati nascendo/ in terra di cristiani credendosi che tali siano, benche non si/ provi se delincono ò peccano, si procede contro di essi co/me se fossero battezzati. Benche

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 23-24.

A. ALBERTINI, Tractatus siue quæstio de secreto, Valentie 1534, col. LXXXIX.

ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. CIIII.

ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. XVIII.

CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 434.

FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., pp. 25-26.

ALBERTINI, Tractatus siue quæstio, cit., col. XLIII.

non dice Simanc. de cathol./ instit. tit. 31 n. 5, 366 et il medesimo esser tenuto per battezzato in/ quanto all'obligatione di vivere come tale, Farin. ques. 178 n./ 135^{367} fol mihi 24, Azzor. in Summa 1 p. lib. 8 cap. 9 rubrica/ de haeret. crim. quest. 3 vers. Si quae. 368

Sed in Saragoza lo prat/ticano con moresche negando di essere battezzati, e cer/cando il libro del battesimo, benche si trovassero li nomi/ d'altri suoi fratelli magiori e minori, non si trovò il nome di/costui, e con aversi dopo essere stato prigione in Spagna ri/tornato à battezzare, perche gli aveano detto che non era/battezzato, riconciliato et il Conseglio lo tenne per ben/fatto. Il contrario tiene Sanch in Precep.decal. lib. 2 cap. 7 n./ ultimo³⁶⁹ come più diffusamente lo dice nel cap. 2 § 18 fol 76 supradicto.

21.3 § Terzo.

Quando iudeus et paganus Deum offen/derent in his quae nostrae aut suae fidei sint communia, / veluti dicendos Deum non esse verum, aeternum creatorem/ omnipotentem, et similia negantes Iudicio Inquisitorum sub/iciuntur ex constitutione Gregorij 13ij quae incipit Iudeorum / improbitas, citata à Ferd. de Castro in sua morale 1 p. fol. / 558 n 2, Pegna par. 2 quest. 46 com. 71³70 fol. mihi 358 ubi / refert communem esse sententiam contra nonnullos. Ego// (c.113) tamen numquam in praxi habui, licet placent mihi modus / abiurationis positae per Pegnam ibi infine fol 559.

³⁶⁶ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 229.

FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 24.

AZOR, Institutiones morales, cit., p. 519.

³⁶⁹ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 106.

EYMERICH-PENA, Directorium inquisitorum, cit., pp. 358-359.

22. TESTIMONIJ FALSI IN CAUSA DI FEDE

Quando qualcuno è stato testimoniato in causa di fede ò/ in cosa dipendente di questa, e si prova che testificò falsamente/ per malitia, per vendetta propria ò per altri rispetti, in ri/gore, benche confessi e dimandi misericordia, non segli de/ve usare; nel caso che il delitto del quale testimoniò all'/ innocente meriti questo pena, e così segli dona a questo tale / la pena del taglione. Conforme ad una delle Istruzioni del Con/seglio an. 1518 quem incipit intelleximus relata Pep. / in d. fol. mihi 114, Roxas par. 2 n. 158 singul. 8,371 Simanc. / de Cathol. instit. tit.68 n. 90. 91,372 Farin.de haeret. guest.188 / n. 39 § 2³⁷³ fol. mihi 1402 li danni 83, Simanc. Enchirid. tit./ 38 n. 6³⁷⁴ anche si pratica condannarli alle spese e danno che/ hà sofferto l'innocente. In uno che fù rilassato in Ligronio,/ avendogli posto l'abito di San Benedetto nella chiesa, com-

mandò/ il Conseglio, che se lo levasse e che non pregiudicasse li suoi / discendenti.

22.1 § Primo.

Ma se la testimonianza non fù di cosa pro/vata per la quale il reo meritava di essere rilassato,// (c.114) ne tampoco si deve dare il testimonio falso, ma solamente pena/ arbitraria, e per ordine? sono azzotti, et essendo il negozio gra/ve condennarlo in galera, salvo che non sia il testimonio sacerdote/ ò persona di qualità, et allora si dona pena di disterro ò pecu/niaria. Vide Farin. ubi supra n. 51³⁷⁵ et Simanc ubi supra n 53,376 e ben/che sia nobile perde per questo delitto il privilegio di nobile. /

ROJAS, De haereticis, cit., fol. 98v.

³⁷² SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., pp. 489-490. In realtà si tratta del titolo n. 64.

³⁷³ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 203.

³⁷⁴ SIMANCAS, Enchiridion, cit., fol. 56v.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 205.

³⁷⁶ SIMANCAS, De catholicis institutionibus, cit., p. 481.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

22.2 § Secondo.

Nell'Inquisitione di Logronio, vidi alcu/ni processi antichi di rilassati per essere stati testimonij falsi, e / per qualche caso gravissimo è di bene che vi sia la Bolla di / Leone Xo per pratticarla quante volte qualcuno con suoi / detti, et avendo indotto altri, fù cagione di qualche tale/ pericolasse, avendolo per cagione di quello rilassato, ò avesse/ morto di pena nelle carceri.

22.3 §Terzo.

In San Giacomo avendosi appellato alcune don/ne minori una di anni 17 condennate ad essere azzottate, si co/mandò che si eseguisse la sentenza e vi si aggiunse il dister/ro, che fosse del disterro e per sei anni, senza riguardo che nelle /prime udienze avessero confessato colui l'aveano indotto.

22.4 § Quarto.

L'istessa pena s'inpone à coloro che persua/dono ad altri di giurare falsamente, Simanc. ubi supra n. 95³⁷⁷ et / in Enchir.tit. 39 n.7³⁷⁸ et alcune volte quando li testimonij so/no genti semplici con poca malitia ingannati da coloro che/ li persuasero à testimoniare, si dona pena più grave a/ chi l'hà indotto che al testimonio.

22.5 (c.115) § Quinto.

Quando la falsità non costa se non che pre/suntione, si dona pena straordinaria Anendago D exec mand / cap 27 n 25 Iason in L prima ... si aliquis ius dicens n 19.³⁷⁹/ Ma se la cosa nella quale si hà contradetto non è in or/dine à quello che princi-

SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 490.

³⁷⁸ SIMANCAS, *Enchiridion*, cit., foll. 56*v*-57*r*. In realtà si tratta del tit. 38 n. 8.

³⁷⁹ Las Siete Partidas, Setena partida, Tit. XXVI, ley 4, in Las Siete partidas glosadas por Gregorio Lopez, Salamanca 1555, p. 80.

palmente si trattò nel suo detto, non/ si tiene per spergiuro. Avendag ubi supra a 17 in fin e nel / n 18 dice che quando errò come idiota molto si escusa/ nella pena, et in quello primeramente che avendo testifica/to come testimonio di veduta, e poscia domandandole come/ lo sapea, risponde che l'avea inteso dire.

22.6 § Sesto.

Per conoscere e verificarsi quando è fal/so un testimonio avendo di quello qualche sospetto, se/condo il modo di negare che fà l'innocente carcerato e / le ragioni che assegna d'inimicitia, si costuma nel Santo/ Officio, dove più s'attende a cavare la verità, chiamare li/testimoij nel tribunale al tempo di ratificare, e prima di/leggerli le loro prime depositioni, tornare ad esaminarle/e domandarle alcune cose, come l'avverte Simanc. de/cathol. instit. tit 64 n. 24.³⁸⁰

Con questo mezzo mi hò trova/to molto bene, et hò cavato alla luce alcune falsità che/ erano impossibili à sapersi d'altra maniera.

E variando/ li testimonij in cose sostantiali, per lo che apparea la falsità/ mettendogli in carcere separati, subito l'accusava l'altro/ la loro concienza, e scoprivano la falsità. Anche hò ve/duto molti processi antichi, dalli quali avendosi conosciuto // (c.116) colpevoli li commissarii e notaro furono privati perpetuamente/ delli officij e rinchiusi in una chiesa, pena pecuniaria, e leg/gendosi la loro sentenza in atto publico, degradandoli ver/balmente.

23. DELL'INHABILI

Quando qualcheduno è rilassato per aver fatta testi/monianza in causa di fede, come hò veduti alcuni proces/si, li figli e nipoti di questi tali non

³⁸⁰ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 475.

restano inhabili, / perche essendo cosa odiosa et il dritto solamente fà inhabi/li alli figli e nipoti delli testimonij falsi, benche abbiano/ stati rilassati, ne se gli deve mettere l'abito di San Benedetto/ nella chiesa, benche nell'Inquisitione di Logronio l'hebbe posto/ uno, e sapendolo li signori del Conseglio lo corressero facendo / atto che ciò non pregiudicasse posto il suo abito per la causa./ Et anche vidi un'altra causa nell'Inquisitione, che volendo/ procedere l'Inquisitori contro li figli d'alcuni rilassati per/ questo delitto, comandarono li signori del Conseglio non si pro/cedesse contro di essi.

23.1 § Primo.

Li castigati per incantatori di cavalli, armi/ ò monitioni al Regno di Francia, ò in altri luoghi infetti non/ restino inhabili ne essi ne li loro discendenti per officij di/ onore, ne d'inquisitione, come in Saragoza lo disposero li // (c.117) Signori del Conseglio. E benche la pena sia infame per/ se stessa, poiche quando il reo è stato azzottato basta/ questa sola pena essendo francese, e si deve notare/ che la risposta non fù generale, se non solamente in caso di/ cavaliere et in altri di questa qualità.

23.2 § Secondo.

Quelli che abiurano de levi, non sono/ inhabili per confessare, ma solamente quelli che abiura/ no de vehementi, come lo porta Diana tom. 4 tract. 8/ de offic. et potest. Inquis. resol. 64³⁸¹ dove afferma di non/ incorrere alla irregolarità quello che abiurò de vehe/menti.

Solo inhabili di possedere e di tenere beneficij/ ecclesiastici et onori secolari, tutti li riconciliati e

DIANA, Resolutionum moralium, cit., pp. 414-415.

figli delli/ rilassati di linea mascolina, anche li nipoti, conforme la /L. 3a lib. 2 tit. 3 de la compellatione, e secondo la lettera del/ Conseglio, la quale comanda che così si eseguisca, benche/ il capitolo statum 15 de haeret lib. 1 tantum, e solamente/ tratta delli figli, e nipoti delli rilassati, e delli riconciliati l. / si quis C. de coll.³⁸²

E così è passato in costumanza tra li Inquisitori/ di Spagna, che contra questi tali si facci un sommario pro/cesso.

E similmente che l'Inquisitore quando sta in visita cono/sca sommariamente di tale causa, quando li inabili si vesto/no di seta, portano armi ò altre armi proibite, ma se le/ cause sono molto gravi, come se di ottenere beneficij e di/gnità ò altri officij publici, allora si conosce nel tribunale./ Vedasi l'Instruzione 11 di Vagliadolid dell'ann. 1488.

23.3 (c.118) § Terzo.

Quando è convinto il reo d'aver usato di qualche/officio d'onore et altre cose delle prohibite per la legge,/ non usano già il rigore della legge, ma gli donano pe/na arbitraria conforme alla qualità della persona.

Et / è privato dell'officio che possedea, benche l'avesse alcan/zato dal delitto di suo padre, ò perche naque avanti del/ delitto.

Poiche nel peccato dell'eresia non si fa il medesimo/ giuditio che tengono alcuni dottori del crimen laesae maiestatis/ humanae. Perche in questo delitto non pigliano l'origine della/ carne, e così si osserva tra l'inquisitori non ostante l'opinione/ contraria difesa da molti altri dottori, come abasso lo diremo,/ d'un figlio d'una madre relassata che avea nato prima del / delitto.

23.4

§ Quarto.

Li clerici riconciliati secondo l'instrutione di/ Siviglia 6 nell'anno 1484 incorrono inabilità, acciò non/ possono tenere ne ottenere beneficij posseduti vedesi la L / 4 tit. 26 par. 7 con la glos. di Greg. Lopez³⁸³, L quicumque/ de haereticis³⁸⁴ L statutum la 2° de haeret lib 6³⁸⁵ ma vi è/ un'altra decisione in contrario quale porta Farin tom 3 decisum/ quale unitamente è con li consigli lib. 1 accioche possano/ tenere, et ottenere beneficii ecclesiastici n. 117 lib. 4 l'Istrutione 11/ di Vagliadolid dell'ann. 1484 tanto solamente proibisce / che se gli diano gli ordini sacri e che siano onorati con inse/ gne di dignità, così ecclesiastica come militare e secolare. Ma/ solamente parla delli figli e nipoti delli rilassati senza / / (c.119) dire cosa alcuna delli riconciliati, acciò che questi tali pos/sino amministrare officij publici anno di bisogno della di/spenza del Pontefice e del re, et anche dell'Inquisitore generale./

Como lo vidi in un avvocato figlio d'un condennato re/lassato in persona.

24. FAUTORI E RECETTORI DI ERETICI Ò IMPEDIENTI CHE NON SI CASTIGHINO

Quelli che sono fautori e recettori, difensori e comboglia/tori di coloro che sanno di essere eretici ò impedienti che/ non si catturino, in rigore incorrono nella medema pena/ degli eretici di scommunicatione Farin. quest. 182 n. 37 et 38³⁸⁶/ et 95 et 178 n. 143 in fine,³⁸⁷ Pegna in decret. quest. 56 com./ 81 2 p.³⁸⁸ fol mihi 408, Siman. de cathol. instit. tit. 15 n. 14³⁸⁹/ e Lo Castro Palao in summa 407 n 1³⁹⁰ benche

Las Siete Partidas, Setena partida, Tit. XXVI, ley 4, cit., p. 80.

³⁸⁴ [Sext. 5.2.2].

³⁸⁵ [Sext. 5.2.15].

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 79-80.

FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 25-26.

Eymerich-Pena, *Directorium inquisitorum*, pp. 382-384.

³⁸⁹ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., p. 106.

³⁹⁰ DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit. p.407-08.

Cancher in ques./ de heret. n. 51 fol. mihi 413³⁹¹ in fine et Farin. quest. 183/ n. 52,³⁹² Sanchez in lib. 2 cap. 10 n. 6 in praecep. decalogi,³⁹³ dicono/ che non tengono confiscatione di beni, con tutto ciò vedasi/ il Breve di Pio 5° si de protegendis.

24.1 § Primo.

Ma per imponere la pena à questi stessi fauto/ri si deve molto guardare s'eglino sono solamente fautori / delle persone e non delli delitti, Sanch. in praecep decal. lib. 2/ cap. 10 n. 4³⁹⁴ e come si presume se sono parenti, senza sa/pere ne tengono probabilità che quelli siano eretici.// (c.120) Simanc. Enchir. 14 n. 2 et 3,³⁹⁵ tit. 16 n. 2.3.4³⁹⁶ e se sono intimi/amici, e tenuti per buoni cristiani, et in tal caso è pena/ molto leggiera.

La pena è di abiuratione de levi, dister/ro e pena pecuniaria, Simanc. de cat. instit. tit. 15 n. 21, 397 / Farinac. quest. 182 n. 73^{398} cum seq. et quest. 87 et 159 n. 12^{399} vide/ Fernan. De Castro in sum. fol. mihi 406 n 13. 400

24.2 § Secondo.

Quando è fautore d'eretico che si conosce,/ segli dà pena di abiuratione de vehementi e segli è capace/ di corda, se gli dona per conoscersi, mette alcuni segnali Farin./ quest. 182 n. 10. 11⁴⁰¹ et 70.⁴⁰²

³⁹¹ CANTERA, Quæstiones criminales, cit., p. 413.

³⁹² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 108.

³⁹³ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 113.

³⁹⁴ SANCHEZ, Opus Morale, cit., p. 113.

³⁹⁵ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 18v-19r. In realtà si tratta del titolo 15.

³⁹⁶ SIMANCAS, Enchiridion, cit., foll. 19v-20r.

³⁹⁷ SIMANCAS, *De catholicis institutionibus*, cit., pp. 107-108.

FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 85.

³⁹⁹ FARINACCI, Operum criminalium, cit., p. 90.

DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p.406.

⁴⁰¹ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 75.

⁴⁰² FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 84-85.

24.3 § Terzo.

Se però favorendo qualche eretico, impedendo/ che il Santo officio non lo prenda, uccida a quello che lo volea cat/ turare ò quello che lo testimoniò ò fece contra l'eretico da/ lui favorito qualche officio, ò ministerio, deve esser rilassato/ con la confiscatione de beni come eretico. In conformità della/ Bolla di Pio 5° quale comincia fide protegendis, che li/ suoi discendenti siano inhabili come se fossero figli di ere/tico, Farin. quest. 182 n.403 80.

E benche nel dicorso della sua/ causa confessasse il fatto e l'animo che hebbe di aver stato/ eretico, riducendosi e dimandando misericordia sia per questo ri/conciliato, ma tuttavia dev'essere rilassato; et in Aragona/ come che per la concordanza quale anno l'Inquisitori li moreschi/ non se gli potea confiscare li beni, ne condennarli più che/ in 10 scudi per opere pie.

Vidi alcuni processi nelli quali/ per aver ucciso un familiare che testimoniò furono// (c.121) rilassati e condennati in 200 scudi per anno, la metà per l'altra / parte, e per l'altra metà per il fisco con accordo del Conse/glio avendo stati in discrepanza qualcheduni.

24.4 § Quarto.

Quando alcun reo benche non sia battez/zato, anzi infedele, impedisce un'altro che tratta di bat/tezzarsi non lo facci, merita pena di zotte e di galera,/ et anche confiscatione delli beni Farin. quest. 178 § 6 n. 143/ in fine, 404 ubi allegat constit. Gregorij 13ij quae incipit anti/qua Iudeorum in Decr. fol mihi 179.

⁴⁰³ FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, cit., p. 86.

⁴⁰⁴ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., pp. 25-26.

24.5 § Quinto.

Fautor haeretici puniri debet etiam si ex/ facto et auxilio fautoris effectum haereticus non obtinuerit,/ non fautor haeretici prohibetur non ut haeresis committatur/ sed nec haeresis commissa firmitatem habeat, et ita in casu/ proposito, hic effectus semper obtinetur, quoties auxilium/ praestatur saltim illo tempore, etiam si postea auxilium im/pediatur Ferdin. de Castro in sum. moral. fol 406 n.11.405

24.6 § Sesto.

Si fautores haereticorum pro tali autoritate/ fuerint excomunicati, et per annum in excomunicatione insordescit,/ tamquam haeretici condemnati sunt, Cap. excommunicavimus/ col. 1§ credentes extra de haeres. Farin. quest. 182 § 3 n. 40.406

24.7 § Settimo.

Qui testem in causa fidei vulneraverit/ vel etiam timidaverit factis aut verbis utendi, debet ad/ penam impuniendam, quod inde damnum manent, tam/ personae quam ipsi officio Inquisitionis et ita valde ad exemplum/ et terrorem interest, ut aliquo rigore. Et in praxi habuit// (c.122) contra reum testificatum de levi culpa blaphemiae ere/ticaliter, qui cum haberet licentiam causa conclusa/ ad probandum ut possit patriam redire percussit, licet/ leviter clericum quem suspectum fiunt deposuisse contra/ eum, tali casu pronunciatus fuit cum interventione/ supremi senatus in⁴⁰⁷ spatium sex in triremis/ non remigando quia erit nobilis, sed quo vulgo dicit/ gentiluomo di galera, et non fuit multatus pena pecu/niaria, quia non habuerat sol-

DE CASTRO PALAO, Operis moralis, cit., p. 406.

⁴⁰⁶ FARINACCI, Tractatus de haeresi, cit., p. 80.

⁴⁰⁷ Segue spazio bianco.

Praxis inquisitionum in causis catholice fidei spectantibus tribunali sancti officii

vendo. Contra tales delin/quentes ex constitutione Pij 5i quae incipit si de prosequen/dis tales puniri possunt penis ha ereticorum ad relaxan/dum cum confiscatione bonorum.

FINIS

Bibliografia

Fonti

- Praxis inquisitionum in causis catholicae fidei spectantibus tribunali Sancti Officii, Biblioteca Comunale di Palermo, 2 Qq. D. 20.
- Acuña R., Tractatus de confesariis solicitantibus, Valladolid, 1620.
- Albertini A., *Tractatus siue quæstio de secreto*, Valentie 1534.
- Albertini A., *De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus*, Romae 1571.
- Azor J., R.p. Ioannis Azorii Lorcitani, Societate Iesu ... Institutiones morales; in quibus vniuerse quaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breuiter tractantur. Nunc primum in Germania editæ ..., Lugduni 1625.
- Azpliqueta M., Commentarius de iobeleo et indulgentiis omnibus, in §. in Leuitico sub. cap. Si quis aliquando, de Poenit. dist. prima, Romae 1575.
- Baldus de Ubaldis *Additiones ad Duranti Speculum iudiciale,* Romae 1474.
- Baldus de Ubaldis, Lectura super I-IX codicis, Venetiis 1485.
- Barbosa A., Repertorium juris civilis et canonici... opus posthumum... Editio novissima, Lugduni 1675.
- Bartolus a Saxoferrato, Commentaria in primam [secundam] Infortiati partem, Lugduni, 1552.
- Bohier N., Decisiones Aureae in sacro Burdegalensium senatu olim discussarum, Venetiis 1576.
- Bullarium romanum novissimum, I, Romae 1638.

- Butrio A., In sextum Decretalium volumen Commentaria, Venetiis 1575.
- Cano M., De locis theologicis libri duodecim, Lovani 1564.
- Cantera D., Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum, Salmanticae 1589.
- Carena C., Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes diuisus, Cremonae 1641.
- Claro G., Practica criminalis. Venetiis 1571.
- Corpus iuris civilis, ed. T. Mommsen, P. Kruger, R. Schoell, G. Kroll, 3 voll., Berlin 1928-1929.
- Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig 1879-81.
- Covarruvias y Leyva D., Variarum ex Iure Pontificio, Regio, & Cæsareo Resolutionum Libri III, Salmanticae 1570.
- D'Aquino T., Summae totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris angelici ... cum commentarijs r.d.d. Thomae de Vio Caietani, cardinalis. S. Sixti. Quae autem ei addita, ad legentium profectum, vel ex commentarijs expuncta sunt, & ad lectores praefatio, & loci ipsi, satis clare ostendunt. Tres insuper additi sunt indices, ... Pars prima °-tertia, Venetijs 1580.
- Da Como B., Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis ... et eiusdem Tractatus De strigibus cum annotationibus Francisci Pegñae ... Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis, Romae 1584.
- De Castro A., De iustu haereticorum punitione: libri tres, Lugduni 1556.
- De Castro Palao F., R.P. Ferdinandi Castro Palao, ... Operis moralis, de virtutibus ... Volume I, Lugduni 1669.
- Decius P., In titulo ff. De regulis iuris, Augustae Taurinorum 1558.
- Diana A., Resolutionum moralium pars quarta. In qua selectiores casus conscientiae breuiter ... explicantur ... Prodit nunc primum ..., Ludguni 1636.

- Eymerich N. Peña F., Directorium inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici ...cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani, Venetiis 1595.
- Farinacci P., Tractatus de haeresi, Lugduni 1621.
- Farinacci P., Operum criminalium. Pars septima continens furti materiam, Noribergae 1646.
- Farinacci P., Decisiones rotae 140. criminum materiam in praecedentibus praesertim consiliis pertractatam respicientes, Norimbergae 1682.
- Garcia P., Orden que comunemente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion acerca del processar en las causas que en el se tratan conforme à lo que esta proveydo por las instructiones antiguas y nuevas, Madrid 1591.
- Giunta O., Fragmenta juris, et praxis ad sacrum fidei tribunal spectantia, opus postumum, Panormi 1748.
- Istruzioni del Santo Officio di questo Regno di Sicilia ed isole coadiacenti. Panormi 1700.
- Las Siete partidas glosadas por Gregorio Lopez, Salamanca 1555.
- Locati U., Praxis iudiciaria Inquisitorum, Venetiis 1583.
- Lopez de Salcedo I., Practica criminalis canonica, Maguntiae 1666.
- Malvetius T., Tractatus de sortibus, Bononia 1490.
- Mandosio Q., Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae, Venetiis 1575.
- Masini E., Sacro Arsenale overo Prattica dell'Officio della Santa Inquisitione, Genova 1621.
- Menochio G., *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis. Libri duo,* Lugduni 1605.
- Metodo di procedere nel Tribunale del Santo Ufficio della Inquisizione di questo Regno di Sicilia, Panormi 1744.
- Mongitore A., Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus Siculis, 2 voll., Palermo 1707-1714.
- Mongitore A., Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, Palermo 1721.

- Mongitore A., Atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo a 6 aprile 1724 dal tribunale del S. Uffizio di Sicilia, dedicato alla maestà c.c. di Carlo VI imperatore e III re di Sicilia, Palermo 1724.
- F. Münter, Histoire de l'Inquisition de Sicile par M. Friedrik Münter, Paris 1798.
- Pape G., Singularia, Lugduni 1519.
- Paramo L., De origine et progressu officii sanctae inquisitionis, Matriti 1598.
- Ricciulli A., Tractatus de iure personarum extra ecclesiae gremium existentium. Libris nouem distinctus, Romae 1623.
- Ripa I. F., Repertorium in omnia opera praestantissimi ivrisconsulti D. Ioannis Francisci Ripae Papiensis: *Ordine elementario singulas quascunque tum verborum, tum rerum memorabilium materias, Venetiis 1569.
- Rojas J., Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, Tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus. Et priuilegijs inquisitorum. Authore Ioanne a Roias, ... Cum annotationibus Francisci Pegnae ... Adiectis Quaestionibus 25. coram iudicibus fisci sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada ..., Venetiis 1583.
- Sanchez T., Opus morale in praecepta Decalogi reu. p. Thomae Sanchez, Madriti 1613.
- Sandeus F., Commentaria super titulis de probationibus, de testibus, de testibus cogendis, de praesumtionibus, Papiae 1495.
- Santarelli A., Tractatus de haresi, Romae 1622.
- Simancas D., Iacobi Simancae, ... Theorice et praxis haereseos, siue Enchiridion iudicum violatae religionis. Cui nunc primum accesserunt opuscula duo eiusdem argumenti, scilicet Annotationum in Zanchinum, cum animaduersionibus, in Campegium, liber singularis. De patre haeretico, liber singularis. Eodem auctore. ... Cum summarijs locupletissimis, nuper adiectis, Venetiis 1573.
- Simancas D., Iacobi Simancae Pacensis episcopi, De catholicis institutionibus liber, ad praecavendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus, Romae 1575.

Sousa A., Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi. Cum vera historia de origine S. Inquisitionis Lusitanae, & quaestione de testibus singularibus in causis fidei. Magnae Matri Virgini sanctissimae de Rosario dicati. Authore p.fr. Antonio de Sousa Vlyssiponensi Ordinis Praedicatorum ..., Lisbona 1630.

Turrecremata I., Summa de Ecclesia, Romae 1489.

Villadiego G., Contra eretica pravitatem, Romae 1485.

Studi

- Ajello R., La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. "La fondazione ed il tempo eroico" della dinastia, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972.
- Alessi G., Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno, Napoli 1979. Ascheri M., Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna, Bologna 1989. Béthencourt F., L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVe-XIX siècle, Paris 1995.
- Bazzano N., Mongitore, Antonino, in Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 75, Roma 2011, versione on line all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/antonino-mongitore_(Dizionario-Biografico)/.
- Bonomo G., Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all'Italia, Palermo 1985.
- Black C. F., Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura, Roma 2013.
- Bolaños Mejías C., La literatura jurídica como fuente del derecho inquisitorial, in "Revista de la Inquisición", (9) 2000, pp. 191-220.
- Borromeo A., *A proposito del* 'Directorium inquisitorum' *di Nicolàs Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in "Critica storica", (20) 1983, pp. 500-547.
- Brambilla E., Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo, Bologna 2000.

- Brambilla E., La giustizia intollerante: Inquisizione e tribunali confessionali in Europa, secoli IV-XVIII, Roma 2006.
- Calasso F., Medio Evo del diritto. I. Le fonti, Milano 1954.
- Canosa R, Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento, I-V, Roma 1986-1990.
- Canosa R, Storia dell'Inquisizione spagnola in Italia, Roma 1992.
- Cárcel R. G., L'Inquisizione, trad. it. S. Baldi, Milano 1994.
- Cavanna A., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. I, Milano 1979.
- Colli G., Bibliografia dei 'Tractatus' giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei 'Tractatus Universi Iuris', Venetiis 1584-1586, Roma 1992.
- Cordero F., Riti e Sapienza del diritto, Bari 1985.
- Cunha de Azevedo Mea E., *Inquisizione portoghese*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, II, pp. 811-815.
- D'Avenia F., La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII), Roma 2015.
- Dedieu J. P., The Archives of the Holy Office of Toledo as a Source for Historical Anthropology, in G. Henningsen-J. Tedeschi (a cura di), The Inquisition in Early Modern Europe, Dakalb 1986.
- Dedieu J. P., The Inquisition and popular culture in New Castile, in S. Haliczer (a cura di), Inquisition and Society in Early Modern Europe, Londra 1987, pp. 129-146.
- Del Col A., L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006.
- Della Veneria C., L'Inquisizione medievale ed il processo inquisitorio, Milano 1939.
- Di Marzo G., I manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo / indicati e descritti dal can. Gaspare Rossi; [poi] indicati e descritti dall'ab. Gioacchino Di Marzo, Palermo 1873-1934.
- Dizionario storico dell'Inquisizione, Pisa 2010.
- Dondaine A., Le Manuel de L'Inquisiteur (1230-1330), in "Archivum Fratrum Praedicatorum", (17) 1947, pp. 85-194, ora in Les hérésies et l'Inquisition, XII-XII siècles: documents et études, Aldershot 1990.

- Errera A., Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Bologna 2000.
- Federici V., La scrittura delle cancellerie Italiane dal secolo XII al XVII, Roma 1934.
- Firpo M., La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553, Roma-Bari 2014.
- Gacto E., La costumbre en el Derecho de la Inquisición, in A. Iglesia Ferreiros (a cura di), El dret comù i Catalunya (Actes del IV Simposi Internacional. Barcelona, 27-28 de maig de 1994), Barcelona 1995, pp. 215-262.
- García Cárcel R., La leyenda negra. Historia y opinión, Madrid 1998.
- Garcìa Marin J. M., *Proceso inquisitorial-proceso regio*. *Las garantias del procesado*, in "Revista de la Inquisición", (7) 1998, pp. 137-149.
- Garufi C. A., Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia, Palermo 1978.
- Halizger S., Sexuality in the Confessional. A Sacrament Profaned, Oxford 1996.
- Henningsen G., The Witches' Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614), Reno 1980.
- Huerga A., Historia de los Alumbrados, 5 voll., Madrid 1978-1994.
- Kober F., Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kirchlichen Rechtshistorisch-dogmatischdargestellt, Tübingen 1867.
- La Mantia V., Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia, Palermo 1977.
- La Motta V., *Un antecedente storico dell'inquisizione spagnola: il modello siciliano*, in "Revista Aequitas", (9) 2017, pp. 29-70.
- Lavenia V., *Peña, Francisco*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, III, pp. 1186-1189.
- L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale, Del Col A. Paolin G. (a cura di), Trieste 2000.
- Lea H. C., A History of the Inquisition of Spain, 4 voll, Londra-New York, 1906-1907.

- Lea H. C., L'Inquisizione spagnola nel Regno di Sicilia, a cura di Vittorio Sciuti Russi, Napoli 1995.
- Leonardi M., Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per magia e superstizione, Acireale-Roma 2005.
- Llorca B., La Inquisición Española, Santander 1953.
- López Vela R., *Inquisizione spagnola*, in *Dizionario storico dell'Inquisi- zione*, II, pp. 827-845.
- Maffei D., Gli inizi dell'umanesimo giuridico, Milano 1956.
- Marchetti P., L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia, Ancona 2008.
- Marcocci G., I custodi dell'ortodossia: inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma 2004.
- Martínez Millán J., La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, 1984.
- Messana M. S., Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna (1500-1782), Palermo 2002.
- Monter W., Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge 1990.
- Monti A., Illegitimate Appropriation or just Punishment? The Confiscation of Property in ancien régime Criminal Law and Doctrine, in Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries, Bern 2012, pp.15-35.
- Murphy C., God's Jury: the Inquisition and the Making of the Modern World, Boston-New York 2013.
- Nalle S. T., God in La Mancha. Religious Reform and the People of Cuenca, 1500-1650, Baltimore 1992.
- Netanyau B., *The origins of the Inquisition in Fifiteenth Century Spain*, New York 1995.
- Profiles jurídicos de la Inquisición Española, J.A. Escudero (a cura di), Salamanca 1989.
- Novarese D., Introduzione a Parlamenti generali ordinarj e straordinari, celebrati nel Regno di Sicilia, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 2001.

- Pèrez J., Breve storia dell'Inquisizione spagnola, trad. it. L. Pugliese, Milano 2006.
- Prosperi A., L'Inquisizione romana: letture e ricerche, Roma 2003.
- Rawlings H., L'inquisizione spagnola, Bologna 2008.
- Renda F., L'Inquisizione in Sicilia. I fatti, le persone, Palermo 1997.
- Rivero Rodríguez M., La alteración del ritual como alteración del orden político: virreyes frente a inquisidores en Sicilia (1577-1596), in Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia, Roma 2008, pp. 207-231.
- Salvi S., *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", (83) 2010, pp. 199-235.
- Santangelo Cordani A., «La pura verità». Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento, Milano 2017.
- Sbriccoli M., Giustizia criminale, in Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.
- Sbriccoli M., Periculum Pravitatis. Juristes et juges face à l'image du criminal méchant et endurci, in Le criminal endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle. Etudes réunies et présentées par F. Briegel et M.Porret, Genève 2006, pp.25-41.
- Sbriccoli M., L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), I, Milano 2009, pp. 131-154.
- Scinà D., Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, Palermo 1859.
- Sciuti Russi V., Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana nei secoli XVI e XVII, Napoli 1983.
- Sciuti Russi V., Costituzionalismo siciliano e centralismo piemontese in conflitto: i Parlamenti del Regno di Sicilia nelle «Memorie istoriche» di A. Mongitore (1717), in Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secolo XV-XX), Atti del convegno internazionale, Perugia 1982, Rimini 1983, pp. 331-344.

- Sciuti Russi V., *Inquisizione*, *politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II*, in "Rivista storica italiana", (101) 1999, pp. 34-67.
- Sciuti Russi V., Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre», Roma 2009;
- Di Simplicio O., Stregoneria, Spagna, in Dizionario Storico dell'Inquisizione, III, pp. 1533-1537.
- Strano F., Catalogo ragionato della biblioteca Ventimilliana esistente nella Regia Università degli Studi di Catania, Catania 1830.
- Sullivan K., *The inner lives of medieval inquisitors*, Chicago-London 2013.
- Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976.
- Tauusiet C. M., Ponzona en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI. Zaragoza 2000.
- Tedeschi J., *Il giudice e l'eretico*. *Studi sull'Inquisizione romana*, Milano 1997.
- Tedeschi J., Intellettuali in esilio: dall'Inquisizione romana al fascismo, Roma 2012.
- Tomás y Valiente F., Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado, in B. Escandell Bonet- J. Pérez Villanueva (a cura di), Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984.
- Torres Arces M., *Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico. El tribunal de Sicilia en el siglo XVIII,* in "Hispania Revista Española de Historia", (229) 2008, pp. 375-406.
- Trevor-Roper H., La caccia alle streghe in Europa nel Cinquecento e nel Seicento, in Id., Protestantesimo e trasformazione sociale, Roma-Bari 1975.
- Turberville A. S., L'Inquisizione spagnola, Milano 1965.
- Van Caenegem R. C., I sistemi giuridici europei, Bologna 2003.
- Van Der Vekene E., Die gedruckten Ausgaben des 'Directorium inquisitorum' des Nicolaus Eymerich, in Gutenberg-Jahrbuch 1973, Mainz 1973.

- Van Der Vekene E., *Bibliotheca bio-bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis*, Vaduz, I (1982), II (1983), III (1992).
- Wickersham J. K, *Relapso*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, III, pp. 1310-1313.
- Wickersham J. K, Rituals of Prosecution: the Roman Inquisition and the prosecution of Philo-protestants in Sixteenth-century Italy, Toronto 2012.

Visita il nostro catalogo:



Finito di stampare nel mese di Dicembre 2019 Presso la ditta Fotograph s.r.l - Palermo Editing e typesetting: Angelo Marrone per conto di NDF Progetto grafico copertina: Luminita Petac